

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 29 gennaio 2005

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 4 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2005. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati (*di colore rosso*) per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2005 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 28 febbraio 2005.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2005 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

S O M M A R I O

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 14 maggio 2004, n. 9.

Legge finanziaria per l'anno 2004. Pag. 3

LEGGE REGIONALE 14 maggio 2004, n. 10.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2004-2006 Pag. 7

LEGGE REGIONALE 18 maggio 2004, n. 11.

Misure straordinarie per i presidi ospedalieri della Commissione istituti ospitalieri valdesi (CIOV) Pag. 9

Testo di legge di revisione statutaria approvato in seconda votazione a norma dell'art. 123 della Costituzione «Statuto della Regione Piemonte». Approvato dal consiglio regionale con prima deliberazione in data 6 agosto 2004 e con seconda deliberazione in data 19 novembre 2004 Pag. 11

REGIONE LOMBARDIA

REGOLAMENTO REGIONALE 9 novembre 2004, n. 6.

Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali.

Pag. 24

REGIONE TRENTO - ALTO ADIGE

(Provincia di Bolzano)

LEGGE PROVINCIALE 30 novembre 2004, n. 9.

Diritto allo studio universitario Pag. 34

REGIONE FRIULI - VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
23 aprile 2004, n. 0132/Pres.

Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui agli articoli 147 e 148 della legge regionale n. 2/2002 (Disciplina organica del turismo) e successive modifiche in materia di operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci. Approvazione Pag. 37

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
26 aprile 2004, n. 0142/Pres.

Legge regionale n. 18/2003, art. 76, comma 9 - regolamento concernente modalità e criteri per la concessione di contributi a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi. Approvazione Pag. 40

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
7 maggio 2004, n. 147/Pres.

Regolamento per la raccolta dei funghi epigei nel territorio regionale di cui all'art. 1, comma 2, della legge regionale n. 12/2000. Approvazione modifiche Pag. 41

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
11 maggio 2004, n. 0152/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione degli aiuti per l'attuazione del programma regionale di prevenzione, controllo ed eradicazione della diabrotica del mais (*Diabrotica virgifera virgifera* LeConte). Approvazione modifiche. Pag. 42

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
11 maggio 2004, n. 153/Pres.

Regolamento recante ulteriori modifiche al «Regolamento concernente criteri per la ripartizione tra le province delle quote di ingressi per motivi di lavoro di lavoratori stranieri extracomunitari e procedure per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro». Approvazione Pag. 43

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
13 maggio 2004, n. 0158/Pres.

Regolamento di definizione delle modalità di erogazione dell'assegnazione di cui all'art. 2, commi 38 - 41, della legge regionale n. 1/2004 per l'organizzazione, l'allestimento e la gestione del laboratorio-mostra sul terremoto e la ricostruzione. Approvazione Pag. 44

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
17 maggio 2004, n. 0161/Pres.

Regolamento che disciplina la concessione di aiuti per l'istituzione di servizi di autostrada viaggiante su rotaia in attuazione al comma 94, art. 5 della legge regionale n. 1/2003 (Legge finanziaria 2003). Approvazione Pag. 45

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2004, n. 22.

Disposizioni di novellazione del capo IV della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 «Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti» Pag. 47

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 18 agosto 2004, n. 28.

Modifiche alla legge regionale 20 ottobre 1995, n. 126 recante: istituzione del difensore civico. Pag. 49

LEGGE REGIONALE 18 agosto 2004, n. 29.

Modifiche alla legge regionale 17 dicembre 1997, n. 141 recante: norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative Pag. 49

LEGGE REGIONALE 18 agosto 2004, n. 30.

Riorganizzazione e finanziamento delle associazioni pro-loco Pag. 50

LEGGE REGIONALE 18 agosto 2004, n. 31.

Agevolazioni per il reperimento dei mezzi finanziari necessari all'erogazione del trattamento di fine rapporto in favore delle piccole imprese abruzzesi e dei liberi professionisti. Pag. 53

LEGGE REGIONALE 18 agosto 2004, n. 32.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 15/2004 (legge finanziaria regionale 2004) e alla legge regionale n. 16/2004 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 - Bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo). Pag. 54

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 12 novembre 2004, n. 9.

Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006. Pag. 54

LEGGE REGIONALE 18 novembre 2004, n. 10.

Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi di cui al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, art. 32 così come modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326 e successive modifiche ed integrazioni. Pag. 55

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 11 agosto 2004, n. 19.

Legge finanziaria regionale adottata in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006 Pag. 58

LEGGE REGIONALE 11 agosto 2004, n. 20.

Assestamento del bilancio di previsione della Regione Calabria per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006 a norma dell'art. 22 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8. Pag. 59

LEGGE REGIONALE 13 ottobre 2004, n. 21.

Istituzione dei distretti rurali e agroalimentari di qualità - Istituzione del distretto agroalimentare di qualità di Sibari. Pag. 59

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 14 maggio 2004, n. 9.

Legge finanziaria per l'anno 2004.*(Pubblicata nel 2° suppl. al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 19 del 18 maggio 2004)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

INTERVENTI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI

Art. 1.

Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive

1. La Regione Piemonte esercita i relativi poteri di accertamento, di riscossione e di utilizzo del gettito come previsti e disciplinati dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali).

2. I poteri di accertamento e di riscossione di cui al comma 1 sono esercitati mediante le competenti Agenzie fiscali.

3. I proventi di tale imposta vengono iscritti nell'Unità Previsionale di Base (UPB) 0902 (bilanci e finanze - Titolo I - Entrate proprie della regione).

Capo II

INTERVENTI IN MATERIA DI BILANCIO E DI CONTABILITÀ REGIONALE

Art. 2.

Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa

1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (legge finanziaria per l'anno 2003), le leggi regionali di cui all'Allegato A sono rifinanziate nell'importo ivi indicato.

Art. 3.

Aumenti di capitale in società a partecipazione regionale

1. È istituito nell'UPB 08042 (Programmazione e statistica - Rapp. con società a partecipazione regionale - titolo II - spese d'investimento) il «Fondo per la sottoscrizione di azioni o quote in società a partecipazione regionale», con uno stanziamento, in termini di competenza e di cassa, per l'anno finanziario 2004, pari a 4.185.900,00 euro.

2. Le società per le quali è autorizzata la ricapitalizzazione sono riportate all'allegato B.

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 riguarda azioni o quote inoplate da parte di altri soci.

4. Alla copertura della spesa si provvede mediante riduzione di pari importo dell'UPB 09012 (Bilanci e finanze - Bilanci - titolo II - Spese d'investimento) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004.

Art. 4.

Modifiche alla legge regionale n. 23/2003

1. Dopo il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 23 settembre 2003 n. 23 (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche) è aggiunto il seguente:

«3-bis. La facoltà della periodicità quadrimestrale per i versamenti è altresì prevista per le autovetture e gli autoveicoli per trasporto promiscuo persone e cose, alimentati a gasolio e non conformi alla direttiva 91/441/CEE del consiglio del 26 giugno 1991, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore».

2. Alla lettera d) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 23/2003 le parole «autoveicoli speciali» sono sostituite con la parola «autocaravan».

3. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 23/2003 è aggiunta la seguente:

«c-bis) autobus e autovetture adibite a servizio di noleggio con conducente (art. 85 decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 «Nuovo codice della strada»)».

4. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 23/2003 dopo la parola «incendi» sono aggiunte le parole «e di protezione civile».

5. La lettera g) del comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 23/2003 è sostituita dalla seguente:

g) gli autoveicoli elettrici e quelli alimentati a gas metano e a Gas Propano Liquido (GPL), già dotati di dispositivo per la circolazione con gas metano o GPL all'atto della immatricolazione.

Art. 5.

Tassa regionale per il diritto allo studio universitario e per l'abilitazione all'esercizio professionale. Art. 3 della legge regionale n. 53/1996

1. L'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario di cui all'art. 3 della legge regionale 1° agosto 1996, n. 53 è determinato, a decorrere dall'anno accademico 2004-2005, in euro 110,00.

2. Per gli anni successivi la giunta regionale aggiorna tale importo con riferimento alla variazione annuale dell'indice generale dell'Istituto Centrale di Statistica (ISTAT) dei prezzi al consumo per le famiglie e gli operai.

Art. 6.

Abrogazione del comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 41/1992

1. Il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 25 agosto 1992, n. 41 (Istituzione nel bilancio regionale di un fondo per l'avvio ed il sostegno di iniziative previste da Regolamenti o Direttive comunitarie) è abrogato.

Art. 7.

Interpretazione autentica del comma 3 dell'art. 24 della legge regionale n. 7/2001

1. L'espressione «fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria» di cui al comma 3 dell'art. 24 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) è intesa nel senso che le variazioni compensative ivi precluse sono solo quelle fra capitoli che prevedano tutti spese di carattere obbligatorio.

Capo III

PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE

Art. 8.

Finalità

1. Al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, ampliando la capacità finanziaria del sistema degli enti locali della Regione anche attraverso l'emissione di prestiti obbligazionari o l'utilizzo di nuovi strumenti finanziari, la Regione attua interventi di promozione, coordinamento e garanzia a norma degli articoli seguenti del presente capo.

Art. 9.

Strumenti di garanzia

1. Le somme iscritte nel bilancio quali economie da trasferimenti vincolati dallo Stato nelle materie di competenza esclusiva della Regione costituiscono, secondo i principi del federalismo fiscale sanciti dall'art. 119 della Costituzione, un fondo unico di garanzia utilizzabile dalla Regione stessa e dal sistema degli enti locali piemontesi secondo le modalità stabilite con apposito provvedimento della giunta regionale.

Art. 10.

Utilizzo del fondo

1. Le risorse di cui all'art. 9 sono utilizzate a garanzia delle iniziative tese a migliorare la situazione finanziaria degli enti locali.

2. Le iniziative di cui al comma 1, da concordarsi fra la Regione Piemonte e gli enti locali interessati, prevedono l'utilizzo dei seguenti strumenti:

a) contratti di swap per la rinegoziazione del debito pregresso e per il contenimento dei relativi oneri;

b) finanza di progetto, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi dettati dall'art. 14, comma 2, della legge regionale n. 2/2003;

c) esternalizzazione dei servizi non essenziali, al fine di contenere i relativi costi, anche mediante gestioni comuni a diversi enti;

d) ogni altra iniziativa ritenuta idonea allo scopo.

Art. 11.

Studi di fattibilità

1. Lo studio di fattibilità per le opere di costo complessivo superiore a 10 milioni di euro è lo strumento ordinario preliminare ai fini dell'assunzione delle decisioni di investimento da parte delle amministrazioni pubbliche interessate.

2. Per le finalità di cui alla presente legge, la Regione Piemonte può intervenire nella predisposizione degli studi di fattibilità tecnica e finanziaria dei progetti, secondo le modalità stabilite mediante apposito provvedimento.

Art. 12.

Coordinamento di emissioni obbligazionarie

1. La giunta regionale è autorizzata ad effettuare interventi volti ad agevolare le emissioni obbligazionarie da parte degli enti locali.

2. A tal fine, la Giunta adotta misure di coordinamento finalizzate a consentire emissioni congiunte da parte degli enti locali che, a causa delle loro limitate capacità di indebitamento, non possono accedere al mercato del credito in condizioni favorevoli.

Art. 13.

Acquisizione di rating per enti di piccole o modeste dimensioni

1. Nell'ambito degli interventi e delle misure previste dall'art. 10, ove le dimensioni degli enti locali interessati sia tale da non consentire l'attribuzione di un rating da parte delle società di valutazione del merito di credito, la giunta regionale è autorizzata a richiedere a tali società l'assegnazione di uno o più rating alla singola operazione finanziaria, prestando le richieste garanzie.

Capo IV

PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI PERSONALE REGIONALE

Art. 14.

Asilo nido della Regione Piemonte

1. La Regione finanzia la realizzazione dell'asilo nido regionale. L'asilo può essere aperto non solo ai figli dei dipendenti regionali ma anche ai figli di altri cittadini secondo criteri definiti dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

2. Per la realizzazione dell'opera di cui al comma 1 si provvede con le risorse di cui alla UPB di nuova istituzione denominata 07992 (Organizzazione risorse umane - direzione - titolo II - spese d'investimento). Le relative disponibilità finanziarie, per l'anno 2004, sono incrementate di 590.000,00 euro.

3. Alla copertura della spesa di cui al comma 2 si provvede con riduzione di pari importo dell'UPB 09012 (Bilanci e finanze - bilanci - titolo II - Spese d'investimento) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004.

Art. 15.

Trattamento economico accessorio del personale

1. Le risorse aggiuntive che hanno incrementato, ai sensi dei contratti collettivi, rispettivamente i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato per il personale dirigente, nonché le risorse per le politiche di sviluppo del personale delle altre categorie sono acquisite nelle disponibilità per il trattamento accessorio.

2. Sono, altresì, acquisite e destinate per i trattamenti accessori, dall'anno 2004, le ulteriori risorse iscritte nell'UPB 09071 (Bilanci e Finanze - Trattamento economico del personale - Titolo I - Spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004 e nella stessa UPB del bilancio pluriennale 2004-2006.

Art. 16.

Retribuzione prestazioni straordinarie

1. La giunta regionale è autorizzata a disporre il pagamento delle prestazioni straordinarie, autorizzate anche in deroga a quelle retribuibili a norma dei contratti collettivi di lavoro, effettuate dal personale impegnato nelle azioni tecnico-amministrative o di monitoraggio relative alle opere di ricostruzione e messa in sicurezza degli abitati e delle infrastrutture e nella riparazione dei danni subiti da soggetti privati e dalle imprese causati dall'alluvione verificatasi in Piemonte nel mese di ottobre 2000 o dagli eventi per cui è dichiarato lo stato di emergenza.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al personale impiegato nelle attività amministrative regionali riguardanti l'evento «Olimpiadi invernali Torino 2006» nonché al personale del consiglio regionale impegnato nelle attività di supporto alle sedute dell'Assemblea e degli altri organismi consiliari istituzionalmente costituiti.

Art. 17.

Modifica dell'art. 1 della legge regionale n. 39/1998

1. All'art. 1 della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 39 (Norme sull'organizzazione degli uffici di comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato) e successive modifiche viene aggiunto il seguente comma:

«5-bis. Il limite massimo dei tre quinti stabilito al comma 5 non si applica all'ufficio di comunicazione dell'Ufficio di presidenza del consiglio regionale limitatamente alle quote di risorse finanziarie, assegnate ai consiglieri segretari, risultanti dal riparto effettuato con deliberazione ai sensi del comma 7».

Art. 18.

Modifica dell'art. 1, comma 8-bis, della legge regionale n. 39/1998

1. Il comma 8-bis dell'art. 1 della legge regionale n. 39/1998 è sostituito dal seguente:

«8-bis. Le risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 3, sono incrementabili in misura sufficiente a garantire una somma corrispondente ad un monte ore complessivo di straordinari computato in ragione del limite individuale annuo 1999, per il personale addetto alla guida degli automezzi in dotazione ai componenti della giunta regionale e dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale e la remunerazione delle particolari condizioni di disagio proprie dell'attività svolta. In armonia con i principi di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), al personale sopra citato è corrisposta, per il periodo di svolgimento delle mansioni sopra indicate, un'indennità in dodici mensilità, sostitutiva dei compensi per lavoro straordinario e per attività svolta in condizioni particolarmente disagiate. L'indennità viene fissata annualmente con provvedimento della giunta regionale, d'intesa con l'ufficio di presidenza del consiglio regionale.»

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SVILUPPO E
QUALIFICAZIONE DELL'ARTIGIANATO

Art. 19.

*Disposizioni in materia di consorzi
e cooperative di garanzia collettiva fidi*

1. La Regione concede contributi finanziari per le spese relative sia alle fusioni sia alla costituzione di forme associative previste con provvedimento della giunta regionale, fra i Confidi di cui all'art. 10 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 (Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato), nella misura massima del 50 per cento delle spese dichiarate ammissibili in base ai criteri stabiliti dalla giunta regionale.

2. Alle spese necessarie per l'attuazione di quanto disposto dal comma 1 si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti dell'UPB 17071 (Commercio e artigianato - Promozione sviluppo credito artigianato - Titolo I - Spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004.

Capo VI

PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI SANITÀ

Art. 20.

Parco della Salute

1. Al fine di favorire l'integrazione dei poli di eccellenza ospedaliera con le attività di ricerca scientifica e tecnologica avanzata, di alta formazione e di aggiornamento professionale degli operatori, viene realizzato il Parco della Salute nella città di Torino utilizzando apposito finanziamento statale.

2. Alla spesa a carico della Regione e relativa all'acquisto dell'area necessaria alla realizzazione dell'Ospedale Molinette 2, prevista in 60,540 milioni di euro, da erogare per 40,540 milioni di euro nell'anno 2004 e per 20 milioni di euro nell'anno 2005 si provvede mediante utilizzazione delle disponibilità iscritte all'UPB 28042 (Programmazione sanitaria - Edilizia ed attrezzature sanitarie - titolo II - Spese d'investimento) per gli anni 2004 e 2005 e l'istituzione, nell'ambito della stessa UPB, di apposita spesa.

3. Le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi regionali 3 luglio 1996, n. 40 (Interventi urgenti di edilizia sanitaria. Art. 20 legge 11 marzo 1988, n. 67), 24 marzo 2000, n. 24 (Interventi urgenti di edilizia sanitaria. Art. 20 legge 11 marzo 1988, n. 67), 24 marzo 2000, n. 25 (Impegno finanziario per la realizzazione dell'Ospedale di Alba-Bra) e legge regionale n. 2/2003 vengono, conseguentemente, parzialmente trasferite all'anno 2006.

Art. 21.

Istituzione fondo speciale per rischi di responsabilità civile delle ASL

1. La Regione promuove la predisposizione di strumenti idonei a migliorare l'efficienza e l'economicità nella gestione dei rischi di responsabilità civile delle Aziende sanitarie locali (ASL). A tale fine è istituito un Fondo speciale nell'UPB 28051 (Programmazione sanitaria - Gestione e risorse finanziarie - titolo I - Spese correnti) per un ammontare attualmente determinato in 45 milioni di euro per un triennio, di cui 15 milioni di euro relativi all'anno 2004.

2. Il Fondo è destinato al finanziamento degli esborsi che le ASL devono sostenere per il risarcimento dei sinistri di valore compreso tra 1.500,00 euro e 500.000,00 euro per sinistro, per un valore massimo annuo di 15 milioni di euro. La parte eccedente l'importo di 500.000,00 euro per sinistro è a carico dell'impresa di assicurazione, scelta mediante procedura ad evidenza pubblica.

3. Alla giunta regionale, entro e non oltre 60 giorni dall'approvazione della presente legge, è demandato il compito di individuare:

a) la quota della spesa sanitaria di competenza di ogni singola ASL da destinarsi al finanziamento del Fondo;

b) i criteri e le modalità di gestione del rischio a carico del Fondo e di individuazione del soggetto incaricato della gestione medesima;

c) i criteri che garantiscono la compartecipazione nella gestione del sinistro da parte dell'impresa di assicurazione che assume il rischio per la quota eccedente l'operatività del Fondo;

d) i criteri per la copertura, escludendo la rivalsa da parte sia delle ASL sia dell'impresa di assicurazione nei confronti dei dirigenti, per i sinistri per i quali sia riconosciuta la colpa grave, anche ai sensi dei Contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL).

4. Per assicurare la copertura finanziaria le ASL trasferiscono alla Regione le quote di cui al comma 3, lettera a), iscritte nella stessa UPB 28051.

Art. 22.

Attività di prevenzione per il contrasto del doping, l'abuso dei farmaci e i comportamenti a rischio nella pratica sportiva dilettantistica ed amatoriale.

1. Al fine di tutelare coloro i quali praticano lo sport a livello dilettantistico ed amatoriale nell'ambito delle competenze regionali previste dall'art. 5 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping), la Regione Piemonte, di concerto con le federazioni sportive, gli enti di promozione sportiva ed il centro regionale antidoping di Orbassano, promuove iniziative di prevenzione, informazione e monitoraggio delle situazioni a rischio.

2. Tali attività sono svolte sulla base di convenzioni annuali appositamente stipulate tra i soggetti di cui al comma 1. Le convenzioni disciplinano altresì i criteri, le metodologie antidoping e i relativi finanziamenti.

3. La copertura della spesa per l'attuazione del presente articolo, stimabile in 500 mila euro, è così articolata:

a) alle spese relative all'utilizzo delle attrezzature del laboratorio del centro regionale antidoping di Orbassano si fa fronte con gli stanziamenti di cui all'UPB 29992 (Controllo delle attività sanitarie - direzione - titolo II - Spese d'investimento);

b) alle spese per le campagne informative e per la formazione sulla tutela della salute si fa fronte con gli stanziamenti della UPB 29061 (Controllo delle attività sanitarie - Organizzazione personale Risorse umane - titolo I - Spese correnti) e della UPB 06011 (Comunicazione istituzionale della Giunta - Relazioni esterne della Giunta - titolo I - Spese correnti);

c) alle spese connesse alle attività di contrasto al doping e di controllo antidoping si fa fronte con gli stanziamenti della UPB 21041 (Turismo Sport Parchi - Sport - titolo I - Spese correnti).

Art. 23.

Interventi socio-sanitari a sostegno degli anziani non autosufficienti

1. Al fine di ottimizzare l'effetto degli interventi socio-sanitari a sostegno degli anziani non autosufficienti, gli indirizzi programmatici

sulla gestione delle risorse che la Regione a tal scopo destinato nell'anno 2004 per il finanziamento delle Aziende sanitarie regionali (ASR) e quale contributo agli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, sono disposti dalla giunta regionale su proposta degli assessori alla Sanità e alle politiche sociali.

2. Per rendere più efficienti ed efficaci gli interventi nel settore sociale e socio-sanitario la giunta regionale entro il 31 dicembre 2004 riferisce alla commissione competente in merito ai possibili interventi di riorganizzazione di tali settori.

Art. 24.

Rete regionale per le malattie rare

1. La Regione Piemonte istituisce, ad implementazione del Sistema sanitario regionale, la rete regionale per le malattie rare.

2. La misura è finanziata per l'esercizio in corso per 100.000,00 euro mediante gli stanziamenti della UPB 28011 (Programmazione sanitaria - titolo I - Spese correnti) che presenta la necessaria disponibilità.

Art. 25.

Interventi contro il randagismo

1. La Regione eroga ai comuni contributi regionali integrativi a quelli previsti dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 509, recante disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale) in materia di prevenzione del randagismo.

2. L'ammontare dei contributi è fissato per l'anno 2004 in 50 mila euro che vengono iscritti nel bilancio regionale nella UPB 27031 (Sanità pubblica - Sanità animale igiene degli allevamenti - titolo I - Spese correnti).

3. Alla copertura finanziaria si provvede con prelievo, di pari ammontare, dalla UPB 09011 (Bilanci e Finanze - Bilanci - titolo I - Spese correnti).

Capo VII

PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE

Art. 26.

Sviluppo del sistema aeroportuale regionale

1. Allo scopo di garantire la continuità operativa degli scali aeroportuali minori in vista del loro possibile rilancio nell'ambito del sistema aeroportuale regionale, la giunta regionale è autorizzata a compiere, anche in deroga all'art. 2 della legge regionale 6 dicembre 2002, n. 31 (Autorizzazione alla dismissione di partecipazioni minoritarie regionali in società per azioni), gli atti necessari a mantenere una partecipazione al capitale delle società concessionarie non superiore al 20 per cento.

2. Per sostenere l'impegno finanziario di cui al comma 1, a tal fine necessario, proporzionalmente commisurato a quello sostenuto dai principali enti locali territoriali presenti nella compagine sociale, è stanziata nell'UPB 08042 (Programmazione e statistica - Rapporti con società a partecipazione regionale - titolo II - Spese d'investimento), la somma di 2 milioni di euro, in termini di competenza e di cassa, per l'anno finanziario 2004.

3. Alla copertura della spesa si provvede mediante riduzione di pari importo dell'UPB 09012 (Bilanci e finanze - Bilanci - titolo II - Spese d'investimento) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004.

Art. 27.

Piano nazionale della sicurezza stradale

1. La Regione si impegna a cofinanziare la realizzazione del primo programma di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, istituito dall'art. 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali).

2. A tal fine, viene prevista nell'UPB 26022 (Trasporti Viabilità ed impianti fissi - Titolo II - Spese d'investimento) una spesa relativa alla quota di cofinanziamento regionale del Piano nazionale della sicurezza stradale con uno stanziamento per l'anno finanziario 2004 pari a 10 milioni di euro, in termini di competenza e di cassa.

3. Alla copertura della spesa si provvede mediante riduzione di pari importo delle dotazioni finanziarie dell'UPB 09012 (Bilanci - e finanze - Bilanci - Titolo II - Spese d'investimento) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004.

Art. 28.

Realizzazione di opere connesse al nodo ferroviario di Novara

1. La Regione si impegna a contribuire al finanziamento di opere di mitigazione ambientale e di un centro di interscambio passeggeri connessi alla realizzazione del nodo ferroviario di Novara, per un importo complessivo di 24,800 milioni di euro nel periodo 2004-2010.

2. I tempi e le modalità di erogazione del finanziamento sono definiti con un apposito accordo di programma tra la Regione e gli altri soggetti interessati.

3. Alla copertura della spesa per gli esercizi finanziari 2004, 2005 e 2006, complessivamente prevista in 11,480 milioni di euro, si provvede con le risorse stanziate all'interno dell'UPB 08032 (Programmazione statistica atti programmazione negoziata - titolo II - Spese d'investimento), per 2 milioni di euro nell'anno 2004, per 4,740 milioni di euro nell'anno 2005 e per 4,740 milioni di euro nell'anno 2006.

4. Alla copertura della spesa per gli anni successivi fino al 2010, complessivamente prevista in 13,320 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 2/2003.

Art. 29.

Agevolazioni per la mobilità dei portatori di handicap

1. Al fine di migliorare la mobilità dei portatori di handicap sui servizi ferroviari regionali e sulle ferrovie concesse è definito uno stanziamento annuale di 500 mila euro a titolo di contributo in conto capitale a favore delle aziende esercenti, entro la misura massima dell'80 per cento della spesa sostenuta (IVA esclusa), rispetto alle seguenti tipologie di intervento inerenti l'UPB 26032 (Trasporti - Trasporto pubblico locale - titolo II - Spese d'investimento):

a) interventi sul materiale rotabile per l'accessibilità ai portatori di handicap;

b) attrezzature mobili a terra nelle stazioni e a bordo sul materiale per l'accessibilità ai portatori di handicap.

2. Alla copertura della spesa di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione di pari importo dell'UPB 09012 (Bilanci e finanze - Bilanci - titolo II - Spese d'investimento).

Art. 30.

Interventi per la sicurezza sui servizi ferroviari

1. Al fine di garantire le necessarie condizioni di sicurezza agli utenti del trasporto ferroviario regionale è autorizzata la libera circolazione sui servizi ferroviari regionali e sulle ferrovie concesse agli agenti e funzionari delle Forze dell'Ordine, in attività di servizio, appartenenti ai Corpi di Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Corpo Forestale. Per compensare i mancati introiti da traffico è riconosciuto alle aziende, che esercitano i predetti servizi ferroviari, un contributo annuale entro il limite di spesa di 370.000,00 euro, iscritti nell'UPB 26031 (Trasporti - Trasporto pubblico locale - Titolo I - Spese correnti) tramite apposito protocollo di intesa fra le stesse e l'amministrazione regionale.

2. Alla copertura della spesa di cui al comma 1 si provvede con riduzione di pari importo dell'UPB 09011 (Bilanci e finanze - Bilanci - titolo I - Spese correnti).

Capo VIII

PROVVEDIMENTI IN MATERIE DIVERSE

Art. 31.

Interventi sui beni culturali

1. La Regione concorre alla realizzazione dell'opera di architettura contemporanea denominata «Chiesa del Sacro Volto» di Torino per un importo complessivo di 5 milioni di euro.

2. La spesa è in aggiunta agli stanziamenti della UPB 31992 (Beni culturali direzione - titolo II - Spese d'investimento) nella misura di un milione di euro per l'anno 2004 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2005 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2006.

3. Alla copertura si provvede con l'UPB 09012 (Bilanci e finanze - bilanci - titolo II - Spese d'investimento) per l'esercizio 2004 con riduzione di 1 milione di euro, per il 2005 con riduzione di 2,5 milioni di euro e per il 2006 con riduzione di 1,5 milioni di euro.

Art. 32.

Contributi per scuole materne

1. La Regione eroga ai comuni contributi per la realizzazione di lavori di adattamento e riadattamento nonché di ampliamento di edifici o locali destinati ad uso delle scuole materne comunali o convenzionate con uno stanziamento di 2 milioni di euro per l'anno 2004 da iscriversi nell'UPB 32022 (Attività culturali Istruzione Spettacolo - Edilizia scolastica - Titolo II - Spese d'investimento).

2. Alla copertura si provvede mediante riduzione di pari importo dell'UPB 09012 (Bilanci e finanze - bilanci - titolo II - spese d'investimento).

Art. 33.

Incremento del fondo per gli accordi di programma

1. La previsione complessiva di spesa dell'UPB 08032 (Programmazione e statistica Val. progetti prop. Atti programmazione negoziata - Titolo II - Spese d'investimento) è incrementata di 600 mila euro finalizzati al finanziamento del fondo per gli accordi di programma.

2. Alla copertura si provvede mediante riduzione di pari importo dell'UPB 09012 (Bilanci e finanze - Bilanci - titolo II - Spese d'investimento).

Art. 34.

Autorizzazione di limiti di impegno per la realizzazione del programma degli interventi nel settore irriguo

1. In sinergia al programma nazionale degli interventi nel settore idrico definito dall'art. 4, comma 35, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 e di 5 milioni di euro dall'anno 2006 per interventi regionali di accompagnamento ovvero compartecipazione alle spese di progettazione e realizzazione delle opere del programma nazionale stesso, nonché di opere accessorie nel settore irriguo, ai sensi dell'art. 29 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 (Interventi regionali in materia di Agricoltura e Foreste) e successive modificazioni e dell'art. 52 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 21 (Norme in materia di bonifica e d'irrigazione).

2. Coerentemente con le procedure previste dal programma nazionale degli interventi nel settore irriguo, la giunta regionale con propri provvedimenti definisce le procedure di presentazione e selezione dei programmi da parte degli enti interessati, le modalità di finanziamento e la predisposizione del programma regionale degli interventi previsti al comma 1.

3. Le opere finanziate ai sensi del comma 1 sono inserite nel piano regionale per le attività di bonifica e d'irrigazione di cui agli articoli 2 e 54 della legge regionale n. 21/1999.

Capo IX.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 35.

Norma transitoria

1. Fino alla approvazione, da parte dello Stato, delle disposizioni di finanziamento dei trasferimenti di risorse previsti in favore delle Regioni e degli Enti locali dai decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 112 in materia di conferimento di funzioni agli enti locali, 19 novembre 1997, n. 422, 23 dicembre 1997, n. 469, 4 giugno 1997, n. 143, 29 ottobre 1999, n. 443, relativi a conferimenti, non è possibile procedere all'assunzione di impegni ovvero alla liquidazione di spese sui relativi capitoli del bilancio regionale.

Art. 36.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 14 maggio 2004

GHIGO

04R0418

LEGGE REGIONALE 14 maggio 2004, n. 10.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2004-2006.

(Pubblicata nel 2° suppl. al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 19 del 18 maggio 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Stato di previsione dell'entrata

1. Il totale generale delle entrate di cui all'allegato A è approvato in euro 15.123.107.166,12 in termini di competenza e in euro 18.889.532.227,40 in termini di cassa.

2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione dei tributi istituiti dalla Regione, ed il versamento alla cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti nell'anno finanziario 2004.

Art. 2.

Stato di previsione della spesa

1. Il totale generale delle spese di cui all'allegato A è approvato in euro 15.123.107.166,12 in termini di competenza ed in euro 18.889.532.227,40 in termini di cassa.

2. È autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2004.

3. È autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l'anno 2004.

Art. 3.

Quadro generale riassuntivo

1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 2004 con i prospetti di cui all'art. 17 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) (Allegato A).

Art. 4.

Bilancio pluriennale

1. È approvato il bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2004-2006, allegato alla presente legge (Allegato B).

Art. 5.

Autorizzazione a contrarre mutui a ripiano del disavanzo

1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese, di cui si autorizza l'impegno, ed il totale delle entrate, che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio finanziario 2004, è autorizzata, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge regionale n. 7/2001, la contrazione di mutui per un importo di euro 1.096.052.540,65.

2. Le spese, al cui finanziamento è possibile provvedere mediante l'assunzione dei mutui a pareggio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004, sono esclusivamente quelle relative a spese di investimento.

3. I mutui sono stipulati ad un tasso massimo del 5 per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima dell'ammortamento di 30 anni.

4. La giunta regionale è autorizzata a provvedere alla stipulazione dei mutui predetti nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste ai commi 1, 2 e 3.

5. Agli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui suindicati, previsti in euro 71.300.000,00 per l'anno finanziario 2004 e per ciascuno degli anni finanziari successivi, si provvede con le somme che sono state iscritte nell'ambito delle disponibilità delle Unità previsionali di base UPB 09021 (Bilanci e finanze - ragioneria - Titolo I - spese correnti) e UPB 09023 (Bilanci e finanze - ragioneria - Titolo III - spese per rimborso di mutui e prestiti) del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006.

Art. 6.

Spese obbligatorie e d'ordine

1. Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della legge regionale n. 7/2001, quelle descritte nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione della spesa.

Art. 7.

Garanzie prestate dalla Regione

1. È approvato, ai sensi dell'art. 10, comma 13, della legge regionale n. 7/2001, il prospetto delle garanzie principali e sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti, di cui all'elenco n. 2 allegato allo stato di previsione della spesa.

Art. 8.

Fondi speciali

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 22 della legge regionale n. 7/2001, è autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2004:

a) del fondo denominato: «Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali», individuato nell'UPB 09011 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo I - spese correnti);

b) del fondo denominato: «Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti attinenti ad ulteriori programmi di sviluppo», individuato nella UPB 09012 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo II - spese di investimento).

Art. 9.

Accordi di programma e cofinanziamenti programmi comunitari

1. È approvato il fondo di cui alla UPB 0832 (Programmazione e statistica - valutazione progetti proposte atti programmazione negoziata - titolo II - spese di investimento) per la partecipazione finanziaria ad accordi di programma.

2. È approvato il fondo di cui alla UPB 09012 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo II - spese di investimento) per il cofinanziamento dei programmi comunitari.

3. È autorizzato con provvedimento amministrativo il prelievo dai fondi di cui ai commi 1 e 2 delle somme occorrenti per istituire appositi capitoli di spesa relativi al finanziamento dei singoli accordi e al cofinanziamento dei singoli programmi comunitari.

Art. 10.

Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa

1. Il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa di cui all'art. 20 della legge regionale n. 7/2001, destinato a far fronte al maggior fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio finanziario 2004, sui singoli capitoli di spesa, è determinato in euro 278.573.088,17 ed è iscritto nella UPB 09011 (Bilanci e finanze - Bilanci - titolo I - spese correnti).

Art. 11.

Fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali vincolati

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2004 è iscritto nella UPB 09011 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo I - spese correnti) il fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali vincolati pari ad euro 340.223.747,59 in termini di competenza e di euro 238.650.659,42 in termini di cassa.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2005 è iscritto nella UPB 09012 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo II - spese di investimento) il fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali pari ad euro 794.296.651,55 in termini di competenza.

3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2006 è iscritto nella UPB 09012 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo II - spese di investimento) il fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali pari ad euro 700.000.000,00 in termini di competenza.

4. Dal fondo di riserva di cui ai commi 1, 2, 3, in attuazione al disposto dell'art. 24 della legge regionale n. 7/2001, sono prelevate, con provvedimento amministrativo, le somme occorrenti ad integrare gli stanziamenti o ad istituire appositi capitoli per consentire la reiscrizione delle economie o delle somme non più conservabili nel conto dei residui passivi relative a previsioni di spesa derivanti da assegnazioni statali e comunitarie a destinazione vincolata.

Art. 12.

Utilizzo dell'avanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2003

1. L'avanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2003, determinato in euro 582.901.183,04 ed applicato al bilancio di previsione per l'anno 2004, è utilizzato per la copertura del fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali vincolati iscritto nella UPB 09011 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo I - spese correnti) per l'importo di euro 340.223.747,59 mentre la differenza è utilizzata a copertura di spese regionali.

Art. 13.

Variazioni compensative

1. Per l'anno finanziario 2004 sono consentite variazioni fra loro compensative, mediante atto amministrativo, tra le Unità previsionali di base quando:

- a) siano da compensare, per i relativi pagamenti, le quote interesse e le quote in capitale delle rate di ammortamento dei mutui;
b) occorra, per una migliore definizione delle UPB, spostare i capitoli tra le diverse UPB.

Art. 14.

Variazione ai capitoli di spesa delle partite di giro

1. La giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio provvedimento, le variazioni ai capitoli di spesa, delle partite di giro in relazione agli accertamenti sui corrispondenti capitoli di entrata ed entro i limiti tassativi di importo degli accertamenti stessi.

Art. 15.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 45 dello statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 14 maggio 2004

GHIGO

04R0419

LEGGE REGIONALE 18 maggio 2004, n. 11.

Misure straordinarie per i presidi ospedalieri della Commissione istituti ospitalieri valdesi (CIOV).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 20 del 20 maggio 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Piemonte, considerato l'alto valore sociale dell'attività svolta, garantisce il mantenimento dei livelli di prestazione erogati dai presidi ospedalieri della Commissione istituti ospitalieri valdesi, (CIOV), e ne promuove, mediante la loro acquisizione, «l'integrazione nel sistema delle aziende sanitarie regionali con le modalità di cui all'art. 2.

Art. 2.

Modalità attuative

1. Per la realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 1, e per le finalità di cui all'art. 3, la giunta regionale è autorizzata ad acquisire dalla CIOV la proprietà dei complessi immobiliari costituiti dai presidi Ospedalieri di Pomaretto e Torre Pellice e dall'Ospedale evangelico valdese di Torino, unitamente a tutti i beni mobili, le immobilizzazioni immateriali e le scorte che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano destinate, sulla base delle scritture inventariali, all'esercizio delle attività dei medesimi presidi, per destinarle al patrimonio delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti. È esclusa l'acquisizione dei beni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono già stati dalla CIOV affidati in uso gratuito alla Azienda sanitaria locale n. 10 di Pinerolo e di quelli che, dopo l'affidamento in uso gratuito all'azienda medesima, sono già stati da questa restituiti.

2. Le funzioni di assistenza specialistica ambulatoriale e di ricovero ospedaliero, già attribuite ai presidi della CIOV ai sensi della legge regionale 12 dicembre 1997, n. 61 (Norme per la programmazione sanitaria e per il Piano sanitario regionale per il triennio 1997-1999), sono riassegnate alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, nel termine di cui all'art. 4 comma 2.

3. Le assegnazioni di fondi in conto capitale relative alla seconda fase del programma pluriennale di edilizia sanitaria di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988), anche se non ancora utilizzate per i pagamenti, conservano la loro destinazione originaria e, con deliberazione di giunta regionale, sono attribuite alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti alle quali, ai sensi dell'art. 3, sono trasferiti i presidi ospedalieri cui gli interventi si riferiscono. Le aziende sanitarie locali provvedono al completamento degli interventi apportando gli aggiornamenti e le modificazioni ritenute necessarie.

Art. 3.

Presidi ospedalieri della CIOV

1. Le attività aziendali della CIOV ed i beni immobili, i beni mobili, le immobilizzazioni immateriali e le scorte che dalle scritture inventariali risultano destinati all'esercizio delle attività medesime nei presidi ospedalieri di Torre Pellice, Pomaretto e Torino, sono acquisiti dall'amministrazione regionale e sono trasferiti al patrimonio delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti che, in coerenza con le indicazioni di programmazione regionale, tenuto conto delle previsioni di cui all'art. 5, provvedono all'integrazione delle funzioni svolte dai presidi all'interno della propria organizzazione attraverso, le necessarie variazioni ai propri atti di organizzazione assunti a norma dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche.

2. Il rapporto di lavoro del personale dipendente in servizio presso i presidi di cui al comma 1 prosegue, senza soluzioni di continuità, con le aziende sanitarie locali territorialmente competenti. Con provvedimento di giunta regionale, sulla base della ricognizione di cui all'art. 4, è disposta, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dei Contratti collettivi nazionali di lavoro, l'assegnazione definitiva del personale all'azienda di destinazione. Sono fatti salvi gli atti di trasferimento di personale già efficaci alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'acquisizione da parte della giunta regionale dei complessi immobiliari ospedalieri di Pomaretto e Torre Pellice e dell'Ospedale evangelico valdese di Torino è disposta previa stima del loro valore sulla base di una perizia tecnica giurata, asseverata.

4. L'acquisizione dei beni mobili, delle immobilizzazioni immateriali e delle scorte, valutati al valore netto attestato dai documenti contabili, è disposta sulla base della ricognizione di cui all'art.4.

5. I provvedimenti della giunta regionale di trasferimento dei beni di cui al comma 1 costituiscono titolo per la trascrizione nei pubblici registri ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino alla data di trasferimento definitivo della proprietà, i beni di cui al presente comma restano attribuiti alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti che, sulla base di specifico accordo con la CIOV, ne assumono la diretta gestione ai sensi dell'art. 4, comma 2.

6. Gli stanziamenti regionali destinati all'acquisizione dei beni, così come valutati ai sensi dei commi 3 e 4, confluiscono nella dotazione finanziaria per la gestione liquidatoria di cui all'art. 6.

7. I debiti ed i crediti della CIOV, quali risultano dalle scritture contabili e sino alla data di acquisizione definitiva della proprietà da parte della Regione Piemonte dei complessi immobiliari e degli altri beni indicati nel presente articolo, esclusi i debiti di natura fiscale e previdenziale giuridicamente non trasferibili a terzi ed i crediti e debiti che, alla medesima data, sono oggetto di contestazione in sede giudiziale, sono trasferiti in capo alla Regione Piemonte che provvede alla relativa gestione liquidatoria con le modalità di cui all'art. 6, sollevando la CIOV e gli altri coobbligati, anche in qualità di garanti, da eventuali richieste di pagamento rivolte nei loro confronti da creditori.

8. Non formano oggetto di cessione alla Regione Piemonte, ai sensi del comma 7, i debiti di natura fiscale e previdenziale non trasferibili a terzi, che sono stimati in euro 10.000.000,00 salvo quanto disposto dall'art. 6, comma 2.

Art. 4.

Ricognizione straordinaria

1. Per le finalità di cui all'art. 3, il legale rappresentante della CIOV, in contraddittorio con il commissario preposto alla gestione liquidatoria di cui all'art. 6, provvede:

a) alla ricognizione delle dotazioni organiche del personale, individuato nominativamente, per posizione e struttura organizzativa;

b) alla individuazione dei beni immobili oggetto di trasferimento;

c) alla ricognizione dei beni mobili, suddivisi per sede o presidio di assegnazione con precisazione dei titoli di provenienza e del valore, delle immobilizzazioni immateriali e delle scorte;

d) alla adozione di ogni altro atto o adempimento richiesto dalla giunta regionale e propedeutico al puntuale avvio delle attività presso le aziende medesime.

2. Dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende sanitarie locali territorialmente competenti, nelle more dei provvedimenti di assegnazione definitiva del personale e di definitivo trasferimento della proprietà dei beni di cui all'art. 3, assumono a proprio carico ogni onere di gestione. L'azienda sanitaria locale territorialmente competente subentra in tutti i contratti in corso presso il Presidio ospedaliero evangelico valdese di Torino, ivi compresi i contratti di lavoro autonomo e di prestazione d'opera professionale. Sono fatti salvi i trasferimenti di gestione già efficaci alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Disposizioni straordinarie

1. Nell'ambito dell'organizzazione delle aziende sanitarie locali, è riconosciuta la specificità dei presidi ospedalieri di Torre Pellice, Pomaretto e Torino e ne è salvaguardata l'identità valdese con le modalità stabilite da un apposito protocollo, definito, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tra la Regione Piemonte e la Tavola valdese. Per le medesime finalità, nello sviluppo della gestione sperimentale delle attività di cui al comma 2, è promosso il pieno coinvolgimento di un ente ecclesiastico valdese indicato dalla Tavola valdese, degli enti locali e delle aziende sanitarie regionali metropolitane.

2. Fatti salvi i principi, di cui al comma 1, sino alla completa ridefinizione, da parte dell'azienda sanitaria regionale territorialmente competente, dell'organizzazione del presidio ospedaliero evangelico valdese di Torino, è autorizzata la prosecuzione delle forme di gestione sperimentale delle attività in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, anche a salvaguardia dei percorsi diagnostico terapeutici. La successiva prosecuzione di forme sperimentali di gestione delle attività sanitarie è subordinata al procedimento autorizzativo di cui all'art. 9-bis del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche.

Art. 6.

Gestione liquidatoria

1. Per la definizione di tutti i rapporti attivi e passivi, di carattere contrattuale, finanziario e patrimoniale relativi ai periodi antecedenti la data di definitivo trasferimento dei beni e del personale alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, con esclusione dei debiti di natura fiscale e previdenziale non trasferibili a terzi di cui all'art. 3, comma 7, la giunta regionale, nei termini di cui all'art. 4, comma 2, nomina un commissario preposto alla gestione liquidatoria e determina le modalità per l'esercizio della funzione.

2. Nel caso i debiti giuridicamente non trasferibili a terzi, di cui all'art. 3, comma 8, eccedano il contributo di cui all'art. 8, comma 2, il consiglio regionale, su proposta della giunta e a seguito di motivata e conforme richiesta della CIOV, potrà autorizzare l'erogazione di ulteriori contributi straordinari a favore della commissione medesima.

3. Nel caso in cui l'esposizione debitoria cagioni spese eccedenti l'ammontare complessivamente determinato nella disposizione finanziaria di cui all'art. 8, comma 3, il consiglio regionale, sulla base della relazione di cui all'art. 7, comma 3, lettera d), valuta la necessità di mettere a disposizione ulteriori fondi per il completamento della gestione liquidatoria e, nel caso, ne autorizza l'erogazione.

Art. 7.

Clausola valutativa

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale presenta al consiglio regionale una relazione che espliciti il livello delle prestazioni sanitarie erogate dai presidi ospedalieri oggetto di trasferimento attraverso i seguenti parametri:

a) numero delle prestazioni sanitarie, suddivise per specialità, erogate in regime ambulatoriale, di day hospital e di ricovero ordinario;

b) riconversioni organizzative adottate e valutazione dei nuovi servizi.

2. Gli elementi di analisi di cui al comma 1 sono valutati in comparazione ai parametri considerati in sede di assegnazione del budget a favore della CIOV per l'anno 2003.

3. Entro il termine di cui al comma 1 la giunta regionale presenta una relazione che rendiconta:

a) I risultati di gestione in termini cronologici e quantitativi, del contributo straordinario erogato alla CIOV a copertura dei debiti di cui all'art. 3, comma 8;

b) lo stato di attuazione delle procedure di acquisizione del patrimonio mobiliare ed immobiliare;

c) il numero di dipendenti, suddivisi per ruolo e qualifica professionale, trasferiti negli organici delle aziende sanitarie locali di riferimento ed incidenza percentuale degli stessi sulle piante organiche di ciascuna azienda;

d) i risultati della gestione liquidatoria di cui all'art. 6.

4. La rendicontazione della gestione liquidatoria di cui al comma 3, lettera d), avviene con periodicità annuale.

Art. 8.

Disposizione finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge è stimata una spesa complessiva di euro 40.000.000,00.

2. La Regione Piemonte, entro la data di acquisizione dei beni di cui all'art. 3, eroga alla CIOV un contributo, straordinario, a fronte di oneri finanziari pregressi, di euro 10.000.000,00. Il contributo grava sul bilancio regionale dell'anno 2004, nell'UPB 28051.

3. Gli oneri per l'acquisizione dei beni di cui all'art. 3, stimati in non più di euro 20.000.000,00, gravano sui bilanci regionali, nell'UPB 9012, rispettivamente per euro 10.000.000,00 nel 2004 e per euro 10.000.000,00 nel 2005 e sono destinati alla gestione liquidatoria di cui all'art. 6. Per la gestione medesima è stanziata l'ulteriore somma di euro 10.000.000,00 che grava sui bilanci regionali, nell'UPB 28051, rispettivamente per euro 5.000.000,00 nel 2004 e per euro 5.000.000,00 nel 2005.

Art. 9.

U r g e n z a

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45, comma 6, dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge della Regione Piemonte.

Torino, 18 maggio 2004

GHIGO

04R0420

Testo di legge di revisione statutaria approvato in seconda votazione a norma dell'art. 123 della Costituzione «Statuto della Regione Piemonte». Approvato dal consiglio regionale con prima deliberazione in data 6 agosto 2004 e con seconda deliberazione in data 19 novembre 2004.

(Pubblicata nel 4° suppl. al *Bollettino ufficiale della Regione Piemonte* n. 47 del 25 novembre 2004)

Pubblicazione effettuata ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 13 ottobre 2004, n. 22 (Disciplina del referendum popolare ai sensi dell'art. 123 della Costituzione).

IL CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERA

Preambolo.

Il Piemonte, Regione autonoma nell'unità e indivisibilità della Repubblica italiana, nel quadro dei principi dell'Unione europea, ispirandosi ai principi della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo;

Proclamando la sua fedeltà alla Carta costituzionale fondata sui valori propri della Liberazione e della democrazia riconquistata dal nostro Paese;

Riaffermando il proprio impegno e la propria vocazione alla libertà, alla democrazia, alla tolleranza, all'uguaglianza, alla solidarietà e alla partecipazione, coerentemente al rispetto della dignità della persona umana e dei valori delle sue comunità;

Perseguendo per la sua storia multiculturale e religiosa, per il suo patrimonio spirituale e morale proprio sia della cultura cristiana sia di quella laica e liberale, nel rispetto della laicità delle Istituzioni, le finalità politiche e sociali atte a garantire il pluralismo in tutte le sue manifestazioni;

Riconoscendo che attraverso gli enti locali, le autonomie funzionali, le formazioni sociali, culturali, politiche ed economiche si realizza la partecipazione dei cittadini alle funzioni legislative e amministrative secondo il principio di sussidiarietà;

Promuovendo il riconoscimento e la valorizzazione delle identità culturali, delle specificità linguistiche e delle tradizioni storico-locali che caratterizzano il suo territorio;

Promuovendo nel rispetto della vocazione del territorio, la tutela dell'ambiente e la salvaguardia dei beni naturalistici e assicurando il riconoscimento dei diritti degli animali;

Assumendo, come valori fondanti, l'educazione alla pace e alla nonviolenza; la cultura dell'accoglienza, della coesione sociale e della pari dignità di genere; l'integrazione e la cooperazione tra i popoli;

Operando a favore delle fasce più deboli della popolazione mediante il superamento delle cause che ne determinano la disuguaglianza sociale; riconoscendo e sostenendo il ruolo della famiglia;

Adotta il presente statuto regionale.

TITOLO I

PRINCIPI, FONDAMENTALI

Art. 1.

La Regione Piemonte

1. Il Piemonte è Regione autonoma nell'unità, e indivisibilità della Repubblica italiana, secondo le norme e principi della Costituzione e dello statuto, del quadro dei principi definiti dall'Unione europea.

2. La Regione Piemonte comprende i territori delle province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli.

3. La città di Torino è capoluogo della Regione ed è sede del consiglio e della giunta regionale.

4. La bandiera, il gonfalone e lo stemma della Regione Piemonte sono disciplinati con legge regionale.

Art. 2.

Autonomia e partecipazione

1. La Regione opera nell'ambito dei poteri riconosciuti dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato ed esercita la propria autonomia per realizzare l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica, economica e sociale della comunità regionale e nazionale.

2. La Regione riconosce che la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche, alla funzione legislativa ed amministrativa e al controllo dei poteri pubblici è condizione essenziale per lo sviluppo della vita democratica e per la salvaguardia dei diritti di uguaglianza e di libertà di tutti i cittadini.

3. La Regione valorizza il costituirsi di ogni associazione che intende concorrere con metodo democratico alla vita della Regione e in particolare sostiene le iniziative per la realizzazione dei diritti e favorisce le forme di solidarietà sociale, l'associazionismo e il volontariato, assicurandone la partecipazione e la consultazione nello svolgimento delle funzioni regionali.

4. La Regione coinvolge nelle scelte legislative e di governo il sistema degli enti locali e consulta, ritenendo il loro apporto elemento fondamentale della politica regionale, i sindacati dei lavoratori, le organizzazioni di categoria, le formazioni sociali, le istituzioni culturali, le associazioni, le autonomie funzionali e gli organismi in cui si articola la comunità regionale e, quando la materia lo richieda, gli elettori della Regione secondo le forme previste dallo statuto e dal regolamento.

5. La Regione predispone indagini conoscitive sulle materie di sua competenza anche a mezzo di organi e strumenti di consultazione e ricerca.

Art. 3.

Principio di sussidiarietà

1. La Regione conforma la propria azione ai principi di autonomia, sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione.

2. La Regione, ispirandosi al principio di sussidiarietà, pone a fondamento della propria attività legislativa, amministrativa e di programmazione la collaborazione con le province, i comuni e le comunità montane nonché con le autonomie funzionali e con le rappresentanze delle imprese e dell'associazionismo per realizzare un coordinato sistema delle autonomie.

3. La partecipazione del sistema degli enti locali all'attività della Regione è assicurata dal consiglio delle autonomie locali.

4. La Regione favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale e valorizza le forme di cooperazione, a carattere di mutualità e senza fini speculativi, di solidarietà sociale, l'associazionismo e il volontariato, assicurandone la partecipazione e la consultazione nello svolgimento delle funzioni regionali.

Art. 4.

Programmazione

1. La Regione esercita la propria azione legislativa, regolamentare e amministrativa al fine di indirizzare e guidare lo sviluppo economico e sociale del Piemonte verso obiettivi di progresso civile e democratico.

2. La Regione, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione e della collaborazione istituzionale, perseguendo il raccordo tra gli strumenti di programmazione della Regione, delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni collinari.

3. La Regione si propone di suscitare e valorizzare tutte le energie, di utilizzare tutte le risorse e di favorire tutti gli apporti nel determinare e soddisfare le esigenze della comunità regionale.

Art. 5.

Sviluppo economico e sociale

1. La Regione persegue la riduzione delle disuguaglianze e agisce responsabilmente nei confronti delle generazioni future.

2. La Regione concorre all'ampliamento delle attività economiche, nel rispetto dell'ambiente e secondo i principi dell'economia sostenibile; tutela la dignità del lavoro, valorizza il ruolo dell'imprenditoria, dell'artigianato e delle professioni, contribuisce alla realizzazione della piena occupazione, anche attraverso la formazione e l'innovazione economica e sociale. Promuove lo sviluppo della cooperazione. Tutela i consumatori, incentiva il risparmio e gli investimenti, sostiene lo sviluppo delle attività economiche, garantisce la sicurezza sociale e salvaguarda la salute e la sicurezza alimentare. A tal fine la Regione predispone, nell'ambito delle competenze previste dal Titolo V della Costituzione, accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato per la realizzazione di iniziative di cooperazione e partenariato nonché di solidarietà internazionale.

Art. 6.

Patrimonio naturale

1. La Regione valorizza il paesaggio e le bellezze naturali, garantisce a tutti la fruizione, agisce contro le fonti d'inquinamento, sostiene la ricerca e l'uso di risorse energetiche ecocompatibili e rinnovabili, adotta misure di salvaguardia dalle calamità naturali ed atmosferiche. Predisporre sistemi di prevenzione e piani di difesa del suolo, di sistemazione idrogeologica, di bonifica, di utilizzazione delle risorse idriche e di riassetto territoriale. Si adopera affinché le fonti di energia, la flora e la fauna siano tutelati; istituisce i parchi, le riserve naturali e gli ecomusei.

2. La Regione riconosce il rispetto dei diritti degli animali, promuovendone la cura e la presenza nel proprio territorio al fine di garantire una corretta convivenza con l'uomo.

Art. 7.

Patrimonio culturale

1. La Regione valorizza le radici storiche, culturali, artistiche e linguistiche del Piemonte e, in particolare, salvaguarda l'identità della comunità secondo la storia, le tradizioni e la cultura.

2. La Regione coopera con lo Stato, nei limiti e con le modalità previste dalla legge statale, alla tutela dei beni culturali.

3. La Regione salvaguarda le minoranze culturali e religiose nel rispetto delle diversità.

4. La Regione tutela e promuove l'originale patrimonio linguistico della comunità piemontese, nonché quello delle minoranze occitana, franco-provenzale e walser.

5. La Regione valorizza il legame con la comunità dei piemontesi nel mondo, sostiene i rapporti culturali ed economici, favorisce il più ampio processo di conservazione delle radici delle identità storico-piemontesi.

Art. 8.

Territorio

1. La Regione tutela l'assetto del territorio nelle sue componenti ambientale, paesaggistica, architettonica e ne valorizza la naturale vocazione.

2. La Regione riconosce la specificità dei territori montani e collinari e prevede politiche di intervento a loro favore, al fine di assicurare le opportunità di sviluppo e la conservazione del particolare ecosistema. Individua nelle comunità montane e nelle unioni di comuni collinari, l'organizzazione dei comuni atta a rendere effettive le misure di sostegno ai territori montani e collinari.

3. La Regione riconosce condizioni speciali di autonomia nella gestione delle funzioni e delle risorse alle Province con prevalenti caratteristiche montane.

Art. 9.

Tutela della salute dei cittadini

1. La Regione promuove e tutela il diritto alla salute delle persone e della comunità.

2. La Regione organizza gli strumenti più efficaci per tutelare la salute e garantire la qualità degli ambienti di vita e di lavoro.

3. Il sistema sanitario regionale opera nel quadro del Sistema sanitario nazionale.

Art. 10.

Diritto all'abitazione e tutela del consumatore

1. La Regione riconosce e promuove il diritto all'abitazione.

2. La Regione, nel tutelare il consumatore, promuove la pluralità dell'offerta, la correttezza dell'informazione, la sicurezza e la qualità dei prodotti e favorisce lo sviluppo di associazioni tra i consumatori.

Art. 11.

Diritti sociali

1. La Regione riconosce e promuove i diritti di tutti e, in particolare, delle fasce più deboli della popolazione e promuove il rispetto di tutti i diritti riconosciuti dall'ordinamento agli immigrati, agli apolidi, ai profughi e ai rifugiati.

2. La Regione tutela, in particolare, l'infanzia, i minori, gli anziani e i diversamente abili e si adopera per una loro esistenza libera e dignitosa.

3. La Regione opera per rimuovere le cause che determinano le disuguaglianze e il disagio.

Art. 12.

Informazione

1. La Regione riconosce quale presupposto della partecipazione l'informazione sui programmi, le decisioni e gli atti di rilevanza regionale e promuove a tal fine l'istituzione di mezzi e strumenti idonei.

2. La Regione garantisce l'informazione più ampia e plurale sulla propria attività come presupposto per promuovere e favorire la partecipazione dei cittadini alla vita della comunità regionale.

3. La Regione favorisce e tutela il più ampio pluralismo dei mezzi di informazione e garantisce i diritti degli utenti.

Art. 13.

Pari opportunità

1. La Regione garantisce le pari opportunità tra donne e uomini e opera per rimuovere, con apposite leggi e provvedimenti, ogni ostacolo che impedisce la piena parità nella vita sociale, politica, culturale ed economica.

2. La legge assicura uguali condizioni di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive nonché negli enti, negli organi e in tutti gli incarichi di nomina del consiglio e della giunta regionale.

Art. 14.

Istruzione e ricerca

1. La Regione garantisce e promuove per tutti il diritto allo studio e alla formazione, volto ad assicurare, per il raggiungimento dei gradi più alti dell'istruzione, maggiori opportunità personali di crescita culturale e civile, rimuovendo gli ostacoli che ne limitano l'accesso.

2. La Regione sostiene ed incentiva la ricerca anche in collegamento con università, fondazioni e istituti di ricerca.

Art. 15.

Relazioni internazionali e rapporti con l'Unione europea

1. La Regione, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato, concorre alla determinazione delle politiche dell'Unione europea, partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvede all'attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e comunitari.

2. Nelle materie di sua competenza la Regione conclude accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme stabiliti dalle leggi dello Stato.

3. La Regione adatta tempestivamente la legislazione ai principi e agli obblighi contenuti nella normativa comunitaria e direttamente applicabili.

4. La Regione partecipa agli organi dell'Unione europea che ne prevedono la rappresentanza.

5. La Regione sostiene la politica transfrontaliera degli enti locali.

TITOLO II

ORGANI E FUNZIONI

Capo I

ORGANI DELLA REGIONE

Art. 16.

Organi della Regione

1. Sono organi della Regione: il consiglio regionale, il Presidente della giunta e la giunta regionale.

Capo II

CONSIGLIO REGIONALE

Art. 17.

consiglio regionale

1. Il consiglio regionale è composto da sessanta consiglieri.

2. Il consiglio è eletto a suffragio universale e diretto, con voto libero, uguale, personale e segreto, da tutti i cittadini che hanno compiuto la maggiore età e che risiedono nel territorio della Regione.

3. Le norme sulla composizione, l'elezione, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità, di decadenza dei consiglieri, sono stabilite con legge regionale nel quadro dei principi fondamentali definiti dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato.

4. La legge elettorale regionale e le sue modifiche sono approvate con la maggioranza dei tre quinti dei consiglieri assegnati al consiglio.

Art. 18.

Consiglieri regionali

1. Lo *status* di consigliere regionale si acquisisce al momento della proclamazione. I consiglieri entrano nell'esercizio delle proprie funzioni alla prima seduta del consiglio.

2. I consiglieri rappresentano l'intera Regione ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato.

3. I consiglieri non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

4. I consiglieri presentano proposte di legge, interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno e proposte di deliberazione.

5. Le indennità dei consiglieri sono stabilite con legge regionale.

Art. 19.

Diritto di accesso dei consiglieri regionali

1. I consiglieri regionali, ai fini dell'espletamento del loro mandato, hanno diritto di ottenere dagli uffici della Regione, dagli enti e dalle aziende da essa istituiti le informazioni e i documenti connessi all'attività della Regione.

2. I consiglieri hanno facoltà di richiedere e ottenere la visione anche degli atti e dei documenti che in base alla legge sono qualificati come riservati, fermo restando l'obbligo di mantenere la riservatezza.

Art. 20.

Prima seduta del consiglio regionale

1. Il consiglio tiene la sua prima seduta il primo giorno non festivo della terza settimana successiva al completamento delle operazioni di proclamazione degli eletti, su convocazione del Presidente del consiglio regionale uscente, con avvisi da inviarsi almeno cinque giorni prima della seduta.

2. Il consiglio si riunisce comunque, di diritto alle ore dodici del sessantesimo giorno successivo alla data delle elezioni. Finché non si è riunito il nuovo consiglio sono prorogati i poteri di quello uscente.

3. La presidenza provvisoria del consiglio è assunta dal consigliere più anziano d'età.

4. Il consiglio come primo atto procede alla elezione del presidente e dell'ufficio di presidenza.

Capo III

ORGANI DEL CONSIGLIO REGIONALE

Art. 21.

Organi del consiglio regionale

1. Sono organi del consiglio regionale:

- a) il presidente;
- b) l'ufficio di presidenza;
- c) i gruppi consiliari;
- d) le giunte e le commissioni consiliari.

Art. 22.

Elezione dell'ufficio di presidenza

1. L'ufficio di presidenza è composto dal presidente, da due vice presidenti, da tre segretari.

2. L'ufficio di presidenza deve essere composto in modo da assicurare la rappresentanza delle minoranze.

3. L'elezione del presidente del consiglio regionale ha luogo a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta componenti il consiglio. Se nessun candidato ottiene tale maggioranza, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, in caso di parità, è eletto il più anziano di età.

4. Alla elezione dei vice presidenti e dei segretari si procede con votazioni separate e ciascun consigliere vota, a scrutinio segreto, con le modalità stabilite dal regolamento.

5. L'ufficio di presidenza resta in carica trenta mesi e i suoi componenti sono rieleggibili. Il rinnovo, alla scadenza prevista dallo statuto, investe l'intero ufficio.

Art. 23.

Presidente del consiglio regionale

1. Il Presidente rappresenta il consiglio regionale, lo convoca, lo presiede, ne dirige i lavori ed esercita le funzioni secondo le modalità stabilite dalle leggi, dallo statuto e dal regolamento.

Art. 24.

Gruppi consiliari

1. Tutti i consiglieri regionali devono appartenere ad un gruppo consiliare, secondo le norme del regolamento. Ogni gruppo elegge un presidente che ne dirige l'attività.

2. Il consiglio regionale assicura ai singoli gruppi la disponibilità di strutture e personale e assegna loro contributi a carico del proprio bilancio.

Art. 25.

Convocazione del consiglio regionale e ordine del giorno

1. La convocazione del consiglio regionale e l'ordine del giorno delle sedute sono fissati dal presidente del consiglio, secondo le norme e le modalità stabilite dallo statuto e dal regolamento.

2. La programmazione dei lavori del consiglio garantisce il rispetto delle prerogative stabilite dallo statuto a tutela delle minoranze.

Art. 26.

Attribuzioni del consiglio regionale

1. Il consiglio, regionale rappresenta il Piemonte.

2. Il consiglio ha la potestà legislativa e il suo esercizio non può essere delegato. Svolge la funzione di indirizzo e di controllo sull'attività della giunta regionale.

3. Il consiglio svolge le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato, dallo statuto e dalle leggi regionali.

Art. 27.

Esercizio della potestà regolamentare

1. La Regione esercita la potestà regolamentare.

2. Nelle materie di competenza legislativa regionale la potestà regolamentare spetta alla giunta regionale, secondo i principi e le modalità dettati dalla legge regionale, salvo nei casi in cui essa sia riservata dalla legge al consiglio regionale.

3. Il consiglio esercita la potestà regolamentare delegata alla Regione nelle materie di competenza esclusiva statale.

4. I regolamenti di attuazione e di esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'unione europea sono approvati dalla giunta previo parere obbligatorio della commissione consiliare competente.

5. Il consiglio, nelle materie non riservate alla legge regionale dalla costituzione o dallo statuto, ha facoltà di autorizzare la giunta ad adottare regolamenti di delegificazione. La legge che determina le norme generali regolatrici della materia individua quali disposizioni di legge sono abrogate, con effetto dall'entrata in vigore del regolamento. Le materie oggetto di legislazione concorrente non possono essere delegificate.

6. Nell'esercizio della potestà regolamentare la Regione rispetta l'autonomia normativa degli enti locali.

7. I regolamenti sono pubblicati entro dieci giorni dalla loro emanazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che, per ragioni d'urgenza, il regolamento stesso stabilisca un termine diverso.

Art. 28.

Altre attribuzioni del consiglio regionale

1. Il consiglio regionale inoltre esercita le funzioni relative:

- a) alla programmazione;
- b) alle politiche economiche;
- c) ai tributi e alla contabilità;
- d) alle nomine, salvo quelle attribuite al presidente della giunta regionale e alla giunta;
- e) ai referendum;
- f) ai rapporti istituzionali;
- g) ai principi di organizzazione del personale regionale.

2. Il consiglio elegge nel proprio seno tre delegati della Regione, di cui uno espressione delle minoranze, per l'elezione del Presidente della Repubblica.

3. Il consiglio adotta ogni altra deliberazione per la quale la legge richieda l'approvazione del consiglio o stabilisca la generica attribuzione alla Regione.

Art. 29.

Autonomia funzionale e contabile del consiglio regionale

1. Il consiglio regionale, nell'esercizio delle sue funzioni e nell'espletamento delle sue attività, ha autonomia funzionale, finanziaria, contabile, organizzativa, patrimoniale e negoziale.

2. Il bilancio e il rendiconto del consiglio sono deliberati dall'ufficio di presidenza, approvati dal consiglio e allegati al bilancio e al rendiconto della Regione.

Art. 30.

Commissioni consiliari permanenti

1. Il consiglio regionale istituisce, secondo le disposizioni del regolamento, commissioni permanenti composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi consiliari.

2. Il presidente del consiglio stabilisce la composizione numerica delle commissioni e comunica al consiglio la costituzione delle stesse, in relazione alle designazioni dei gruppi consiliari.

3. Le commissioni permanenti sono costituite per l'esame preventivo di progetti di legge. Alle commissioni può essere demandato l'esame preventivo di deliberazioni di competenza del consiglio.

4. Le commissioni svolgono la loro attività in sede referente, legislativa e redigente, secondo le disposizioni del regolamento. Si riuniscono inoltre per esprimere pareri, per ascoltare e discutere le comunicazioni della giunta regionale, nonché per esercitare le funzioni di indirizzo e di controllo.

5. Le commissioni, previa autorizzazione dell'ufficio di presidenza del consiglio, svolgono indagini conoscitive su argomenti determinati, ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività della Regione.

Art. 31.

commissioni speciali

1. Il consiglio regionale istituisce:

a) commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive e in generale di esaminare, per riferire al consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività della Regione;

b) commissioni di inchiesta su materie di interesse pubblico alle quali i titolari degli uffici della Regione, di enti e aziende da essa dipendenti hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto d'ufficio.

2. Il regolamento stabilisce le modalità di funzionamento delle commissioni.

3. Le commissioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono presiedute da un consigliere di minoranza.

Art. 32.

Poteri di consultazione delle commissioni

1. Le commissioni permanenti e speciali hanno facoltà di sentire, in funzione della materia trattata, i rappresentanti e i dirigenti degli enti locali, i sindacati dei lavoratori, le organizzazioni di categoria, le associazioni, le istituzioni scientifiche e culturali e gli altri organismi sociali.

2. Le commissioni possono avvalersi di esperti, entro i limiti fissati dal regolamento o deliberati dal consiglio regionale.

3. È esclusa in ogni caso la partecipazione e la presenza di membri estranei al consiglio alle sedute delle commissioni in cui si procede alla stesura e all'approvazione di documenti, relazioni e pareri.

4. Le commissioni possono effettuare sopralluoghi o delegarvi alcuni dei propri componenti, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 33.

Rapporti delle commissioni permanenti e speciali con la giunta regionale

1. Il presidente della giunta o un assessore da lui delegato ha facoltà di partecipare ai lavori delle commissioni.

2. Qualora il presidente della giunta non partecipi a tali lavori, né abbia delegato alcun assessore a rappresentarlo, le commissioni hanno facoltà di richiederne l'intervento.

3. Le commissioni hanno altresì facoltà di richiedere l'intervento degli assessori, di titolari degli uffici dell'amministrazione regionale e, sentito il presidente del consiglio, degli amministratori e dei dirigenti degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione per sentirli sulle materie e sugli atti di loro competenza.

4. Le commissioni presentano le loro conclusioni con un'unica relazione oppure con una relazione di maggioranza e una o più relazioni di minoranza.

5. I membri della giunta non possono presiedere le commissioni del consiglio.

Art. 34.

Commissione permanente programmazione e bilancio

1. La commissione permanente programmazione e bilancio esamina, in sede referente, le leggi di bilancio e gli atti di programmazione economico-finanziaria, che sono anche esaminati in sede consultiva dalle altre commissioni secondo la loro competenza.

2. La commissione esamina altresì in sede consultiva i progetti di legge che comportano impegni di spesa a carico del bilancio regionale, al fine di valutarne la coerenza con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria e con il bilancio; inoltre ha facoltà di segnalare esigenze di aggiornamento di tali strumenti.

3. La commissione soprintende, secondo le modalità stabilite dal regolamento e dalla legge, alle funzioni di controllo interno e riferisce al consiglio regionale.

Art. 35.

Giunta per il regolamento

1. In seno al consiglio regionale è istituita la giunta per il regolamento. Nella composizione della giunta è assicurato l'equilibrio fra gli appartenenti ai gruppi consiliari di maggioranza e di opposizione garantendo comunque la presenza di tutti i gruppi consiliari.

2. La giunta per il regolamento elabora proposte relative al regolamento; esprime pareri sulle interpretazioni dello stesso, dirime i conflitti di competenza tra le commissioni.

3. Il regolamento determina le norme per il funzionamento del consiglio e dei suoi uffici allo scopo di garantirne l'autonomia funzionale e contabile.

4. Il consiglio approva il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 36.

Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e l'insindacabilità

1. In seno al consiglio regionale è istituita la giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e l'insindacabilità. Nella composizione della giunta è assicurato l'equilibrio fra gli appartenenti ai gruppi consiliari di maggioranza e di opposizione garantendo comunque la presenza di tutti i gruppi consiliari.

2. La giunta riferisce al consiglio sulle operazioni elettorali, sui titoli di ammissione dei consiglieri, sulle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e formula le proposte di convalida, annullamento o decadenza. I provvedimenti sono adottati con deliberazione del consiglio.

3. La giunta riferisce al consiglio sulla sussistenza del presupposto dell'insindacabilità. I provvedimenti sono adottati con deliberazione del consiglio.

4. La presidenza della giunta è attribuita ad un consigliere espresso dalle minoranze.

Art. 37.

Commissione consultiva per le nomine

1. La commissione consultiva per le nomine, di cui fanno parte consiglieri rappresentanti di tutte le forze politiche presenti nel consiglio in relazione alla loro consistenza, secondo modalità previste nel regolamento, viene consultata dal presidente della giunta sui criteri di carattere generale in base ai quali la giunta stessa o il suo presidente provvedono alle nomine di loro competenza negli enti e negli organismi cui la Regione partecipa.

2. Per le nomine di competenza del consiglio regionale, spetta alla commissione consultiva per le nomine il compito di verificare la rispondenza dei requisiti personali dei candidati rispetto a quanto previsto dalla normativa di riferimento.

Art. 38.

Consulta regionale delle elette

1. Presso il consiglio regionale è istituita la consulta regionale delle elette del Piemonte con il compito di promuovere la parità di accesso e la presenza delle donne in tutte le assemblee e gli organismi regionali, locali, nazionali ed europei, di aumentare il numero delle elette e di accrescere e consolidare il contributo delle donne alla definizione degli strumenti giuridici che regolano la nostra società.

2. La consulta esercita funzioni consultive e di proposta in relazione all'attività normativa del consiglio e della giunta regionale ed esprime pareri sulle politiche regionali per rimuovere ogni ostacolo che impedisca la piena parità di accesso delle donne e degli uomini nella vita sociale, culturale ed economica.

Art. 39.

Sessioni ordinarie del consiglio regionale

1. Il consiglio regionale si riunisce in sessione ordinaria ogni quadrimestre, il secondo giorno non festivo della terza settimana dei mesi di gennaio, aprile e settembre.

2. Il consiglio si riunisce inoltre su convocazione del presidente, sentita la conferenza dei presidenti dei gruppi, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

3. I lavori del consiglio sono organizzati secondo le modalità indicate dal regolamento.

Art. 40.

Sessioni straordinarie del consiglio regionale

1. Il consiglio regionale si riunisce in sessione straordinaria ogni qualvolta, per oggetti determinati, lo disponga il presidente del consiglio o ne facciano richiesta il presidente della giunta regionale o un quinto dei consiglieri in carica.

2. La seduta ha luogo entro quindici giorni dalla data in cui la richiesta è pervenuta alla presidenza del consiglio.

3. Trascorso il termine di cui al comma 2, la seduta del consiglio si tiene, su iniziativa di chi ha richiesto la convocazione straordinaria, nei successivi dieci giorni, con il consueto preavviso e con all'ordine del giorno gli stessi oggetti indicati nella richiesta di convocazione.

4. La convocazione di cui al comma 3 è effettuata dal consigliere richiedente più anziano di età.

Art. 41.

Convocazione d'urgenza

1. In casi di particolare necessità e urgenza, il consiglio regionale può essere convocato dal suo presidente, ventiquattro ore prima della seduta, con l'indicazione dell'oggetto in discussione, secondo le modalità previste dal regolamento.

Art. 42.

Sessione per la legge comunitaria regionale

1. La Regione, con legge comunitaria regionale, adegua periodicamente la propria normativa all'ordinamento comunitario.

2. I lavori del consiglio regionale per l'approvazione della legge comunitaria regionale sono organizzati in una apposita sessione da tenersi entro il 31 maggio di ogni anno.

3. Il presidente del consiglio regionale fissa in anticipo il giorno e l'ora della votazione finale, secondo quanto disciplinato dal regolamento.

Art. 43.

Validità delle sedute e delle deliberazioni. Pubblicità delle sedute

1. Il consiglio regionale delibera con l'intervento di almeno la metà più uno dei consiglieri in carica e a maggioranza dei presenti, salvo diversa previsione dello statuto o del regolamento.

2. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.

Capo IV

FUNZIONE LEGISLATIVA

Art. 44.

Iniziativa legislativa

1. L'iniziativa delle leggi regionali spetta alla giunta regionale, ai consiglieri regionali, ai consigli provinciali, ai consigli comunali e agli elettori secondo le norme di cui al capo II del titolo IV.

Art. 45.

Procedimento di approvazione della legge

1. Ogni progetto di legge è esaminato da una commissione permanente, che ne designa i relatori, e successivamente dal consiglio regionale stesso. La votazione sui singoli articoli e quella finale avvengono in forma palese; l'appello nominale deve essere sempre adottato per la votazione finale delle leggi ed ogni qualvolta sia richiesto da almeno tre consiglieri.

2. Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i progetti di legge dei quali il consiglio dichiara l'urgenza.

3. La procedura ordinaria di esame e di approvazione da parte del consiglio è sempre adottata per i progetti di legge in materia statutaria, comunitaria ed elettorale, di approvazione del bilancio e del rendiconto, per la legge finanziaria regionale e per le leggi di ratifica delle intese con le altre regioni, nonché per gli accordi con gli Stati e le intese con gli enti territoriali interni ad altri stati.

Art. 46.

Procedimento in sede legislativa

1. Il presidente del consiglio regionale, con il consenso di tutti i presidenti dei gruppi consiliari, assegna i progetti di legge alle commissioni permanenti per l'esame e l'approvazione, secondo le modalità previste dal regolamento. In tale sede tutti i gruppi presenti in consiglio possono essere rappresentati.

2. Fino al momento della sua approvazione definitiva, il progetto di legge è rimesso al consiglio se la giunta regionale o un ventesimo dei componenti del consiglio o un quinto dei membri della commissione richiedono che sia discusso o votato dal consiglio stesso, oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con le sole dichiarazioni di voto.

3. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

Art. 47.

Promulgazione e pubblicazione della legge

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: «La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte».

Art. 48.

Qualità della legislazione

1. I testi normativi della Regione sono improntati ai principi di chiarezza, semplicità e al rispetto delle regole di tecnica legislativa e qualità della normazione.

Art. 49.

Principi per l'esercizio dell'attività legislativa

1. Nell'esercizio dell'attività legislativa il consiglio regionale prende a base i principi e i diritti del titolo I dei quali verifica periodicamente lo stato di attuazione.

Capo V

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E GIUNTA

Art. 50.

Elezione del Presidente della giunta regionale

1. Il presidente della giunta regionale è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del consiglio regionale, di cui è componente, secondo le modalità stabilite dalla legge elettorale regionale.

2. La giunta regionale e il presidente uscente cessano dalla carica alla data di proclamazione del nuovo presidente. Nelle more della nomina della nuova giunta, il presidente eletto adotta, in casi di necessità e urgenza, gli atti di straordinaria amministrazione.

3. Il presidente eletto nomina, entro dieci giorni dalla proclamazione, i componenti della giunta tra i quali un vice presidente e ne dà comunicazione al consiglio nella seduta di insediamento.

4. Nella medesima seduta, il presidente presenta la giunta e illustra al consiglio il programma di governo per la legislatura sul quale si apre un dibattito.

5. I componenti della giunta sono nominati anche al di fuori dei componenti del consiglio regionale, fra persone in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere regionale.

Art. 51.

Attribuzioni del Presidente della giunta regionale

1. Il presidente della giunta regionale rappresenta la Regione, dirige la politica della giunta e ne è responsabile, nomina e revoca gli assessori, promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali, presenta al consiglio regionale, previa adozione da parte della giunta, i disegni di legge e ogni altro provvedimento di iniziativa della giunta, indice le elezioni regionali e i referendum previsti dallo statuto.

2. Il presidente della giunta inoltre:

a) convoca e presiede la giunta, ne stabilisce l'ordine del giorno, ne dirige e ne coordina l'attività;

b) dirime i conflitti di attribuzione tra gli assessori;

c) esercita le funzioni relative al coordinamento e all'intesa tra lo Stato e la Regione;

d) esercita le altre funzioni attribuitegli dalla Costituzione, dallo statuto e dalle leggi;

e) informa il consiglio sulle decisioni di nomina e revoca dei componenti della giunta.

Art. 52.

Sfiducia al Presidente della giunta regionale

1. Il consiglio regionale esprime la sfiducia nei confronti del presidente della giunta regionale mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti.

2. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

3. Dopo l'approvazione della mozione di sfiducia, il presidente e la giunta regionale restano in carica solo per l'ordinaria amministrazione, salva l'adozione degli atti indifferibili e urgenti.

Art. 53.

Scioglimento del consiglio regionale

1. L'approvazione di una mozione di sfiducia nei confronti del presidente della giunta regionale, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso, comportano le dimissioni della giunta e lo scioglimento del consiglio regionale. I medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il consiglio.

Art. 54.

Assessori regionali

1. Ai componenti della giunta non consiglieri regionali si applicano le disposizioni in materia di trattamento indennitario, nonché la normativa in genere, prevista per i consiglieri, in quanto compatibile con i principi e i limiti previsti dall'ordinamento statale e regionale.

2. Il presidente della giunta regionale assegna ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materia. Il presidente ha altresì facoltà di modificare, dandone comunicazione al consiglio regionale, l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore. Il presidente, in qualsiasi momento, ha facoltà di avocare a sé il compimento di singoli atti.

Art. 55.

Organizzazione della giunta regionale

1. La giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione ed è composta dal presidente e dagli assessori in numero non superiore a quattordici, di cui uno assume la carica di vice presidente.

2. Il Vice presidente sostituisce il presidente nei casi di assenza o di impedimento, secondo le modalità previste dal regolamento interno di funzionamento della giunta.

3. La giunta esercita collegialmente le proprie funzioni e delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza dei voti. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

4. Le sedute della giunta non sono pubbliche.

Art. 56.

Attribuzioni della giunta regionale

1. La giunta regionale provvede all'attuazione del programma di governo, ha potere di iniziativa legislativa, esegue le deliberazioni del consiglio regionale, esercita la potestà regolamentare secondo le disposizioni dello statuto e della legge, provvede all'esecuzione delle leggi.

2. La giunta inoltre:

a) predisporre il bilancio annuale di previsione, il rendiconto generale e le relative variazioni, il bilancio pluriennale, il documento di programmazione economico-finanziaria e gli strumenti di manovra finanziaria da sottoporre all'approvazione del consiglio;

b) predisporre il disegno di legge comunitaria regionale;

c) amministra il patrimonio e il demanio della Regione, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge;

d) controlla la gestione dei servizi pubblici regionali affidati ad enti dipendenti dalla Regione, ad aziende speciali e a società a partecipazione regionale;

e) delibera sulle liti attive e passive, sulle rinunce e sulle transazioni;

f) delibera, informandone il consiglio, sui ricorsi di legittimità costituzionale e sui conflitti di attribuzione avanti alla Corte costituzionale;

g) ha facoltà, previa delega del consiglio conferita con legge, di predisporre codici di settore o di materia successivamente approvati dal consiglio;

h) esercita ogni altra attribuzione ad essa demandata dalla costituzione, dalle leggi dello Stato, dallo statuto e dalle leggi regionali.

Art. 57.

Deliberazioni d'urgenza della giunta regionale

1. La giunta regionale può, in caso di urgenza e sotto la propria responsabilità, deliberare provvedimenti esclusivamente di carattere amministrativo di competenza del consiglio regionale.

2. L'urgenza, determinata da cause nuove e posteriori all'ultima adunanza consiliare, deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del consiglio.

3. Le deliberazioni di cui ai commi 1 e 2 sono sottoposte al consiglio, per la ratifica, nella sua prima successiva seduta, da tenersi non oltre sessanta giorni.

4. Il provvedimento d'urgenza in ogni caso perde la sua efficacia, qualora il consiglio non si pronunzi sulla ratifica entro sessanta giorni dalla data della deliberazione di giunta.

5. Il consiglio, qualora abbia negato la ratifica, o abbia modificato la deliberazione della giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

Capo VI

PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA REGIONE

Art. 58.

Principi fondamentali di organizzazione e funzionamento

1. Gli uffici della Regione, gli enti e le aziende istituiti o dipendenti dalla Regione garantiscono l'imparzialità, la trasparenza, l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la responsabilità dell'amministrazione.

2. La Regione promuove la semplificazione amministrativa e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, al procedimento amministrativo, nonché l'accesso ai documenti amministrativi.

3. I procedimenti di formazione degli atti amministrativi sono disciplinati al fine di garantire il coordinamento e la collaborazione tra organi e strutture.

Art. 59.

Conferimento ed esercizio delle funzioni amministrative

1. Nelle materie di propria competenza, la Regione conferisce, con legge, le funzioni amministrative agli enti locali, mantenendo quelle che necessitano di un esercizio unitario.

Art. 60.

Enti, aziende e società regionali

1. La Regione allo scopo di realizzare infrastrutture e gestire servizi di rilievo regionale e di garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dai documenti di programmazione e quando il conferimento agli enti locali non possa essere realizzato, ha facoltà di costituire, con legge, enti o aziende strumentali e può partecipare, unitamente ad enti pubblici e privati, alla costituzione e all'amministrazione di società.

2. Spettano alla Regione le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo sugli enti e sulle aziende.

3. La legge stabilisce le modalità e i tipi di controllo e le norme relative alla composizione degli organi e all'amministrazione degli enti e delle aziende.

4. Il personale degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione è equiparato ad ogni effetto al personale regionale, salvo diversa disposizione della legge.

5. Gli enti e le aziende sono tenuti a trasmettere ogni anno al consiglio e alla giunta regionale il proprio bilancio e una relazione sulle attività svolte e sui programmi.

6. Le norme di questo articolo si applicano, in quanto compatibili, alle società a partecipazione regionale.

Art. 61.

Pubblicità degli atti amministrativi

1. Gli atti amministrativi della Regione aventi rilevanza esterna devono essere pubblicati, almeno per estratto contenente l'oggetto, nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. La pubblicazione degli atti amministrativi nel *Bollettino ufficiale* è effettuata in armonia con le norme vigenti in materia di trasparenza amministrativa e di tutela della riservatezza.

3. Chiunque ha diritto di avere copia integrale degli atti amministrativi pubblicati, nel rispetto della procedura disciplinata dalle norme vigenti, compatibilmente con il diritto alla riservatezza di soggetti terzi.

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE, FINANZA
E BILANCIO DELLA REGIONE

Capo I

PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Art. 62.

Programmazione regionale

1. La Regione opera per superare gli squilibri territoriali, economici, sociali e culturali esistenti nel proprio ambito e fra le grandi aree del Paese.

2. La Regione si attiene al metodo della programmazione per l'impiego delle risorse a sua disposizione. La Regione attraverso il metodo e gli strumenti della programmazione individua gli obiettivi, seleziona le priorità, indica le scelte e definisce le risorse corrispondenti e le modalità del loro reperimento secondo il principio della responsabilità politica e amministrativa.

3. I documenti di programmazione sono predisposti dalla giunta regionale sulla base dello stato e delle tendenze della situazione economica, sociale e ambientale del Piemonte e sono approvati dal consiglio regionale.

4. I documenti di programmazione sono assunti anche sulla base di confronti e negoziati che coinvolgano, attraverso le procedure stabilite dalla legge, le forze e i soggetti sociali, le autonomie funzionali e le istituzioni locali.

5. La Regione, attraverso la programmazione e nel rispetto del principio di sussidiarietà, valorizza e coordina in una prospettiva unitaria l'azione dei soggetti pubblici e privati, anche mediante incentivi e disincentivi. I documenti di programmazione costituiscono il quadro di riferimento per la predisposizione dei bilanci annuale, pluriennale e per la definizione degli interventi della Regione.

6. La giunta presenta ogni anno, oltre al documento di programmazione economico-finanziaria e al bilancio di previsione, una relazione sullo stato di attuazione della programmazione.

7. La legge regionale che determina le norme per la formazione del documento di programmazione stabilisce le procedure relative all'acquisizione dei dati occorrenti, in modo da garantirne l'oggettività e da renderli accessibili a ciascun consigliere regionale.

Capo II

FINANZA E BILANCIO DELLA REGIONE

Art. 63.

Documento di programmazione economico-finanziaria regionale

1. Il documento di programmazione economico-finanziaria regionale definisce le relazioni finanziarie su base annuale, con previsioni non inferiori al triennio; definisce inoltre gli obiettivi per gli interventi e determina i programmi, i progetti e le azioni.

2., Il documento di programmazione economico-finanziaria regionale è definito e disciplinato dalla legge di contabilità.

Art. 64.

Entrate, demanio e patrimonio

1. La Regione dispone di risorse proprie e ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

2. Le norme relative alle entrate, alle modalità di accertamento e riscossione, al demanio e al patrimonio della Regione sono stabilite con legge regionale in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

Art. 65.

Bilancio annuale e pluriennale

1. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. La giunta regionale, secondo le modalità previste dalla legge regionale di contabilità, presenta il bilancio preventivo entro il 30 settembre di ogni anno. Al bilancio annuale è allegato il bilancio pluriennale di durata non inferiore ad un triennio, predisposto in coerenza con gli elementi e gli obiettivi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria approvata dal consiglio regionale.

3. Il bilancio annuale di previsione e il bilancio pluriennale sono approvati dal consiglio, nell'apposita sessione, entro il 31 dicembre di ogni anno.

4. Con legge di approvazione del bilancio non possono essere istituiti nuovi tributi e stabilite nuove spese.

5. Il regolamento del consiglio disciplina la sessione di bilancio.

Art. 66.

Esercizio provvisorio del bilancio

1. L'esercizio provvisorio del bilancio può essere autorizzato con legge per periodi complessivamente non superiore a quattro mesi.

Art. 67.

Legge finanziaria regionale

1. La Giunta presenta al consiglio regionale, unitamente al bilancio annuale e pluriennale, il disegno di legge finanziaria, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità. La legge finanziaria è approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale.

2. La Giunta può presentare al consiglio per l'approvazione uno o più disegni di legge collegati alla manovra finanziaria annuale.

Art. 68.

Rendiconto generale e assestamento di bilancio

1. L'approvazione del rendiconto avviene con legge entro il 31 luglio di ogni anno, sulla base di un disegno di legge presentato dalla giunta regionale entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio cui si riferisce.

2. L'assestamento di bilancio è approvato dal consiglio regionale con legge entro il 31 luglio di ogni anno, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

Art. 69.

Limiti in materia di spesa e di bilancio

1. Ogni progetto di legge ed ogni legge regionale che importino nuove o maggiori spese indicano i mezzi per farvi fronte.

Capo III

CONTROLLI

Art. 70.

Controlli interni

1. La Regione, nell'ambito della propria autonomia, istituisce con legge i controlli interni.

2. La giunta e il consiglio regionale, nell'ambito delle rispettive competenze, stabiliscono le modalità di effettuazione dei controlli interni.

Art. 71.

Verifica dell'efficacia delle leggi regionali e dei rendimenti dell'attività amministrativa

1. Il consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione delle leggi e predispone gli strumenti per valutare gli effetti delle politiche regionali al fine di verificare il raggiungimento dei risultati previsti.

2. Il consiglio definisce gli strumenti e le misure idonee a consentire l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative.

TITOLO IV

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Capo I

ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 72.

Istituti della partecipazione

1. Sono istituti della partecipazione:

- a) l'iniziativa popolare;
- b) l'iniziativa degli enti locali;
- c) il referendum abrogativo e consultivo;
- d) l'interrogazione rivolta agli organi della Regione dagli enti locali, dai sindacati dei lavoratori e dalle organizzazioni di categoria a carattere regionale e provinciale;
- e) la petizione di singoli cittadini, di enti e di associazioni.

2. La partecipazione si attua inoltre nelle forme e con i mezzi previsti dallo statuto e dalle leggi.

Capo II

INIZIATIVA POPOLARE E INIZIATIVA DEGLI ENTI LOCALI

Art. 73.

Disciplina dell'iniziativa

1. L'esercizio dell'iniziativa legislativa popolare e degli enti locali è regolato dalla legge.

2. Il regolamento fissa le modalità per garantire l'effettiva discussione in aula delle proposte di legge di iniziativa popolare e degli enti locali.

Art. 74.

Esercizio dell'iniziativa popolare

1. I cittadini esercitano l'iniziativa per la formazione di leggi e di provvedimenti amministrativi di interesse generale, nonché di proposte di legge alle camere.

2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno ottomila elettori della Regione secondo forme che garantiscano l'autenticità delle firme e la conoscenza dell'oggetto della proposta da parte dei presentatori.

3. I primi tre sottoscrittori hanno diritto di illustrare alla commissione consiliare competente le ragioni ed il contenuto del progetto, che deve essere redatto in articoli e accompagnato da una relazione scritta.

Art. 75.

Esercizio dell'iniziativa degli enti locali

1. I Consigli comunali, in numero non inferiore a cinque, oppure uno o più comuni rappresentanti non meno di venticinquemila elettori e ogni consiglio provinciale, possono assumere le iniziative di cui all'art. 73, comma I, presentando un progetto accompagnato da una relazione, dalle relative deliberazioni e dal verbale delle discussioni.

2. Le assemblee degli enti proponenti hanno facoltà di designare, complessivamente, con proprie deliberazioni, cinque loro componenti per illustrare il progetto di legge alla commissione consiliare competente.

Art. 76.

Procedura di approvazione

1. L'iniziativa legislativa popolare e degli enti locali viene esercitata mediante la presentazione di una proposta di legge, redatta in articoli, all'ufficio di presidenza del consiglio regionale, cui compete il giudizio preliminare sulla ricevibilità ed ammissibilità della proposta stessa. Nel caso in cui manchi l'unanimità, tale giudizio compete al consiglio.

2. La commissione consiliare, alla quale la proposta di legge d'iniziativa popolare è assegnata, presenta la sua relazione entro il termine massimo di tre mesi.

3. Il consiglio prende in esame la proposta d'iniziativa popolare entro due mesi dalla relazione della commissione.

4. Ove il consiglio non esamini entro detto termine la proposta, è riconosciuta facoltà a ciascun consigliere di chiedere ed ottenere il passaggio all'esame e alla votazione finale entro il mese successivo.

5. Scaduto il termine di cui al comma 4, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio.

Capo III

REFERENDUM

Art. 77.

Referendum

1. Il referendum su leggi, regolamenti e provvedimenti amministrativi di carattere generale, contribuisce a realizzare il rapporto tra gli orientamenti che maturano nella comunità regionale e l'attività degli organi regionali.

2. La Regione ne favorisce l'esercizio secondo le esigenze di funzionalità che le sono proprie.

Art. 78.

Referendum abrogativo

1. Il referendum per l'abrogazione, totale o parziale, di una legge regionale è indetto quando lo richiedono almeno sessantamila elettori della Regione oppure tre consigli provinciali o dieci consigli comunali purché rappresentino almeno un quinto degli elettori della Regione.

2. Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione hanno diritto di partecipare al referendum.

3. La proposta soggetta a *referendum* è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori e se è raggiunta su di essa la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

Art. 79.

Limiti del referendum abrogativo

1. Il *referendum* abrogativo non può essere proposto per lo statuto, le leggi tributarie e di bilancio, la legge elettorale regionale, le leggi di ratifica o di esecuzione di accordi internazionali o interregionali e di adempimenti di obblighi comunitari.

2. Il *referendum* è inammissibile nell'anno precedente la scadenza del consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla sua elezione.

3. La proposta respinta non può essere ripresentata nel corso della stessa legislatura e, in ogni caso, prima che siano trascorsi cinque anni.

Art. 80.

Referendum su regolamenti regionali e provvedimenti amministrativi

1. I regolamenti regionali e i provvedimenti amministrativi di interesse generale della Regione sono sottoposti al *referendum* abrogativo secondo le disposizioni degli articoli 77, 78 e 79.

2. Non è proponibile il *referendum* sul regolamento interno del consiglio regionale, sui regolamenti di attuazione di leggi dello Stato e, se la proposta non investe anche la legge cui il regolamento si riferisce, sulle norme regolamentari esecutive di leggi regionali.

3. Il *referendum* è altresì improponibile sugli atti amministrativi di esecuzione di norme legislative e regolamentari e di esecuzione delle deliberazioni consiliari, nonché sulle materie escluse a norma dell'art. 79.

Art. 81.

Ricevibilità e ammissibilità delle proposte di referendum

1. Il giudizio sulla ricevibilità e sull'ammissibilità delle proposte di *referendum* è espresso dalla commissione di garanzia di cui all'art. 91, secondo le modalità stabilite dalla legge.

2. Le modalità di indizione e di svolgimento del procedimento referendario sono determinate dalla legge.

Art. 82.

Effetti del referendum abrogativo

1. L'approvazione della proposta di *referendum* produce l'abrogazione della norma o dell'atto oggetto di *referendum*.

2. L'abrogazione è dichiarata con decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro trenta giorni dalla data del *referendum*.

3. Il decreto è pubblicato senza ritardo nel *Bollettino ufficiale* della Regione ed ha effetto a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione.

4. Il presidente, sentita la giunta regionale, può ritardare l'entrata in vigore dell'abrogazione per un termine non superiore a sessanta giorni dalla data della pubblicazione.

Art. 83.

Referendum consultivo

1. Il consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei membri assegnati, può deliberare di sottoporre a *referendum* consultivo iniziative legislative o determinati provvedimenti amministrativi, nei limiti e secondo modalità fissate con legge.

2. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del *referendum*, se l'esito è stato favorevole, il presidente della giunta regionale è tenuto a proporre al consiglio un disegno di legge sull'oggetto del quesito sottoposto a *referendum*.

3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il presidente della giunta ha facoltà di proporre egualmente al consiglio un disegno di legge sull'oggetto del quesito sottoposto a *referendum*.

Art. 84.

Disciplina del referendum

1. La legge regionale stabilisce le ulteriori norme per l'attuazione delle diverse forme di referendum previste dallo statuto.

Capo IV

ALTRI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 85.

Petizioni e interrogazioni

1. I cittadini, singoli o associati, hanno facoltà di rivolgere petizioni al consiglio regionale per chiederne l'intervento su questioni di interesse collettivo. L'ufficio di presidenza decide sulla ricevibilità e ammissibilità delle petizioni.

2. Gli enti locali con deliberazione dei rispettivi consigli, i sindacati dei lavoratori e le organizzazioni di categoria hanno facoltà di rivolgere interrogazioni scritte agli organi della Regione.

3. Il regolamento disciplina il procedimento di presentazione delle interrogazioni e delle petizioni.

Art. 86.

Consultazione popolare

1. La Regione può deliberare la consultazione di particolari categorie o settori della popolazione su provvedimenti di loro interesse.

2. La consultazione può essere indetta anche per categorie di giovani non ancora elettori, purché abbiano compiuto i sedici anni.

Capo V

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Art. 87.

Consiglio regionale dell'economia e del lavoro

1. Il consiglio regionale dell'economia e del lavoro contribuisce all'elaborazione delle politiche di sviluppo della Regione.

2. La legge ne regola l'attività, ne disciplina la composizione e ne fissa i requisiti per la partecipazione.

Capo VI

CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Art. 88.

Consiglio delle autonomie locali

1. Il consiglio delle autonomie locali è l'organo di consultazione tra la Regione e il sistema delle autonomie locali.

2. Il consiglio esprime parere obbligatorio

a) sulle leggi e sui provvedimenti relativi a materie che riguardano gli enti locali;

b) sulle leggi di conferimento delle funzioni amministrative;

c) sulla legislazione che disciplina l'esercizio delle funzioni attribuite agli enti locali;

d) su ogni altra questione ad esso demandata dalle leggi.

3. Il consiglio esprime altresì parere sulle proposte di bilancio e sugli atti di programmazione della Regione.

Art. 89.

Modalità di elezione e funzionamento

1. Il consiglio delle autonomie locali è composto dai presidenti delle province, dai sindaci dei comuni capoluogo delle stesse e da rappresentanti degli enti locali.

2. Il consiglio delle autonomie locali è rinnovato all'inizio di ogni legislatura e ha sede presso il consiglio regionale del Piemonte.

3. Le norme sulla composizione, sull'organizzazione e sul funzionamento del consiglio delle autonomie locali sono contenute nella legge regionale.

TITOLO V

ISTITUTI DI GARANZIA

Capo I

UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Art. 90.

Ufficio del difensore civico

1. L'ufficio del difensore civico regionale è autorità indipendente della Regione preposta alla tutela amministrativa dei cittadini. Riferisce annualmente al consiglio regionale.

2. L'ufficio del difensore civico agisce a tutela dei diritti e degli interessi di persone ed enti nei confronti dei soggetti individuati dalla legge che esercitano una funzione pubblica o di interesse pubblico per garantire l'imparzialità, il buon andamento e la trasparenza dell'azione amministrativa.

3. L'ufficio del difensore civico integra e coordina la propria attività con quelle delle analoghe istituzioni che operano ai diversi livelli istituzionali in ambito locale, nazionale ed europeo.

4. L'ufficio del difensore civico è regolato dalla legge.

Capo II

COMMISSIONE DI GARANZIA

Art. 91.

Commissione di garanzia

1. La commissione di garanzia è organismo indipendente della Regione ed è composta da sette membri eletti dal consiglio regionale a maggioranza qualificata, di cui:

a) un magistrato, a riposo delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile;

b) due professori universitari di ruolo in materie giuridiche;

c) due avvocati con almeno quindici anni di esercizio;

d) due ex consiglieri regionali.

2. La commissione elegge al proprio interno un Presidente i suoi componenti sono nominati per sei anni e non sono rieleggibili.

3. La legge regionale detta le norme per la sua costituzione e il suo funzionamento.

Art. 92.

Attribuzioni della commissione di garanzia

1. La commissione di garanzia, su richiesta del Presidente della giunta regionale o del Presidente del consiglio regionale o di un terzo dei consiglieri oppure del consiglio delle autonomie locali nelle materie di sua competenza, esprime parere:

a) sull'interpretazione dello statuto nei conflitti di attribuzione tra gli organi della Regione e tra la Regione e gli enti locali;

b) sul carattere invasivo e lesivo delle attribuzioni regionali da parte di leggi o atti aventi forza di legge dello Stato;

c) sulla coerenza statutaria di progetti di leggi e di regolamenti.

2. La commissione di garanzia esercita ogni altra funzione attribuita dallo statuto, dalle leggi e dal regolamento.

3. La Commissione di garanzia trasmette al consiglio regionale tutti i pareri espressi.

4. Il consiglio regionale può comunque deliberare in senso contrario a singoli pareri.

5. Il Presidente e la giunta regionale riesaminano i provvedimenti oggetto di rilievo.

Capo III

COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITÀ FRA DONNE E UOMINI

Art. 93.

Commissione per le pari opportunità tra donne e uomini

1. La commissione per le pari opportunità tra donne e uomini opera per rimuovere gli ostacoli in campo economico, sociale e culturale, che di fatto costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle donne e per l'effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di parità sociale sanciti dalla costituzione e dallo statuto.

2. La legge regionale istituisce la commissione, ne stabilisce la composizione ed i poteri e dispone in ordine alle modalità che ne garantiscano il funzionamento.

Capo IV

GARANZIE DELLE OPPOSIZIONI

Art. 94.

Garanzie delle opposizioni

1. Le garanzie delle opposizioni sono assicurate dallo statuto e dal regolamento interno del consiglio regionale che disciplina le modalità e gli strumenti del loro esercizio.

2. Il regolamento, in particolare, stabilisce le garanzie delle opposizioni in relazione:

a) ai tempi di lavoro del consiglio per lo svolgimento dell'attività del sindacato di controllo;

b) alle nomine, alle elezioni e alle designazioni di competenza del consiglio e della giunta regionale;

c) alla partecipazione nelle delegazioni e nelle occasioni di rappresentanza del consiglio;

d) all'informazione sulle proposte e sulle attività delle stesse opposizioni.

TITOLO VI

ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Capo I

PERSONALE REGIONALE

Art. 95.

Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità

1. Gli organi di direzione politico-amministrativa definiscono e promuovono la realizzazione degli obiettivi e dei programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive impartite.

2. Ai dirigenti spetta l'attuazione degli obiettivi e dei programmi nonché l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'amministrazione regionale verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa secondo le norme della legge. Sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

Art. 96.

Ruolo organico del personale regionale

1. Le norme sugli uffici della giunta e del consiglio regionale, sugli organi interni di amministrazione sono adottate con legge della Regione.

2. La giunta e il consiglio hanno moli organici, separati per il proprio personale. La giunta e l'ufficio di presidenza, secondo le rispettive competenze, presentano al consiglio le proposte di revisione del ruolo organico del personale e specificano le attribuzioni e i compiti connessi alla direzione delle strutture organizzative e alle altre funzioni di livello dirigenziale.

TITOLO VII

RAPPORTI CON ALTRE ISTITUZIONI

Capo I

RAPPORTI CON ALTRE ISTITUZIONI

Art. 97.

Rapporti con gli enti locali

1. La Regione; in base al principio di leale collaborazione, promuove e favorisce rapporti di sistema con i comuni, le comunità montane e le province. Disciplina altresì le funzioni amministrative e determina la loro allocazione alle autonomie locali, ispirandosi al principio di differenziazione. La Regione valorizza le forme associative sovracomunali.

Art. 98.

Conferenza Stato-regioni e intese fra Regioni

1. La Regione partecipa alla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

2. Il Presidente della Regione informa periodicamente il consiglio regionale sui lavori della conferenza.

3. La Regione coordina la propria azione con quella delle altre regioni.

Art. 99.

Rapporti con la Corte dei conti

1. La Regione attiva forme di collaborazione con la sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa. Può altresì richiedere pareri in materia di contabilità pubblica.

2. Il consiglio regionale e il consiglio delle autonomie locali designano rispettivamente, secondo i principi stabiliti dalla legge dello Stato, un componente ad integrazione della sezione di controllo della Corte dei conti.

Capo II

OSSENATORI E CONSULTE

Art. 100.

Osservatori e consulte

1. La legge regionale ha facoltà di istituire osservatori e consulte e di disciplinarne la dotazione, l'organizzazione e il funzionamento.

TITOLO VIII

REVISIONE DELLO STATUTO

Capo I

REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 101.

Procedimento di revisione dello statuto

1. Lo statuto è modificato dal consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti con due deliberazioni adottate ad intervallo non minore di due mesi.

2. La deliberazione di abrogazione totale dello statuto non ha efficacia se non accompagnata dalla deliberazione di un nuovo statuto che sostituisca il precedente.

3. Un'iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal consiglio, non può essere rinnovata nel corso della stessa legislatura.

4. La legge regionale definisce le procedure per l'espletamento del procedimento referendario.

Art. 102.

Pubblicazione ed entrata in vigore dello statuto

1. Lo statuto è promulgato e pubblicato nel caso in cui, trascorso il termine di tre mesi per la presentazione della richiesta di referendum popolare confermativo, non sia stato richiesto il referendum.

2. Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione notiziale ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il consiglio regionale e non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi. Lo statuto entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione, a seguito della relativa promulgazione.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle modifiche dello statuto.

NORME TRANSITORIE E FINALI

I

1. Gli organi della Regione costituiti alla data di entrata in vigore del presente statuto, restano in carica sino all'insediamento degli organi dell'ottava legislatura regionale. Restano altresì in carica, nell'attuale composizione, le commissioni la cui scadenza coincide con la fine della legislatura.

2. Il consiglio regionale provvede ad adeguare il proprio regolamento interno. Fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento è fatto salvo il regolamento vigente.

II

1. Sono fatti salvi gli effetti dei regolamenti emanati dalla giunta regionale nel periodo decorrente dall'entrata in vigore della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni) fino all'entrata in vigore del presente statuto.

AVVISO

Entro tre mesi dalla pubblicazione della presente deliberazione statutaria, un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del consiglio regionale possono chiedere di procedere a *referendum* popolare, a norma dell'art. 123, terzo comma, della Costituzione ed ai sensi della legge regionale 13 ottobre 2004, n. 22.

RICHIESTA ABBONAMENTO DA INVIARE CON LETTERA O FAX AL NUMERO 011.432.4363
ALL'UFFICIO DEL BOLLETTINO UFFICIALE

✕

Mittente: _____

_____ li, / /

Prot n. _____

Spett. REGIONE PIEMONTE
Bollettino Ufficiale
P.zza Castello 165
10122 Torino

Con la presente vi richiediamo la sottoscrizione di abbonamento al BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Piemonte optando tra le modalità di seguito elencate :

Tipologia abbonamento e costo abbonamento	Codice	Numero Abbonamenti richiesti(*)
12 Mesi Atti della Regione e Atti dello Stato Fascicoli ordinari, + Supplementi € 104,00	A1	
6 Mesi Atti della Regione e Atti dello Stato Fascicoli ordinari, + Supplementi € 52,00	S1	
12 Mesi Concorsi Appalti Annunci € 46,00	A3	
6 Mesi Concorsi Appalti Annunci € 23,00	S3	

(*) In caso di più abbonamenti allegare elenco dettagliato dei diversi destinatari

In allegato si trasmette copia del versamento su C/CP n. 30306104 comprovante l'avvenuto pagamento.

Distinti saluti _____

incollare in questo spazio la ricevuta di versamento

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 si informa il sottoscrittore dell'abbonamento che il trattamento dei dati personali dal sottoscrittore medesimo forniti con questa richiesta o comunque acquisiti a tal fine dal Responsabile del Settore Protocollo ed archivio generali della Regione Piemonte, è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività intese all'attivazione dell'abbonamento, ed avverrà a cura dei dipendenti incaricati del trattamento con ordine di servizio 28.4.2000 prot.n.7133/5.9 del Dirigente del Settore Protocollo ed archivio generali, in quanto Responsabile del trattamento, presso la Redazione del Bollettino Ufficiale, sita in Torino, Piazza Castello 165, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi (Poste italiane e ditta appaltatrice del servizio di stampa). Il conferimento di tali dati è necessario per l'attivazione dell'abbonamento e la loro mancata indicazione può precludere la medesima. Al sottoscrittore dell'abbonamento in quanto interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del d.lgs. n.196/2003, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile del Settore Protocollo ed archivio generali, Piazza Castello 165, Torino.

04R0788

REGIONE LOMBARDIA

REGOLAMENTO REGIONALE 9 novembre 2004, n. 6.

Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali.

(Pubblicato nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 46 del 12 novembre 2004)

II CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente regolamento disciplina requisiti e procedure dei servizi correlati al decesso dei cittadini, in attuazione degli articoli 9, comma 5, e 10, comma 1, della legge regionale 18 novembre 2003, n. 22 (Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali) e, in armonia con i principi e con le finalità della medesima legge di seguito denominata «legge regionale».

2. Il presente regolamento detta altresì disposizioni relative alla sepoltura degli animali di affezione.

Art. 2.

D e f i n i z i o n i

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

addetto al trasporto funebre: persona fisica titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri;

animali di affezione: animali appartenenti alle specie zoofile domestiche, ovvero cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, cavalli sportivi e altri animali domestici di piccole o medie dimensioni, nonché altri animali che stabilmente o occasionalmente convivono con l'uomo;

attività funebre: servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari; b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale; c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio;

auto funebre: mezzo mobile autorizzato al trasporto di salme o cadaveri;

avente, diritto alla concessione: persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare della concessione di sepoltura cimiteriale o di una sua quota;

autopsia: accertamento delle cause di morte o di altri fatti riguardanti il cadavere, disposto dall'autorità giudiziaria;

bara o cassa: cofano destinato a contenere un cadavere;

cadavere: corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte;

cassetta resti ossei: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;

cassone di avvolgimento in zinco: rivestimento esterno al feretro utilizzato per il ripristino delle condizioni di impermeabilità in caso di tumulazione in loculo stagno;

ceneri: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di sito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

cinerario: luogo destinato alla conservazione di ceneri;

cimitero: luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;

cofano per trasporto salma: contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il trasporto di una salma, atto ad impedirne la vista esterna e dotato di sistemi di garanzia contro la percolazione dei liquidi cadaverici;

cofano di zinco: rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare nella tumulazione in loculo stagno;

colombaro o loculo o tumulo o forno: vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei, un contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

concessione di sepoltura cimiteriale: atto con il quale un soggetto avente titolo costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale. Si configura in una concessione amministrativa se rilasciata dal comune e in una cessione di un diritto reale d'uso, se disposta da un soggetto di diritto privato;

contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi: contenitore biodegradabile e combustibile, in genere di legno; cartone o altro materiale consentito, atto a nascondere il contenuto alla vista esterna e di sopportarne il peso ai fini del trasporto, in cui racchiudere l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

cremazione: riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa;

crematorio: struttura di servizio al cimitero destinata, a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa;

decadenza di concessione cimiteriale: atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per inadempimento del concessionario;

deposito mortuario: luogo all'interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione;

deposito di osservazione: luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per evidenziarne eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte;

deposito temporaneo: sepoltura o luogo all'interno di un cimitero destinati alla collocazione temporanea di feretri, cassette di resti ossei, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva;

dispersione: versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura;

esiti di fenomeni cadaverici trasformativi: trasformazione di cadavere o parte di esso in adipocera, mummificazione, codificazione;

estinzione di concessione cimiteriale: cessazione della concessione alla naturale scadenza;

estumulazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato;

estumulazione ordinaria: estumulazione eseguita scaduta la concessione, ovvero, prima di tale data, qualora si deve procedere in loco ad altra tumulazione, dopo un periodo di tempo pari ad almeno venti anni, se eseguita in loculo stagno, e dieci anni, se eseguita in loculo aerato;

estumulazione straordinaria: estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione, ovvero prima dei venti anni se eseguita in loculo stagno e prima dei dieci anni, se eseguita in loculo aerato;

esumazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato;

esumazione ordinaria: esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione fissato dal comune;

esumazione straordinaria: esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione;

feretro: insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;

fossa: buca, di adeguate dimensioni, scavata nel terreno ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile;

gestore di cimitero o crematorio: soggetto che eroga il servizio cimiteriale o di cremazione, indipendentemente dalla forma di gestione;

giardino delle rimembranze: area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri;

impresa funebre o di onoranze o pompe funebri: soggetto esercente l'attività funebre;

inumazione: sepoltura di feretro in terra;

medico curante: medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico-terapeutico preliminare al decesso;

obitorio: luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o del riconoscimento, o salme di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni antichistiche;

operatore funebre o necroforo o addetto all'attività funebre: persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre, come previste dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro;

ossa: prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;

ossario comune: ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;

revoca di concessione cimiteriale: atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per motivi di pubblica utilità;

riscontro diagnostico: accertamento delle cause di morte a fini esclusivamente sanitari ed epidemiologici;

sala del commiato: luogo dove mantenere prima della sepoltura una salma e dove si svolgono i riti di commiato;

salma: corpo inanimato di una persona fino all'accertamento della morte;

stanze biodegradanti: prodotti a base batterico enzimatica che favoriscono i processi di scheletrizzazione del cadavere, o la ripresa dei processi di scheletrizzazione, in esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

spazi per il commiato: luoghi all'interno o all'esterno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali vengono deposti i feretri e si svolgono i riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;

tanatoprassi: processi di tanatocosmesi e di limitato rallentamento nel tempo dei processi putrefattivi con lo scopo di migliorare la presentabilità del cadavere;

tomba familiare: sepoltura a sistema di inumazione o tumulazione, con capienza di più posti, generalmente per feretri, con adeguato spazio anche per collocazione di cassette di resti ossei e di urne cinerarie;

traslazione: operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura ad un'altra;

trasporto di cadavere: trasferimento di un cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al cimitero, al luogo di onoranze, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento del cadavere nella bara, il prelievo del feretro e il suo trasferimento, la consegna al personale incaricato delle onoranze, delle operazioni cimiteriali o della cremazione;

trasporto di salma: trasferimento di salma dal luogo di decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, al luogo di onoranze, all'obitorio, alle sale anatomiche, alla sala del commiato, alla propria abitazione, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento della salma nel cofano, il prelievo di quest'ultimo, il trasferimento e la consegna al personale incaricato della struttura di destinazione;

tumulazione: sepoltura in loculo, nicchia, forno, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria, contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

urna cineraria: contenitore di ceneri.

Capo II

DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI

Art. 3.

Gestione e vigilanza

1. Ciascun comune, in forma singola o associata, ha almeno un cimitero con un'area a sistema di inumazione.

2. Il comune, in forma singola o associata, cura direttamente in economia la gestione e la manutenzione del cimitero o può affidarla a terzi secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 3, della legge regionale e nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 112 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

3. Il comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri, avvalendosi dell'Azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.

Art. 4.

Accesso al cimitero e onerosità del servizio

1. Nei cimiteri sono ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione, i cadaveri, i nati morti e prodotti del concepimento, le parti anatomiche riconoscibili, le ossa, gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, le ceneri nei casi di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), della legge regionale.

2. L'inumazione, la tumulazione e la cremazione di cadaveri sono servizi pubblici onerosi, secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale vigente.

3. I crematori sono a disposizione di chiunque, con priorità per i provenienti dal bacino d'utenza, come individuato dall'art. 19.

Art. 5.

Servizio di accettazione salme, registrazione delle sepolture ed apertura al visitatori

1. Il gestore del cimitero, per ogni ingresso di cadavere, ceneri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, ossa, assicura l'acquisizione e la conservazione delle autorizzazioni ed attestazioni di accompagnamento, nonché l'iscrizione cronologica in apposito registro, anche di natura informatica, secondo le modalità stabilite con decreto del direttore generale competente di cui all'art. 10, comma 2, lettera b), della legge regionale.

2. Nel caso di cremazione di cadaveri con dispersione delle ceneri fuori dal cimitero o affidamento ai familiari, la registrazione avviene, con le modalità di cui al comma 1, su un registro tenuto presso il comune che ha rilasciato la relativa autorizzazione.

3. In ogni cimitero è assicurata la sorveglianza, anche in forma automatizzata e garantito l'accesso ai visitatori nei giorni ed orari definiti dal comune.

Capo III

AREE CIMITERIALI, DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI

Art. 6.

Piani cimiteriali

1. Ogni comune è tenuto a predisporre uno o più piani cimiteriali, per i cimiteri esistenti o da realizzare, al fine di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei vent'anni successivi all'approvazione dei piani stessi, tenuto conto degli obblighi previsti dall'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), della legge regionale.

2. I piani cimiteriali sono deliberati dal comune, sentita l'ASL competente per territorio e l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA). I piani sono revisionati ogni dieci anni e comunque ogni qualvolta si registrano variazioni rilevanti di elementi presi in esame dal piano.

3. I pareri di cui al comma 2 devono essere espressi entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

4. Le aree cimiteriali e le relative zone di rispetto, come individuate dai piani cimiteriali, sono recepite dallo strumento urbanistico.

5. Gli elementi da considerare per la redazione dei piani cimiteriali sono:

a) l'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base di dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni locali;

b) la ricettività della struttura esistente, distinguendo i posti per sepolture a sistema di inumazione e di tumulazione, in rapporto anche alla durata delle concessioni;

c) l'evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre e relativi fabbisogni;

d) la necessità di creare maggiore disponibilità di sepolture nei cimiteri esistenti a seguito, ove possibile, di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti, del recupero di tombe abbandonate, dell'applicazione delle deroghe ai criteri di utilizzo di manufatti, individuate nel presente regolamento e della realizzazione di loculi aerati;

e) le zone cimiteriali soggette a vincolo paesaggistico ovvero a tutela monumentale, nonché i monumenti funerari di pregio, per cui prevedere la conservazione o il restauro;

f) la necessità di ridurre o abbattere le barriere architettoniche e favorire la sicurezza dei visitatori e degli operatori cimiteriali;

g) la necessità di garantire l'accesso ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei feretri, indispensabili per la gestione del cimitero;

h) la necessità di garantire adeguata dotazione di impianti idrici e servizi igienici per il personale addetto e per i visitatori;

i) la necessità di adeguamento delle strutture cimiteriali alle prescrizioni del presente regolamento.

6. Nella redazione del piano cimiteriale è prevista un'area per l'inumazione, di superficie minima tale da comprendere un numero di fosse pari o superiore alle sepolture dello stesso tipo effettuate nel normale periodo di rotazione degli ultimi dieci anni, incrementate del cinquanta per cento; se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio il numero minimo di fosse viene calcolato proporzionalmente.

7. Ai fini della determinazione della superficie di cui al comma 6 non si devono considerare le sepolture di cadaveri di persone professanti religioni per le quali non è prevista l'esumazione ordinaria.

8. Nel caso in cui un comune disponga di due o più cimiteri, l'area destinata all'inumazione può anche essere garantita in un solo cimitero, ferma restando la superficie minima calcolata, secondo quanto fissato nel comma 6.

9. Gli elementi minimi degli elaborati del piano cimiteriale sono riportati nell'allegato 1.

Art. 7.

Costruzione di nuovi cimiteri o ampliamento di esistenti

1. I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi sono accompagnati dalla documentazione e dagli elaborati i cui elementi minimi sono riportati nell'allegato 1.

2. Il progetto è approvato dal comune, previo parere favorevole dell'ASL e dell'ARPA.

3. I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi, qualora riguardino aree vincolate, necessitano della preventiva autorizzazione paesaggistica e storico-artistica secondo la normativa nazionale e regionale vigente in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali.

4. Per i cimiteri storici e monumentali il comune dispone specifici interventi, a seguito del parere favorevole dell'ASL e nel rispetto delle condizioni igienico-sanitarie, atti a conservare i beni storico-artistici e a permettere la fruizione degli spazi sepolcrali.

Art. 8.

Zona di rispetto cimiteriale

1. I cimiteri, perimetrati da idonea e resistente recinzione di altezza non inferiore a 2 metri dal piano di campagna, sono isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'art. 338 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie).

2. La zona di rispetto ha un'ampiezza di almeno 200 metri ed all'interno di essa valgono i vincoli definiti dalla normativa nazionale vigente.

3. La zona di rispetto può essere ridotta fino ad un minimo di 50 metri, previo parere favorevole dell'ASL e dell'ARPA. La riduzione è deliberata dal comune solo a seguito dell'adozione del piano cimiteriale di cui all'art. 6 o di sua revisione. Internamente all'area minima di 50 metri possono essere realizzati esclusivamente aree a verde, parcheggi e relativa viabilità e servizi connessi con l'attività cimiteriale compatibili con il decoro e la riservatezza del luogo.

4. Per i cimiteri di guerra valgono le norme stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1428 (Modifica dell'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265, per l'esenzione dal vincolo edilizio dei cimiteri militari di guerra).

Art. 9.

Strutture cimiteriali

1. Ogni cimitero ha un deposito per l'eventuale sosta dei feretri, di contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di cassette di resti ossei, di urne cinerarie prima del seppellimento o in caso del loro trasferimento temporaneo per motivate esigenze.

2. Il deposito mortuario è illuminato e dotato di acqua corrente e di sistemi naturali o artificiali, che garantiscono un adeguato ricambio di aria e un abbattimento degli odori.

3. Il pavimento e le pareti sono di materiale facilmente lavabile.

4. È garantito lo scolo delle acque di lavaggio, il cui allontanamento e scarico avvengono nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia di scarichi di acque reflue.

5. L'uso del deposito mortuario è generalmente a titolo oneroso, secondo quanto stabilito dalle norme nazionali vigenti, fatto salvo il caso in cui l'uso sia determinato da necessità del comune o del gestore del cimitero.

6. Nell'area cimiteriale possono essere realizzate chiese o strutture similari per il culto, per i funerali civili e per lo svolgimento delle esequie prima della sepoltura.

Art. 10.

Ossario e cinerario comune, giardino delle rimembranze

1. In almeno un cimitero del comune sono presenti un ossario e un cinerario comune per la conservazione di ossa, provenienti dalle esumazioni o estumulazioni e di ceneri, provenienti dalla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili ed ossa, per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione.

2. In almeno un cimitero del comune è presente un giardino delle rimembranze.

3. Il cinerario e l'ossario comune sono costituiti da un manufatto, anche unico, costruito sopra o sotto il livello del suolo e realizzato in modo che le ceneri o le ossa, da introdurre in forma indistinta, siano sottratte alla vista del pubblico.

4. Periodicamente, per far spazio a nuove immissioni, le ossa contenute nell'ossario comune vengono calcate in crematorio. Le ceneri risultanti sono disperse nel cinerario comune.

Capo IV

INUMAZIONE, TUMULAZIONE E CREMAZIONE

Art. 11.

Autorizzazione alla inumazione e tumulazione

1. L'autorizzazione per l'inumazione o la tumulazione di cadaveri, nati morti e prodotti abortivi è rilasciata secondo la normativa nazionale vigente.

2. In caso di amputazione, le parti anatomiche riconoscibili sono avviate a sepoltura secondo le modalità indicate dal comune ove ha sede la struttura sanitaria presso la quale è stato effettuato l'intervento di amputazione, con oneri a carico di quest'ultima.

3. Nel caso di cadaveri portatori di radioattività l'inumazione o la tumulazione deve essere preceduta, a cura dell'ARPA, dalla misurazione di emissione radiante dal feretro, che non deve superare il limite previsto dalla normativa vigente.

Art. 12.

Autorizzazione alla cremazione

1. La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dall'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà del defunto, espressa con le modalità di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b*), della legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), previo accertamento della morte effettuato dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo su modulo approvato dalla giunta regionale.

2. Qualora gli aventi titolo abbiano dichiarato all'ufficiale di stato civile del comune di loro residenza la volontà di procedere alla cremazione, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione, lo stesso, nelle forme previste dalla legge, trasmette il processo verbale all'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso, anche per via postale, telex o telematica.

3. Nei casi di indigenza, stato di bisogno della famiglia, disinteresse dei familiari, l'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso informa il comune di ultima residenza del defunto dell'autorizzazione alla cremazione rilasciata, affinché provveda al pagamento della cremazione.

4. Per le ossa contenute nell'ossario comune la cremazione è disposta dal comune nel cui territorio è situato l'ossario.

5. Il prelievo di campioni biologici ed annessi cutanei, come previsto dall'art. 3, comma 1, lettera *h*), della legge n. 130/2001, è effettuato da personale e secondo modalità definiti dal direttore generale competente.

6. Non possono essere cremati cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o parti anatomiche, che siano portatori di radioattività.

Art. 13.

Autorizzazione alla dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso secondo la volontà del defunto espressa nelle forme di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b*), numeri 1 e 2, della legge n. 130/2001.

2. Alla richiesta di autorizzazione alla dispersione è allegato il documento di cui all'art. 7, comma 5, della legge regionale, secondo il modello approvato dalla giunta regionale, in cui sono indicati il soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri e il luogo ove le ceneri sono disperse secondo l'art. 7, comma 2, della legge regionale.

3. Copia del documento di cui al comma 2 è conservata presso l'impianto di cremazione e presso il comune ove è avvenuto il decesso; una copia viene consegnata alla persona cui le ceneri sono affidate.

4. La dispersione delle sole ceneri è consentita nei luoghi previsti dalla legislazione vigente.

5. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune o nel giardino delle rimembranze.

6. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto al comma 1.

Art. 14.

Consegna ed affidamento delle ceneri

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.

2. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

3. L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto o volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

4. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.

5. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero.

6. I soggetti di cui al comma 3 presentano al comune, ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, il documento di cui all'art. 7, comma 5, della legge regionale, secondo il modello approvato dalla giunta regionale, dal quale risultano le generalità e la residenza di chi prende. In consegna l'urna. Il documento è presentato in triplice copia: una è conservata nel comune ove è avvenuto il decesso, una è conservata dal responsabile del crematorio, una da chi prende in consegna l'urna.

7. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione.

8. L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

Art. 15.

Aree e fosse per inumazione, loro caratteristiche e utilizzo

1. Le aree destinate all'inumazione sono ubicate in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche, tali da favorire il processo di scheletrizzazione dei cadaveri. Il fondo della fossa per inumazione deve distare almeno 0,50 metri dalla falda freatica.

2. Le aree di inumazione sono divise in riquadri e le fosse sono chiaramente identificate sulla planimetria; i vialetti fra le fosse non devono invadere lo spazio destinato all'accoglimento dei cadaveri.

3. La fossa può anche avere pareti laterali di elementi scolorati a perdere, dotati di adeguata resistenza e con supporti formanti un'adeguata camera d'aria intorno al feretro.

4. Tra il piano di campagna del campo di inumazione e i supporti è interposto uno strato di terreno non inferiore a 0,70 metri.

5. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età hanno una profondità compresa fra 1,50 e 2 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di almeno 2,20 metri e la larghezza di almeno 0,80 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,30 metri per ogni lato.

6. Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni hanno una profondità compresa fra 1 e 1,50 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di 1,50 metri e la larghezza di 0,50 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,30 metri per ogni lato.

7. La superficie della fossa lasciata scoperta per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno è pari ad almeno 0,60 metri quadrati per fossa di adulti e a 0,30 metri quadrati per fossa di bambini.

8. Per i nati morti e i prodotti abortivi, per i quali è richiesta l'inumazione, si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione del feretro con una distanza tra l'una e l'altra fossa di non meno di 0,30 metri per ogni lato.

9. Per l'inumazione di parti anatomiche riconoscibili si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione senza obbligo di distanze l'una dall'altra purché ad una profondità di almeno 0,70 metri.

10. Ogni cadavere destinato all'inumazione è chiuso in cassa e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.

11. Per le inumazioni di cadavere si utilizza la sola cassa di legno. In caso di richiesta di sepoltura col solo lenzuolo di fibra naturale, il comune può rilasciare autorizzazione, previo parere favorevole dell'ASL, ai fini delle cautele igienico-sanitarie.

Art. 16.

Tumulazione in loculo

1. I loculi, ipogei od epigei, possono essere a più file e più colonne, collettivi o individuali.

2. In ogni loculo è posto un solo feretro; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.

3. Nel loculo, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocati, in relazione alla capienza, una o più cassette di resti ossei, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.

4. Ogni loculo è realizzato in modo che l'eventuale tumulazione od estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro.

5. I requisiti dei loculi per i quali l'autorizzazione alla costruzione o all'adattamento sia rilasciata successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, sono stabiliti nell'allegato 2.

6. I comuni autorizzano la costruzione di nuovi loculi o l'adattamento di quelli esistenti e verificano il rispetto del progetto autorizzato.

7. Per i loculi ipogei realizzati al di sotto del livello di risalita della falda freatica, sono previste adeguate soluzioni costruttive tese a ridurre il pericolo di infiltrazioni.

8. Per un periodo massimo di venti anni dall'entrata in vigore del presente regolamento è consentita la tumulazione, in deroga al comma 4, in loculi, cripte o tombe in genere privi di spazio esterno libero o liberabile per il diretto accesso al feretro, in presenza di tutte le seguenti condizioni:

a) il loculo, la cripta o la tomba siano stati costruiti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, come preventivamente accertato dal comune sulla base della documentazione agli atti, ivi compresa quella che provi l'avvenuta sepoltura di un feretro, o sulla base di altri riscontri obiettivi;

b) la tumulazione possa aver luogo con le modalità di cui al comma 9;

c) il comune sia dotato del piano cimiteriale nel quale si prevede l'adeguamento, entro venti anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, di tutte le sepolture che derogano a quanto previsto dal comma 4. L'adeguamento può comportare a carico delle sepolture tutte le operazioni necessarie per il rispetto di quanto previsto dal comma 4, ivi comprese la modifica, il trasferimento, la soppressione, l'inutilizzazione; resta ferma, per le sepolture costituenti oggetto di rapporto concessorio già in essere, la necessità di prevedere, in assenza di soluzioni alternative, il rimborso, nella misura strettamente dovuta, della tariffa a suo tempo corrisposta dal concessionario, con esclusione del rimborso del costo di lapidi e monumenti eventualmente rimossi, riposizionati o ricostruiti e di qualsiasi altro costo sostenuto dal concessionario;

d) il comune stia rispettando la tempistica di adeguamento prevista dal piano cimiteriale;

e) la tumulazione sia compatibile con l'adeguamento previsto dal piano cimiteriale;

f) la deroga sia prevista dal regolamento comunale. Detto regolamento, ove preveda la deroga, può anche darne una disciplina più restrittiva rispetto a quanto previsto dai commi 8, 9 e 10.

9. Qualora non vi siano pareti di separazione fra i feretri o quando sia necessario per movimentare un feretro spostarne un altro, devono essere adottate congiuntamente le seguenti misure:

a) cassa avente le caratteristiche per il loculo stagno;

b) dispositivo atto a ridurre la pressione dei gas, avente le caratteristiche di cui all'allegato 3;

c) separazione di supporto per ogni feretro, onde evitare che una cassa ne sostenga direttamente un'altra.

10. In mancanza di una o più condizioni di cui al comma 8 e, in ogni caso, decorso il termine di venti anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, nel loculo, nella cripta o nella tomba possono svolgersi unicamente operazioni cimiteriali di estumulazione. Sono sempre consentite tumulazioni di urne cinerarie e di cassette di resti ossei.

Art. 17.

Identificazione delle sepolture

1. Ogni fossa di inumazione, loculo, tomba, nicchia è contraddistinta da un cippo, lapide o altro supporto, costituiti da materiale sufficientemente resistente, sul quale sono riportati, con modalità durevoli e non facilmente alterabili, l'indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte, salvo espressa volontà contraria del defunto, nonché un identificativo alfa-numerico progressivo fornito dal servizio di accettazione del cimitero.

2. Il cippo, la lapide o altro supporto, collocati dai familiari o dagli altri soggetti interessati, devono essere conformi alle norme e condizioni stabilite dal regolamento comunale.

Art. 18.

Caratteristiche delle casse

1. Nel caso in cui sia il trasporto, che la sepoltura, che la cremazione avvengano nell'ambito del territorio della Regione, le casse sono dotate dei requisiti e sono confezionate nei modi stabiliti nell'allegato 3; negli altri casi i requisiti delle casse sono quelli stabiliti dall'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento di Polizia mortuaria).

2. Per le inumazioni, le cremazioni e le tumulazioni in loculi aerati sono utilizzate soltanto casse di legno.

3. I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.

4. Per un periodo massimo di due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento è consentito l'uso di casse con requisiti non conformi a quanto stabilito all'allegato 3, in ogni caso nel rispetto di quanto previsto all'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990.

Art. 19.

Crematori e procedure di cremazione

1. La Regione, nell'ambito della pianificazione prevista dall'art. 6 della legge n. 130/2001 individua i crematori esistenti e quelli da realizzare e i rispettivi bacini di riferimento.

2. Nell'ambito della pianificazione è previsto almeno un crematorio per la cremazione di cadaveri o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi contenuti in casse sia di legno sia di zinco.

3. I crematori sono costruiti entro i recinti dei cimiteri e sono soggetti alla vigilanza del comune. Per i crematori di nuova costruzione è prevista una sala attigua per consentire i riti di commemorazione civili o religiosi.

4. Il progetto di costruzione del crematorio è approvato dal comune, su parere favorevole dell'ARPA da rendersi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, ed è corredato da una relazione nella quale sono illustrate le caratteristiche ambientali del sito e quelle tecniche dell'impianto, nonché i sistemi di tutela dell'aria dagli inquinamenti.

5. I cadaveri, le ossa umane, le parti anatomiche riconoscibili, gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi sorto introdotti nel crematorio con accorgimenti idonei all'identificazione delle ceneri.

6. La gestione e manutenzione dei crematori sono svolte da soggetti pubblici o privati; qualora l'erogazione del servizio di cremazione sia svolta da soggetto che svolge anche attività funebri è d'obbligo la separazione societaria ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge regionale.

Art. 20.

Estumulazioni ed estumulazioni

1. I turni di rotazione ordinari dei campi di inumazione e le procedure di trattamento del terreno per favorire i processi di scheletrizzazione sono fissati dal comune ai sensi dell'art. 9, comma 8, lettera b), della legge regionale.

2. Le estumulazioni ordinarie si eseguono alla scadenza del periodo di concessione o, per effettuare altra tumulazione, quando siano trascorsi almeno dieci anni se i loculi sono aerati o venti anni se i loculi sono stagni.

3. Quando si estumula per far posto a un nuovo feretro, la residua durata del diritto d'uso del loculo è pari ad almeno vent'anni per i loculi stagni e dieci anni per quelli aerati, con eventuale prolungamento dell'originaria concessione in uso per il tempo occorrente.

4. Delle operazioni di esumazione ordinaria o estumulazione ordinaria allo scadere del diritto d'uso della sepoltura, è data preventiva pubblicità dal comune, con pubbliche affissioni all'albo pretorio e all'ingresso del cimitero, per almeno 90 giorni, degli elenchi delle sepolture in scadenza.

5. Con le pubbliche affissioni di cui al comma 4 viene informata la cittadinanza circa il periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali, nonché il trattamento prestabilito per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, inumazione, tumulazione o avvio a cremazione. Su richiesta dei familiari detti esiti possono anche essere tumulati in sepoltura privata. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, s'intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal comune, ivi compresa la cremazione.

6. I feretri possono essere esumati o estumulati in via straordinaria prima della scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 2, per:

- a) ordine dell'Autorità giudiziaria;
- b) trasporto in altra sepoltura;
- c) cremazione.

7. Le esumazioni e le estumulazioni, ordinarie e straordinarie, sono eseguite alla presenza di personale del gestore del cimitero, che opera secondo modalità definite dal comune. La presenza di personale dell'ASL può essere richiesta dal comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

8. Sul contenitore di esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi utilizzato per il trasporto sono riportati il nome, il cognome e la data di morte del defunto.

9. Nel trasporto fuori del cimitero di esiti di fenomeni trasformativi con parti molli o comunque in condizioni da rendere necessaria l'adozione di misure precauzionali igienico-sanitarie, il contenitore di cui al comma 8 viene racchiuso in una cassa di materiale facilmente lavabile e sanificabile quale metallo, vetroresina o similari, il cui coperchio è collegato al fondo con guarnizioni a tenuta. La cassa è tolta prima della successiva operazione cimiteriale, sia questa l'inumazione, la tumulazione o la cremazione. In caso di tumulazione si applica l'art. 18.

10. È consentito utilizzare direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nonché immediatamente all'esterno del contenitore o del cofano, particolari sostanze biodegradanti capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione o corificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, come da dichiarazione del produttore, né inquinanti il suolo o la falda idrica.

11. La cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

12. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni o estumulazioni quando si tratta di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'ASL dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

13. Le esumazioni e le estumulazioni sono regolate dal comune, secondo criteri su cui esprime il proprio parere l'ASL competente, da rendere entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi inutilmente i quali il parere s'intende favorevole.

14. Gli oneri derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione sono a carico di chi le ha richieste o disposte.

Art. 21.

Rifiuti cimiteriali

1. Ai rifiuti da attività cimiteriale, comprese le terre di scavo, si applicano le norme del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio) e del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179).

Capo V

SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI

Art. 22.

Concessioni cimiteriali

1. Il comune può concedere a persone fisiche o ad associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato I della legge 15 marzo 1997, n. 59)) o ad enti morali, l'uso di aree per la realizzazione di sepolture a sistema di inumazione o tumulazione individuale, per famiglie e collettività, senza alcuna discriminazione, in particolare per ragioni di culto, secondo le modalità e tariffe previste nel regolamento comunale. Il comune può altresì costruire tombe o manufatti da concedere in uso come sepolture.

2. Nel caso in cui il comune affidi a terzi la gestione totale o parziale del cimitero, la facoltà di realizzare e cedere in uso sepolture private, per la durata dell'affidamento, è estesa al gestore nei termini consentiti dal contratto di servizio e dal regolamento comunale secondo criteri e tariffe, stabiliti dal comune medesimo, che garantiscano pari opportunità di accesso ai cittadini residenti.

Art. 23.

Monumenti, lapidi e altri manufatti cimiteriali e doveri manutentivi

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private sono approvati dal comune in conformità alle previsioni del piano cimiteriale.

2. Alle sepolture private si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento. Le sepolture private non hanno comunicazione con l'esterno del cimitero.

3. I concessionari delle sepolture private mantengono a loro spese in buono stato di conservazione i manufatti, a pena di decadenza della concessione, previa diffida del comune, sulla base di quanto stabilito dal regolamento comunale.

Art. 24.

Diritto d'uso delle sepolture private

1. Il diritto d'uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è limitato alla sepoltura del cadavere, delle ossa, degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o delle ceneri dei concessionari, degli aventi diritto, dei loro conviventi *more uxorio*, delle persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei loro confronti.

2. Il diritto d'uso delle sepolture private concesse ad associazioni o enti è riservato alla sepoltura del cadavere, delle ossa, degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o delle ceneri di persone le quali, al momento della morte, risultino averne titolo, secondo le norme previste dallo statuto dell'associazione o ente e dall'atto di concessione.

Art. 25.

Durata, subentro, decadenza, revoca estinzione di concessioni cimiteriali

1. Le concessioni cimiteriali sono a tempo determinato, secondo quanto stabilito nel regolamento comunale e comunque di durata non superiore a 99 anni.

2. Le concessioni in uso di sepolture in colombari sono assegnate solo in presenza di feretro o di urna da tumularvi, con esclusione della prenotazione del loculo in vista del futuro affiancamento del coniuge o di parente di primo grado premorto, nel rispetto del regolamento comunale e del piano cimiteriale.

3. Le concessioni si estinguono:

- a) alla loro naturale scadenza se non rinnovate;
- b) con la soppressione del cimitero;
- c) con il decorso di venti anni dalla morte dell'ultimo concessionario avente diritto;
- d) per revoca di cui al comma 4.

4. Le concessioni cimiteriali possono essere revocate per motivi di interesse pubblico, a seguito di eventi eccezionali o calamità o per motivi di tutela di opere di interesse storico artistico. Le zone e i criteri di individuazione delle tombe di interesse storico-artistico devono essere contenuti nei piani cimiteriali.

Capo VI

SOPPRESSIONE DEI CIMITERI

Art. 26.

Procedure per la soppressione dei cimiteri

1. La soppressione di un cimitero può essere autorizzata a condizione che sia stato predisposto il piano cimiteriale di cui all'art. 6.

2. La soppressione viene autorizzata dall'ASL, previo sopralluogo e parere dell'ARPA, su richiesta del comune, cui è allegata una relazione tecnica riportante:

- a) lo stato delle inumazioni presenti;
- b) il piano di trasferimento dei cadaveri, degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, di resti ossei;
- c) la prevista destinazione e riutilizzo dell'area.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 riporta, oltre alle opportune prescrizioni affinché l'area possa essere destinata ad altri scopi, le condizioni e i termini decorsi i quali l'area può essere riutilizzata.

4. In caso di soppressione del cimitero, le associazioni, gli enti, nonché le persone fisiche concessionarie di posti per sepolture private, hanno soltanto il diritto ad ottenere a titolo gratuito, nel nuovo cimitero, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di maggior durata o di perpetuità della concessione estinta, una sepoltura corrispondente a quella precedentemente loro concessa nel cimitero soppresso ed al trasporto gratuito del feretro o dei resti, comprese le operazioni di esumazione ed estumulazione.

5. Fatti salvi i patti speciali stabiliti prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990, sono a carico dei concessionari le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e per il trasporto, se curato da impresa di propria scelta.

6. I monumenti e i segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nei cimiteri soppressi restano; per la durata della concessione, di proprietà dei concessionari, che li possono trasferire nel nuovo cimitero o in altro luogo, purché non si tratti di opere di interesse artistico, soggette a vincolo.

7. Il comune può disporre di conservare i materiali e i segni funebri di interesse storico o artistico nello stesso luogo, in un altro cimitero o luogo pubblico a sua scelta.

Capo VII

SEPOLTURE FUORI DAI CIMITERI

Art. 27.

Cappelle private fuori dal cimitero e cimiteri particolari

1. La cappella privata gentilizia costruita fuori dal cimitero può essere destinata solo alla tumulazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, ceneri e ossa di persone della famiglia che ne è proprietaria, degli aventi diritto, dei conviventi *more uxorio*.

2. I progetti di costruzione, ampliamento o modifica delle cappelle gentilizie sono approvati dal comune, in conformità alle previsioni dello strumento urbanistico, con oneri interamente a carico del richiedente, sentite l'ASL e l'ARPA.

3. I progetti di cui al comma 2 riportano, oltre alle caratteristiche della cappella, anche l'intera zona di rispetto con la relativa descrizione geomorfologica.

4. Qualora le costruzioni ricadano in zone vincolate, i relativi progetti necessitano della preventiva autorizzazione paesaggistica e storica artistica prevista dalla normativa vigente in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali.

5. I tumuli presenti nelle cappelle private gentilizie devono rispondere ai requisiti prescritti dal presente regolamento per le sepolture private nei cimiteri. Le cappelle non sono aperte al pubblico.

6. La costruzione, modifica, ampliamento e uso delle cappelle gentilizie, sono consentiti soltanto quando sono circondate da una zona di rispetto con un raggio, dal perimetro della costruzione, minimo di 25 metri e massimo di 50 metri, e sono dotate di una capienza massima per quindici feretri ed eventualmente di ossario o cinerario. La zona di rispetto è gravata da vincolo di inedificabilità e inalienabilità.

7. Le cappelle gentilizie private e i cimiteri particolari, preesistenti all'entrata in vigore del regio decreto n. 1265/1934, sono soggetti a quanto stabilito dal presente regolamento.

8. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 del presente articolo si applicano anche alle cappelle private e gentilizie, come da regio decreto n. 1265/1934.

Art. 28.

Tumulazioni privilegiate

1. Le tumulazioni privilegiate, autorizzate ai sensi dell'art. 9, comma 7, lettera c), della legge regionale sono realizzate nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento, in quanto applicabile, nonché dei vincoli relativi ai beni ambientali, storici ed artistici.

Capo VIII

AREE E SPAZI DI SEPOLTURA PER ANIMALI D'AFFEZIONE

Art. 29.

Prescrizioni per la realizzazione di aree di sepoltura per animali d'affezione

1. Nell'ambito degli strumenti urbanistici, i comuni possono autorizzare, secondo le indicazioni tecniche dell'ASL e dell'ARPA, la costruzione e l'uso di aree e spazi per la sepoltura di spoglie di animali d'affezione a sistema sia di inumazione sia di tumulazione.

2. La richiesta di autorizzazione è accompagnata dalla documentazione prevista nell'allegato 1, per quanto applicabile.

3. Nelle aree e negli spazi destinati al seppellimento di spoglie animali si applica la disciplina di cui al presente regolamento, per quanto compatibile.

Art. 30.

Sepoltura degli animali d'affezione

1. Il seppellimento delle spoglie di animali d'affezione e il relativo trasporto sono consentiti a condizione che un'apposita autorizzazione, su modello approvato dalla giunta regionale, escluda la presenza di rischi per la salute pubblica.

2. La raccolta e il trasporto delle spoglie animali non destinati ai siti cimiteriali o a incenerimento con successivo affidamento ai richiedenti per la conservazione o dispersione delle ceneri sono disciplinati dal regolamento CE 1774/2002 del 10 ottobre 2002 (Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano).

Capo IX

ATTIVITÀ FUNEBRE

Art. 31.

Attività funebre

1. L'attività funebre è svolta dai soggetti di cui all'art. 8, comma 2, della legge regionale nel rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

2. Il conferimento di incarico o la negoziazione di affari inerenti all'attività funebre avviene nella sede indicata nell'atto autorizzativo o, su preventiva richiesta scritta dell'interessato, in altro luogo. Le medesime attività sono vietate all'interno di strutture sanitarie, obitori, servizi mortuari sanitari.

3. I comuni, con regolamento, possono dettare norme per lo svolgimento dell'attività funebre, senza ulteriori oneri a carico dei soggetti autorizzati a detta attività.

4. Sono funzioni amministrative del comune che per gli aspetti igienico sanitari si avvale dell'ASL:

a) l'ordine e la vigilanza sull'attività funebre;

b) la verifica della permanenza dei requisiti richiesti per esercitare l'attività funebre;

c) l'ordine e la vigilanza sul trasporto di salme, di cadaveri, di ceneri, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e di ossa.

5. I soggetti che esercitano l'attività funebre espongono, nei locali in cui la stessa viene svolta, il prezzario di tutte le forniture e prestazioni rese.

Art. 32.

Autorizzazione dei soggetti esercenti l'attività funebre e condizioni ostative

1. Il comune, ove hanno sede commerciale i soggetti di cui all'art. 8 della legge regionale, rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre. L'autorizzazione è comprensiva delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia d'affari e abilita altresì allo svolgimento del trasporto funebre. Qualora le attività siano svolte in forma disgiunta tra loro permangono gli obblighi autorizzativi vigenti in materia di commercio, agenzia d'affari e trasporto nonché il possesso dei requisiti, compresi quelli formativi, relativi a ciascuna attività.

2. L'autorizzazione è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

a) sede commerciale idonea dedicata al conferimento degli incarichi per il disbrigo delle pratiche amministrative, alle operazioni di vendita di casse ed articoli funebri in genere e ad ogni altra attività connessa al funerale;

b) almeno un'autofunebre, conforme alle prescrizioni del presente regolamento;

c) adeguata autorimessa conforme alle prescrizioni del presente regolamento;

d) direttore tecnico, dotato di poteri direttivi e responsabile dell'attività funebre, in particolare dello svolgimento delle pratiche amministrative e trattazione degli affari, in possesso dei requisiti formativi di cui al comma 6;

e) quattro operatori funebri o necrofori, con contratto di lavoro subordinato e requisiti formativi di cui al comma 6.

3. I requisiti di cui ai punti b) e c) s'intendono soddisfatti laddove la relativa disponibilità venga acquisita anche attraverso consorzi o contratti di agenzia o di fornitura, di durata e contenuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività.

4. Le funzioni di direttore tecnico possono essere assunte anche dal titolare o legale rappresentante dei soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre.

5. Per l'apertura di ulteriori sedi commerciali, i soggetti esercenti l'attività funebre devono disporre di un incaricato alla trattazione degli affari, in possesso dei requisiti formativi previsti dal comma 6 per il direttore tecnico.

6. I requisiti formativi per gli addetti, oltre a quanto stabilito in tema di formazione dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione di direttive comunitarie riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori) e dal decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626), sono stabiliti dalla giunta regionale. I corsi formativi e l'accertamento delle competenze sono svolti da soggetti pubblici e privati accreditati, secondo la normativa nazionale e regionale vigente.

7. In sede di prima applicazione, il direttore tecnico, con esperienza nel settore superiore ai cinque anni e l'operatore funebre, con esperienza di almeno due anni, sono tenuti all'aggiornamento relativo agli aspetti teorici, entro un periodo massimo di cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

8. Fatte salve le condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività funebre prescritte dalla normativa nazionale vigente, l'attività funebre non può essere esercitata da chi ha riportato:

a) condanna definitiva per il reato di cui all'art. 513-bis del codice penale;

b) condanna definitiva per reati non colposi, a pena detentiva superiore a due anni;

c) condanna definitiva per reati contro la fede pubblica, contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio;

d) condanna alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo quando sia intervenuta la riabilitazione;

e) contravvenzioni accertate per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro, non conciliabili in via amministrativa.

9. Le condizioni ostative di cui al comma 8 riguardano il titolare dell'autorizzazione, il direttore tecnico, il personale addetto alla trattazione degli affari relativi all'attività funebre,

10. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre dà titolo a svolgere l'attività sul territorio regionale.

11. Le imprese già esercenti l'attività funebre alla data di entrata in vigore del presente regolamento, devono adeguarsi ai requisiti ivi previsti entro due anni.

Art. 33.

Tutela del dolente e della concorrenza

1. Il comune assicura alla famiglia e agli aventi titolo il diritto di scegliere liberamente nell'ambito dei soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre. Ogni atto che comporti una limitazione di tale diritto costituisce violazione del presente regolamento.

2. È vietato lo svolgimento dell'attività funebre negli obitori o all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali.

3. Il comune, ai sensi dell'art. 8, comma 7, della legge regionale, provvede periodicamente a fornire ai cittadini residenti nel proprio territorio le informazioni relative alle differenti pratiche funerarie, con particolare riguardo alle forme di seppellimento e cremazione e relativi profili economici. Inoltre il comune provvede a informare i cittadini residenti sui compiti dei soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre, ai sensi dell'art. 32.

4. I soggetti autorizzati all'esercizio di attività funebre non possono:

a) gestire obitori, depositi di osservazione, camere mortuarie all'interno di strutture sanitarie o socio-sanitarie;

b) effettuare denuncia della causa di morte o accertamento di morte;

c) gestire cimiteri, ivi compresa la loro manutenzione. Qualora il soggetto svolga anche tale attività è d'obbligo la separazione societaria ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge regionale.

Art. 34.

Trasporto funebre

1. Il trasporto funebre è effettuato in modo da garantire il decoro del servizio.

2. Il comune può richiedere ai soggetti che esercitano l'attività funebre di effettuare, secondo il criterio della turnazione:

a) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;

b) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 2 restano a carico del comune la fornitura della bara, ove necessario, e il pagamento della tipologia di trasporto funebre dallo stesso richiesto, secondo tariffe da stabilire in un'apposita convenzione, che definisce altresì, sentiti i soggetti che esercitano l'attività funebre, i casi in cui intervenire e i criteri della turnazione.

4. I trasporti di salma o cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone.

Art. 35.

Autorizzazione al trasporto di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, ossa umane o ceneri

1. Il trasporto di cadavere, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nati morti e prodotti abortivi, parti anatomiche riconoscibili, ossa umane o ceneri è autorizzato secondo la normativa nazionale vigente.

2. Il trasferimento di cadavere all'interno della struttura dove è avvenuto il decesso non rientra nella previsione di cui al comma 1. Il trasferimento viene effettuato unicamente da personale che a nessun titolo può essere collegato ad un esercente l'attività funebre.

3. Le gestioni del servizio mortuario in corso, non conformi a quanto disposto dal comma 2, cessano alla scadenza di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 36.

Verifiche preventive al trasporto di cadavere

1. L'addetto al trasporto di cadavere, prima di effettuare il trasporto, sotto la propria responsabilità, compila il documento, su modulo approvato dalla giunta regionale, con il quale dichiara che:

a) l'identità del cadavere corrisponde con le generalità contenute nelle autorizzazioni al trasporto e all'inumazione, tumulazione o cremazione;

b) il feretro, in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere, è stato confezionato secondo quanto previsto dal presente regolamento;

c) sono state adottate le cautele igienico-sanitarie di cui all'art. 4, comma 3, della legge regionale.

2. L'addetto al trasporto di cadavere, a garanzia dell'integrità del feretro, appone un sigillo leggibile sia su due viti di chiusura, sia sul documento di cui al comma 1. Il sigillo dovrà riportare almeno l'indicazione del comune dove ha sede l'esercente e il numero dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

3. L'addetto al trasporto di cadavere consegna il feretro a chi è incaricato della sua accettazione nel cimitero, unitamente alla documentazione che lo accompagna, per le registrazioni di cui all'art. 5 e per la verifica della integrità del sigillo di cui al comma 2.

4. Per i trasporti all'estero le funzioni di verifica di cui al comma 1 sono svolte dal personale sanitario dell'ASL competente del luogo in cui si trova il cadavere.

Art. 37.

Requisiti dei mezzi di trasporto funebre e delle rimesse

1. Le autofunebri destinate al trasporto dei cadaveri su strada sono rivestite internamente, nel comparto destinato al feretro, nettamente separato dal posto di guida del conducente, da idoneo materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile e sono attrezzate in modo da impedire che il feretro si sposti durante il trasporto.

2. Le rimesse sono provviste dei mezzi per la pulizia e la sanificazione delle auto funebri.

3. L'ASL nel cui ambito territoriale ha sede la rimessa, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, rilascia al proprietario dell'autofunebre il libretto di idoneità, in cui è indicata anche la rimessa di abituale deposito. Il libretto, redatto secondo l'apposito modello approvato dalla giunta regionale, è vidimato dall'ASL al momento del rilascio, in caso di effettuazione dei controlli di cui al comma 5, nonché su richiesta del proprietario, quando l'autofunebre debba effettuare trasporti al di fuori del territorio regionale.

4. Il proprietario dell'autofunebre trasmette annualmente all'ASL che ha rilasciato il libretto di cui al comma 3 una dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa «Testo A»), sulla continuità del rispetto e mantenimento dei requisiti, sulle operazioni di disinfezione straordinaria condotte, sul permanere del luogo di abituale rimessaggio e ne allega copia al libretto di idoneità.

5. Periodicamente l'ASL effettua controlli a campione su autofunebri e rimesse, verificando la sussistenza dei requisiti di cui al presente regolamento e, ove necessario, dettando opportune prescrizioni.

Art. 38.

Orari e modalità per l'attività funebre

1. Il comune determina i criteri per la fissazione degli orari per il trasporto dei cadaveri, le modalità e i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per eventuali soste. I criteri per le soste presso luoghi di culto sono stabiliti sentiti i ministri del culto.

2. Il comune fissa altresì gli orari minimi di apertura delle sedi commerciali per l'attività funebre.

Art. 39

Trasporto di salme

1. Per i trasporti di salma di cui all'art. 4, comma 4, della legge regionale, il medico curante o comunque appartenente al Servizio sanitario nazionale, compila apposita attestazione, su modello approvato dalla Giunta regionale.

2. Il trasporto ha luogo in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e senza pregiudizio per la salute pubblica, a mezzo di idonea autofunebre, sulla quale sono adottati opportuni accorgimenti per impedire la visione della salma dall'esterno.

3. Del trasporto è data preventiva comunicazione da parte dell'impresa funebre incaricata, anche per fax o altra via telematica, unitamente alla dichiarazione o avviso di morte e all'attestazione medica di cui al comma 1:

a) all'ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso e a quello del comune cui è destinata la salma;

b) all'ASL competente per il luogo di destinazione della salma;

c) al responsabile della struttura ricevente, se diversa dall'abitazione privata.

4. Salvo il caso di trasporto in abitazione privata, il responsabile della struttura ricevente o suo delegato registra l'accettazione della salma, con l'indicazione del luogo di partenza, dell'orario di arrivo, dell'addetto al trasporto e trasmette tali informazioni, anche per fax o altra via telematica, ai soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 3.

Capo X

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO E TRATTAMENTI SUL CADAVERE

Art. 40.

Denuncia delle cause di morte ed accertamento di morte

1. La denuncia delle cause di morte è effettuata secondo le modalità e flussi informativi previsti dalla normativa nazionale vigente, entro 24 ore dal decesso.

2. La denuncia delle cause di morte è effettuata dal medico curante e in caso di sua assenza da colui che ne assume le funzioni.

3. In caso di riscontro diagnostico o autopsia, la denuncia delle cause di morte è effettuata dal medico che esegue detti accertamenti.

4. Nei casi di morte per malattia infettiva o di persona affetta o portatrice di malattia infettiva, vengono adottate le cautele individuate dalla Giunta regionale.

5. Nel caso di cadaveri portatori di radioattività, l'inumazione o la tumulazione sono precedute dalla misurazione di emissione radiante dal feretro, che deve risultare non superiore al limite previsto dalla normativa vigente in materia di radioprotezione.

6. L'accertamento di morte, con modello approvato dalla giunta regionale, è effettuato:

a) dal direttore sanitario o medico suo delegato, quando il decesso avvenga in struttura sanitaria e la salma non sia trasferita ad altra struttura per il periodo di osservazione;

b) dal direttore o responsabile sanitario o altro medico da loro delegato, in caso di decesso presso altra struttura residenziale, socio-sanitaria o socio-assistenziale;

c) dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo dall'ASL territorialmente competente, in caso di decesso in abitazione privata o altro luogo non rientrante nei precedenti punti.

7. L'accertamento di morte è effettuato entro 24 ore dal decesso; se il decesso è avvenuto nei giorni festivi, l'accertamento è effettuato entro le ore 8 del primo giorno feriale successivo e comunque non oltre 48 ore dal decesso.

Art. 41.

Periodo e depositi di osservazione

1. Le ASL, secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 1, lettera b), della legge regionale, sulla base dell'andamento della mortalità e della disponibilità di obitori e depositi di osservazione comunali già esistenti, nonché di camere mortuarie delle strutture sanitarie accreditate, individuano l'eventuale fabbisogno aggiuntivo di strutture, i cui oneri sono ripartiti tra i comuni, in proporzione al numero di abitanti.

2. In caso di morte presso strutture sanitarie di ricovero o socio-sanitarie residenziali, salvo diversa richiesta dei familiari, il periodo di osservazione è effettuato presso la camera mortuaria della struttura stessa.

3. In caso di soggetti deceduti in luoghi pubblici o in abitazioni per le quali l'ASL territorialmente competente ha certificato l'antigienicità, per lo svolgimento del periodo di osservazione o l'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria, le salme sono trasportate presso le strutture sanitarie di ricovero accreditate o gli obitori comunali.

4. Il deposito delle salme di cui al comma 3, è gratuito e non può essere dato in gestione ad operatori pubblici o privati esercenti l'attività funebre.

5. A richiesta dei familiari, la salma può essere trasportata per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso:

- a) alla sala del commiato;
- b) alla camera mortuaria di struttura sanitaria;
- c) all'obitorio o deposito di osservazione del comune;
- d) alla abitazione propria o dei familiari.

6. I trasporti di cui al comma 5 sono svolti secondo le modalità di cui all'art. 39 e sono a carico dei familiari richiedenti.

7. Per motivi di interesse pubblico e in caso di eventi eccezionali, il sindaco può disporre l'utilizzo di spazi presso strutture sanitarie, sale del commiato, obitori, per deporvi salme per il relativo periodo di osservazione.

8. Le gestioni di cui al comma 4, in corso alla data di entrata in vigore del regolamento, in contrasto con quanto disposto dal presente articolo cessano entro e non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore del regolamento medesimo.

Art. 42.

Sale per il commiato

1. I soggetti autorizzati allo svolgimento di attività funebre possono realizzare e gestire propri servizi per il commiato.

2. L'autorizzazione per la gestione di sale del commiato, idonee a ricevere e custodire persone decedute presso abitazioni, strutture sanitarie di ricovero o cura, è rilasciata dal comune ai soggetti autorizzati allo svolgimento di attività funebre, previa verifica che:

- a) sussistano i requisiti previsti dall'art. 4, comma 7, della legge regionale;
- b) durante il periodo di osservazione sia assicurata la sorveglianza anche a mezzo di apparecchiature di segnalazione a distanza, al fine del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita della salma.

3. Le sale di commiato possono prevedere l'esercizio delle attività di imbalsamazione e tanatoprassi secondo le modalità e i termini stabiliti da apposito provvedimento della giunta regionale.

4. La sala del commiato non può essere collocata in strutture obitoriali, strutture sanitarie pubbliche o private o nelle loro immediate vicinanze, nonché in strutture socio-sanitarie o socio-assistenziali.

5. Il comune controlla il funzionamento dei servizi per il commiato presenti nel proprio territorio, avvalendosi dell'ASL per gli aspetti igienico-sanitari.

6. Il gestore della sala per il commiato trasmette al comune il tariffario delle prestazioni concernenti i servizi per il commiato.

Art. 43.

Riscontro diagnostico ed autopsia

1. La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, determina il fabbisogno di strutture per l'esecuzione di autopsie ed accertamenti su cadaveri, esumati o estumulati, stabilendo altresì i criteri per la ripartizione degli oneri di gestione.

2. Gli oneri derivanti da riscontro diagnostico e autopsia sono a carico dell'ASL o dell'amministrazione che li richiede.

Art. 44.

Cadaveri a disposizione della scienza

1. I cadaveri di coloro che in vita abbiano espresso esplicito consenso possono essere utilizzati per le finalità di studio, ricerca e insegnamento, ai sensi dell'art. 32 del regio decreto 1592/1933, nelle sale settorie di Istituti universitari della facoltà di medicina e chirurgia. L'impiego per finalità di studio e insegnamento si estende alle sale settorie delle strutture sanitarie di ricovero e cura accreditate.

2. L'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso accerta la volontà espressa dal defunto, nelle forme previste dalla normativa nazionale vigente, circa l'utilizzo del proprio cadavere. L'autorizzazione al trasporto è predisposta secondo la normativa nazionale vigente sul trasporto di cadavere.

3. Le spese per il trasporto del cadavere dal luogo del decesso alla sede della struttura abilitata e le spese per il successivo trasporto al cimitero, nonché quelle eventuali per il seppellimento, tumulazione o cremazione sono a totale carico della struttura che ne richiede l'utilizzo.

4. I cadaveri di cui al comma 1 devono essere costantemente identificati mediante targhetta ovvero altro idoneo metodo identificativo, anche elettronico, che riporti le generalità del defunto.

5. È vietato il commercio di cadaveri rilasciati a scopo di studio.

Art. 45.

Prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico

1. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico, anche per quanto attiene l'accertamento di morte, avviene nel rispetto della vigente legislazione.

2. In caso di decesso a domicilio, ove il defunto abbia manifestato la volontà di donare le cornee ovvero i familiari diano il consenso al prelievo delle cornee, il medico curante o i familiari informano l'ASL territorialmente competente e la Banca delle cornee per il prelievo.

Art. 46.

Imbalsamazione e tanatoprassi

1. I trattamenti per l'imbalsamazione del cadavere sono richiesti dai familiari e possono iniziare solo dopo l'accertamento della morte.

2. La richiesta di autorizzazione all'imbalsamazione è presentata da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale, al comune che l'autorizza ed all'ASL competente che ne controlla l'esecuzione, corredata dall'indicazione del procedimento che s'intende utilizzare, del luogo ed ora del trattamento.

3. I trattamenti di tanatoprassi sono effettuati nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa nazionale vigente.

4. Sono vietate le operazioni di imbalsamazione e tanatoprassi sui cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive.

Art. 47.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Lombardia.

Milano, 9 novembre 2004

FORMIGONI

Approvato con deliberazione del consiglio regionale n. VII/1089 del 27 ottobre 2004

(Omissis)

04R0807

**REGIONE TRENTO - ALTO ADIGE
(Provincia di Bolzano)**

LEGGE PROVINCIALE 30 novembre 2004, n. 9.

Diritto allo studio universitario.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige n. 50 del 14 dicembre 2004)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

O g g e t t o

1. La Provincia autonoma di Bolzano promuove il diritto allo studio universitario mediante:

- a) borse di studio ordinarie;
- b) borse di studio straordinarie;
- c) rimborso dei contributi universitari;
- d) borse di studio per tesi di diploma, tesi di laurea specialistica, dissertazioni e tesi di livello equivalente, nonché per lavori di ricerca e abilitazione;
- e) rimborso delle spese di viaggio;
- f) alloggi;
- g) servizio mensa;
- h) provvidenze particolari a favore di studentesse e di studenti portatori di handicap;
- i) prestiti;
- j) contributi ad organizzazioni studentesche;
- k) borse di studio per l'interscambio di studentesse e studenti;
- l) servizio di informazione;
- m) borse di studio per la formazione post-universitaria e per tirocini;

n) altri interventi atti alla realizzazione del diritto allo studio universitario.

2. Gli interventi sono destinati alle studentesse ed agli studenti iscritti a corsi di studio delle istituzioni universitarie e delle scuole superiori con sede nel territorio nazionale o in paesi dell'area culturale tedesca, denominate in seguito «università».

3. La delimitazione di cui al comma 2 non si applica per gli interventi di cui al comma 1, lettere a), b), d), i), k) e m).

Art. 2.

Aventi diritto

1. Possono fruire delle prestazioni previste dalla presente legge:

- a) cittadine e cittadini dell'Unione europea frequentanti università in provincia di Bolzano;
- b) cittadine e cittadini extracomunitari frequentanti università in provincia di Bolzano, purché residenti da almeno un anno in provincia di Bolzano;
- c) cittadine e cittadini di quegli Stati dell'Unione europea che ammettono cittadine e cittadini italiani alle provvidenze per il diritto allo studio, nonché cittadine e cittadini italiani, purché frequentanti università fuori provincia e residenti da almeno due anni in provincia di Bolzano.

2. Per gli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d), h), i), k) e m), i bandi di concorso o i criteri di assegnazione possono prevedere requisiti di ammissione più restrittivi.

3. Non possono fruire delle prestazioni previste dalla presente legge coloro che:

- a) hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e sono iscritti in un corso di laurea o in un corso ad esso equiparato della durata di tre anni;
- b) hanno compiuto il quarantesimo anno di età e sono iscritti in un corso di diploma, di Magister o di laurea specialistica;
- c) sono iscritti in un secondo corso di diploma, di Magister, di laurea o di laurea specialistica;
- d) hanno superato di oltre un anno la durata legale del corso di studi.

4. A favore di coloro che, per gravi motivi personali o familiari, non sono in grado di concludere gli studi entro il limite di tempo di cui al comma 3, lettera d), nei bandi di concorso o nei criteri di assegnazione possono essere previste deroghe al prescritto limite temporale.

Art. 3.

Studentesse e studenti in condizioni economiche disagiate

1. Gli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e), h), i), k) e m), sono concessi a studentesse e studenti capaci e meritevoli che versano in condizioni economiche disagiate.

2. La condizione economica disagiata è individuata in base al reddito, al patrimonio ed alle quote esenti stabiliti negli appositi criteri. Vengono considerati i redditi ed il patrimonio dello studente e dei suoi genitori. Nel caso in cui la studentessa o lo studente sia separata/o legalmente, divorziata/o, orfana/o di entrambi i genitori o abbia figli propri, vengono considerati soltanto il loro reddito e patrimonio e, se coniugata/o, anche il reddito e patrimonio del coniuge. Ciò vale anche per le studentesse e gli studenti che, prima dell'inizio dello studio, abbiano svolto un'attività lavorativa retribuita della durata di almeno tre anni ed abbiano percepito un reddito adeguato per assicurare il proprio mantenimento.

3. Il reddito massimo ammissibile nonché i criteri di valutazione del reddito, del patrimonio e delle quote esenti sono stabiliti nel bando di concorso.

Art. 4.

Piano di indirizzo generale

1. Entro il 31 maggio di ogni anno, la giunta provinciale approva il piano di indirizzo generale degli interventi atti a realizzare il diritto allo studio universitario.

2. Il piano individua sia gli interventi che prescindono dal possesso di determinati requisiti soggettivi o oggettivi delle studentesse e degli studenti sia gli interventi che non prescindono dai suddetti requisiti o che vengono attribuiti per concorso.

Art. 5.

Consulta provinciale per il diritto allo studio universitario

1. Presso la Ripartizione provinciale Diritto allo studio è istituita la Consulta provinciale per il diritto allo studio universitario, in seguito denominata «Consulta», quale organo consultivo dell'amministrazione provinciale. La Consulta formula proposte ed esprime pareri riguardanti il piano di indirizzo generale nonché in merito ai criteri ed ai bandi di concorso dei singoli interventi; propone inoltre iniziative per lo sviluppo, il miglioramento e il coordinamento degli interventi.

2. La Consulta è composta:

a) dall'assessora o assessore provinciale competente in materia o da una persona in sostituzione, in qualità di presidente;

b) da due rappresentanti della Libera Università di Bolzano, appartenenti a gruppi linguistici diversi;

c) da tre persone esperte, di cui una appartenente al gruppo linguistico ladino;

d) da tre persone in rappresentanza delle studentesse e degli studenti, designate, in accordo fra di loro, dalle organizzazioni studentesche aventi sede nella provincia;

e) dalla direttrice o dal direttore della Ripartizione provinciale Diritto allo studio.

3. La Consulta è nominata dalla giunta provinciale e resta in carica per cinque anni.

Capo II

SINGOLI INTERVENTI

Art. 6.

Borse di studio

1. Alle studentesse ed agli studenti può essere concessa annualmente una borsa di studio, se, oltre ai requisiti di cui all'art. 2.

a) hanno conseguito negli studi un esito soddisfacente e

b) versano in disagiate condizioni economiche ai sensi dell'art. 3.

2. L'assegnazione delle borse di studio avviene mediante concorsi banditi dalla giunta provinciale.

3. Nel bando di concorso sono fissati:

a) l'ammontare delle borse di studio;

b) i criteri per la valutazione delle condizioni giuridicamente rilevanti, compresi il merito e lo stato di bisogno;

c) le disposizioni per l'assegnazione dei punteggi per la graduatoria.

4. Alle studentesse ed agli studenti con eccellenti risultati di studio possono essere concesse borse di studio per meriti particolari. Uno degli scopi principali di queste borse di studio è di favorire e promuovere il proseguimento o la specializzazione negli studi nonché la frequenza di università anche private di altissima qualità. Ad essi non si applicano le disposizioni per la determinazione della condizione economica disagiata. L'ammontare della borsa di studio per meriti particolari corrisponde al 20 per cento dell'importo della borsa di studio ordinaria di cui al comma 3, lettera a). Alle borse di studio per meriti particolari viene destinato ogni anno accademico il tre per cento dei finanziamenti previsti per le borse di studio. Se i mezzi a disposizione non sono sufficienti per assegnare una borsa di studio a tutti gli aventi diritto, viene stilata una graduatoria basata sul merito di studio.

Art. 7.

Borse di studio straordinarie

1. Alle studentesse ed agli studenti di cui all'art. 3, che versano in disagiate condizioni economiche e che, per motivi di salute o per altre cause gravi ed eccezionali ad essi non imputabili, non hanno conseguito il merito di studio richiesto per accedere alle borse di studio di cui all'art. 6, può essere concessa una borsa di studio straordinaria.

2. Alle studentesse ed agli studenti non coniugati, separati legalmente o divorziati, con figli a proprio carico che, per l'assistenza, la custodia o l'educazione del figlio non hanno conseguito il merito di studio richiesto, possono essere concesse le borse di studio di cui al comma 1. Esse possono essere concesse solo se il figlio, al momento della presentazione della domanda, non ha compiuto il sesto anno di età e la studentessa o lo studente ha conseguito negli studi un merito minimo.

3. L'ammontare delle borse di studio ed i criteri per la valutazione delle condizioni giuridicamente rilevanti, compresi il merito e lo stato di bisogno, sono fissati nel bando di concorso per la concessione delle borse di studio ordinarie di cui all'art. 6.

Art. 8.

Rimborso dei contributi universitari

1. Alle studentesse ed agli studenti iscritti presso un'università in provincia di Bolzano e risultanti dalla graduatoria dei vincitori o degli idonei per la concessione di una borsa di studio di cui agli articoli 6 o 7, viene rimborsata la tassa provinciale per il diritto allo studio universitario.

2. Alle studentesse ed agli studenti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), iscritti presso università in Italia e risultanti dalla graduatoria dei vincitori o degli idonei per la concessione di una borsa di studio di cui agli articoli 6 o 7, possono essere rimborsati i contributi universitari, a condizione che non ne siano esonerati totalmente o parzialmente dalle rispettive università o da altri enti, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera a), della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e successive modifiche, o che detti contributi non siano già stati rimborsati.

3. Alle studentesse ed agli studenti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), iscritti presso università nei paesi dell'area culturale tedesca e risultanti dalla graduatoria dei vincitori o degli idonei per la concessione di una borsa di studio di cui agli articoli 6 o 7, possono essere rimborsati i contributi universitari, a condizione che essi non ne percepiscano il rimborso totale o parziale da parte delle rispettive Università o di altri enti, o che siano esonerati dal relativo versamento.

4. Il rimborso di cui al commi 2 e 3 si effettua soltanto, se gli importi versati per i contributi universitari ammontano almeno ad euro 500,00 per anno accademico.

Art. 9.

Borse di studio per tesi di diploma, tesi di laurea specialistica, dottorato di ricerca, dissertazioni e tesi di livello equivalente, tesi di ricerca o di abilitazione.

1. Può essere concessa una borsa di studio a studentesse e studenti che devono sostenere spese straordinarie per l'elaborazione di una tesi di laurea specialistica o per un dottorato di ricerca presso università italiana o per l'elaborazione di una tesi di diploma nell'ambito di un *Magisterstudium*, di una dissertazione o di una tesi di livello equivalente nonché di una tesi di ricerca o di abilitazione presso università estera. La borsa di studio può essere concessa un'unica volta durante il corso di studi ed è cumulabile con le restanti prestazioni di cui all'art. 1, comma 1.

2. L'assegnazione delle borse di studio avviene mediante concorsi banditi dalla giunta provinciale.

3. Nel bando di concorso sono fissati:

a) l'ammontare delle borse di studio;

b) i criteri per la valutazione delle condizioni giuridicamente rilevanti, compresi il merito e lo stato di bisogno;

c) le disposizioni per l'assegnazione dei punteggi per la graduatoria.

Art. 10.

Rimborso delle spese di viaggio

1. Alle studentesse ed agli studenti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), può essere concesso un rimborso forfettario delle spese di viaggio, se dimoranti stabilmente, per motivi di studio, nella località sede dell'università o nelle immediate vicinanze. Tale rimborso, pari all'importo del costo di un biglietto ferroviario di seconda classe, può essere concesso per quattro viaggi di andata e ritorno nell'arco dell'anno accademico.

2. La giunta provinciale fissa l'importo minimo rimborsabile.

Art. 11.

Alloggi

1. Nelle località della provincia di Bolzano sedi di strutture universitarie, l'amministrazione provinciale può organizzare un servizio abitativo in forma di residence, collegio universitario o istituzione simile, gestiti direttamente oppure tramite terzi, per le studentesse e gli studenti nonché per le professoresse e per i professori a contratto, per i visiting professors e per le assistenti e gli assistenti a contratto. Il canone a carico dei beneficiari nonché i criteri e le modalità di accesso sono fissati dalla giunta provinciale.

2. La giunta provinciale può stipulare convenzioni con regioni o altre istituzioni pubbliche o private nel territorio nazionale o in paesi dell'area culturale tedesca, al fine di riservare un numero adeguato di posti letto a studentesse e studenti altoatesini in apposite strutture residenziali. Nelle convenzioni vengono stabiliti i criteri per l'accesso nonché i corrispettivi per la riserva degli stessi a carico dell'amministrazione provinciale. Il canone di locazione e le spese accessorie restano a carico della studentessa beneficiaria o dello studente beneficiario.

3. Per garantire la piena e razionale utilizzazione delle strutture, la giunta provinciale può concedere l'accesso ai servizi di alloggio anche a soggetti diversi dai destinatari della presente legge.

4. Il beneficio del posto letto è cumulabile con le altre prestazioni di cui all'art. 1, comma 1.

5. Ad enti ed associazioni senza fini di lucro che mettono a disposizione posti letto di cui al comma 1, possono essere concessi contributi fino ad un massimo del 90 per cento delle spese riconosciute ammissibili per:

- a) acquisto di edifici ovvero acquisizione di aree;
- b) progettazione, costruzione, ampliamento, sistemazione, ristrutturazione e completamento di edifici;
- c) acquisto di arredamenti ed attrezzature.

6. Gli enti e le associazioni beneficiari dei contributi di cui al comma 5, devono impegnarsi a non mutare la destinazione dei rispettivi edifici e delle relative pertinenze, attrezzature ed arredi, senza il consenso della giunta provinciale. La durata del relativo vincolo, che non può essere inferiore ad anni 20 né superiore ad anni 50, è fissata dalla giunta provinciale tenuto conto dell'entità del contributo concesso. Il vincolo di non mutare la destinazione è annotato nel libro fondiario.

7. Qualora venga mutata la destinazione degli edifici e delle pertinenze, il contributo va restituito, maggiorato degli interessi legali. Qualora l'edificio continui ad essere utilizzato per finalità a carattere sociale, il contributo concesso è ridotto in ragione del periodo di utilizzo del relativo edificio conformemente alla destinazione di cui al comma 1. La differenza, maggiorata degli interessi legali, va restituita.

8. In deroga alle disposizioni di cui ai commi 6 e 7, i beni con vincolo di destinazione possono essere messi a disposizione della Provincia dietro pagamento di un indennizzo che tenga conto dei contributi ricevuti.

Art. 12.

Servizio mensa

1. Il servizio mensa nelle località sedi di università della provincia di Bolzano è gestito dall'amministrazione provinciale. La gestione può essere affidata anche a terzi.

2. La giunta provinciale fissa i criteri e le modalità per l'organizzazione e l'accesso al servizio mensa nonché per la determinazione del costo di partecipazione alle spese da parte dell'utenza.

3. Ad enti ed associazioni che gestiscono, senza fini di lucro, servizi mensa per studentesse e studenti di cui al comma 1, possono essere concessi i contributi di cui all'art. 11, comma 5.

Art. 13.

Provvidenze a favore di studentesse e di studenti portatori di handicap

1. Al fine di agevolare il diritto allo studio a studentesse e studenti portatori di handicap di cui all'art. 1, comma 4, della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, e successive modifiche, possono essere concesse le seguenti agevolazioni:

- a) finanziamento o rimborso delle spese per un servizio di assistenza e di accompagnamento;
- b) finanziamento o rimborso delle spese di trasporto;
- c) rimborso delle spese per l'acquisto di mezzi didattici;
- d) finanziamento di altri servizi idonei a superare l'handicap.

2. I benefici di cui al presente articolo sono cumulabili con le altre prestazioni di cui all'art. 1, comma 1.

Art. 14.

Prestiti

1. Alle studentesse ed agli studenti in possesso dei requisiti di merito per accedere alle borse di studio ordinarie di cui all'art. 6 e che non superano un reddito massimo da stabilire annualmente, possono essere concessi prestiti dagli istituti di credito convenzionati con la Provincia. Il beneficio di cui al presente comma è cumulabile con le borse di studio di cui all'art. 6.

2. La definizione dell'importo delle borse di studio di cui all'art. 6 e dei prestiti di cui al presente articolo persegue l'obiettivo della copertura delle spese di mantenimento sostenute dalle studentesse e dagli studenti nelle diverse sedi.

3. Le studentesse e gli studenti con eccellenti risultati di studio o che concludono gli studi entro la durata legale possono essere esonerati parzialmente dalla restituzione dei prestiti secondo le modalità stabilite nei criteri di assegnazione.

4. Il prestito è rimborsato, senza interessi, a partire dal 13° mese successivo alla data del completamento o della definitiva interruzione degli studi, ma, in ogni caso, non prima dell'inizio di un'attività lavorativa. Il rimborso è effettuato con rate periodiche di importo proporzionale al debito nel tempo massimo di 15 anni. La rata annuale di rimborso del prestito non può comunque superare il 15 per cento del reddito annuo netto del beneficiario. Decorsi cinque anni dal completamento o dall'interruzione definitiva degli studi, il beneficiario che non abbia iniziato alcuna attività lavorativa è tenuto in ogni caso al rimborso del prestito e, limitatamente al periodo successivo al completamento o alla definitiva interruzione degli studi, alla corresponsione degli interessi al tasso legale.

5. Le convenzioni stipulate con istituti di credito di cui al comma 1 disciplinano, fra l'altro:

- a) l'ammontare annuale nonché l'entità massima del prestito;
- b) i termini di erogazione rateale del prestito in relazione all'inizio dei corsi ed ai livelli di profitto;
- c) l'ammontare degli interessi a carico della Provincia;
- d) le garanzie a favore degli istituti di credito nei casi di mancato recupero dei crediti;
- e) le penali a carico dell'istituto di credito per il ritardo nell'erogazione delle rate del prestito.

Art. 15.

Borse di studio per l'interscambio di studentesse e studenti

1. In collaborazione con la Libera Università di Bolzano vengono promossi gli interscambi di studentesse e studenti con le università italiane e straniere.

2. Gli interscambi di cui al comma 1, se finalizzati a corsi di studio frequentati da studentesse e studenti iscritti alla Libera Università di Bolzano, ed aventi validità al fini del diploma di laurea, possono essere sostenuti da borse di studio. Esse sono cumulabili con le altre prestazioni di cui all'art. 1, comma 1.

3. Le studentesse e gli studenti ospiti presso la Libera Università di Bolzano ai sensi del comma I sono ammessi ai servizi di cui agli articoli 11 e 12.

Art. 16.

Contributi ad organizzazioni studentesche

1. Alle organizzazioni studentesche con sede in provincia di Bolzano, che rappresentano gli interessi delle studentesse e degli studenti universitari, possono essere concessi contributi per le seguenti iniziative:

- a) gestione della sede principale dell'organizzazione nel territorio provinciale e delle sedi distaccate presso le diverse località di studio;
- b) investimenti per il funzionamento della sede principale e delle sedi staccate;
- c) attività culturali organizzate nel territorio nazionale o in paesi dell'area culturale tedesca presso le rispettive sedi universitarie.

Art. 17.

Servizio di informazione

1. Fatte salve le disposizioni di cui alla legge provinciale 4 maggio 1988, n. 15, e successive modifiche, a Bolzano e presso le sedi universitarie nel territorio nazionale o nei paesi dell'area culturale tedesca maggiormente frequentate da studentesse e da studenti altoatesini, possono essere istituiti servizi di informazione per studentesse e per studenti, con il compito di:

- a) fornire informazioni riguardo alle procedure di accesso alle università in Italia e all'estero e alla relativa offerta formativa, nonché sulla mobilità nazionale ed internazionale;
- b) collaborare con gli uffici scolastici competenti al fine di garantire una corretta informazione circa le modalità di accesso all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado;
- c) garantire una corretta e puntuale informazione e un supporto nelle procedure di riconoscimento dei titoli accademici e professionali stranieri.

2. Il servizio è garantito con personale proprio o tramite la stipulazione di apposite convenzioni con enti pubblici e privati o con esperti esterni.

3. L'amministrazione provinciale può organizzare in Italia e nei paesi dell'area culturale tedesca iniziative e manifestazioni di informazione per le studentesse e per gli studenti nonché attività di aggiornamento per gli operatori del servizio ed assumere le relative spese, comprese quelle di vitto ed alloggio. Essa può, altresì, assumere le spese per l'acquisto, l'elaborazione e la realizzazione di materiale didattico e informativo, hard e software compresi.

Art. 18.

Altri interventi atti alla realizzazione del diritto allo studio universitario

1. Con regolamento di esecuzione possono essere previste ulteriori iniziative e misure atte alla realizzazione del diritto allo studio universitario.

Capo III

FORMAZIONE POST UNIVERSITARIA

Art. 19

Borse di studio per la frequenza di corsi di formazione post universitaria, di specializzazione o per tirocini

1. Alle studentesse ed agli studenti che, entro sei anni dall'ultima laurea conseguita, hanno frequentato un corso di studio, o

- a) attendono ad una formazione post universitaria o frequentano un corso di specializzazione della durata di almeno tre mesi presso un'università, o;
- b) svolgono un tirocinio di formazione o professionale della durata di almeno tre mesi presso un'istituzione pubblica o privata, può essere concessa una borsa di studio. Requisito è che le studentesse e gli studenti abbiano ultimato un corso di studi presso un'università, abbiano conseguito il merito richiesto e versino in condizioni economiche disagiate.

2. L'assegnazione delle borse di studio avviene mediante concorsi banditi dalla giunta provinciale.

3. Nel bando di concorso vengono fissati:

- a) l'ammontare delle borse di studio;
- b) i criteri per la valutazione delle condizioni giuridicamente rilevanti, compresi il merito e lo stato di bisogno;
- c) le disposizioni per l'assegnazione dei punteggi per la graduatoria.

4. Le borse di studio non sono cumulabili con altre provvidenze concesse da istituzioni o enti pubblici o privati che usufruiscono di sovvenzioni pubbliche.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20.

Disposizione finanziaria

1. La presente legge non comporta spese a carico dell'esercizio finanziario 2004.

2. La spesa a carico degli anni successivi sarà stabilita con legge finanziaria annuale.

Art. 21.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) la legge provinciale 8 agosto 1991, n. 23, e successive modifiche;
- b) l'art. 4 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 30 novembre 2004

DURNWALDER

04R0806

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
23 aprile 2004, n. 0132/Pres.

Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui agli articoli 147 e 148 della legge regionale n. 2/2002 (Disciplina organica del turismo) e successive modifiche in materia di operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 20 del 19 maggio 2004)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modifiche;

Visto, in particolare, l'art. 148 della citata legge regionale che demanda ad un regolamento la disciplina dei requisiti di ammissione, delle modalità di svolgimento e delle materie di insegnamento dei corsi di abilitazione e di aggiornamento professionale per le figure di soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione di cui all'art. 146 della legge regionale n. 2/2002; delle modalità di svolgimento dell'esame finale dei predetti corsi e della composizione della commissione giudicatrice; delle caratteristiche e delle modalità di utilizzo della divisa,

dello stemma e del tesserino di riconoscimento rilasciati agli iscritti all'albo, di cui all'art. 145 della legge regionale n. 2/2002; dei presupposti e delle modalità per la sospensione o la decadenza dall'iscrizione al predetto albo nelle ipotesi di mancata frequenza o mancato superamento dei corsi di aggiornamento professionale, nonché dei criteri e delle modalità di concessione dei finanziamenti per la realizzazione dei menzionati corsi di abilitazione e di aggiornamento professionale, ai sensi dell'art. 147, comma 3, della legge regionale n. 2/2002 e successive modifiche;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 recante il testo unico in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso;

Sentito il collegio regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, ai sensi dell'art. 148 della legge regionale n. 2/2002;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 881 dell'8 aprile 2004;

Decreta:

È approvato il «Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui agli articoli 147 e 148 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modifiche, in materia di operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 23 aprile 2004

ILLY

Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui agli articoli 147 e 148 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modifiche, in materia di operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci.

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 148 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modifiche, i requisiti di ammissione, le modalità di svolgimento e le materie di insegnamento dei corsi di abilitazione e di aggiornamento professionale per le figure di soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione di cui all'art. 146 della legge regionale n. 2/2002; le modalità di svolgimento dell'esame finale dei predetti corsi e la composizione della commissione giudicatrice; le caratteristiche e le modalità di utilizzo della divisa, dello stemma e del tesserino di riconoscimento rilasciati agli iscritti all'albo degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci di cui all'art. 145 della legge regionale n. 2/2002; i presupposti e le modalità per la sospensione o la decadenza dall'iscrizione al predetto albo nelle ipotesi di mancata frequenza o mancato superamento dei corsi di aggiornamento professionale, nonché, ai sensi dell'art. 147, comma 3, della legge regionale n. 2/2002, i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti per la realizzazione dei menzionati corsi di abilitazione e di aggiornamento professionale.

Capo II

CORSI DI ABILITAZIONE E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DI CUI ALL'ART. 147 DELLA LEGGE REGIONALE N. 2/2002 E SUCCESSIVE MODIFICHE.

Art. 2.

Organizzazione dei corsi di abilitazione e di aggiornamento professionale

1. I corsi di abilitazione e di aggiornamento professionale per le figure di soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione, di cui all'art. 147, commi 1, 2 e 3 della legge regionale n. 2/2002 e successive modifiche, sono organizzati, in collaborazione con la Direzione centrale delle attività produttive, dal Collegio regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, di cui all'art. 144 della legge regionale n. 2/2002.

2. I corsi di abilitazione e di aggiornamento professionale di cui al comma 1 sono tenuti alternativamente almeno ogni due anni, salvo particolari esigenze che ne impongano la realizzazione nel medesimo anno.

Art. 3.

Corsi di abilitazione

1. I corsi di abilitazione all'esercizio dell'attività di soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione hanno una durata minima di centoventi ore, di cui almeno dieci ore in attività notturna, per la figura di soccorritore, di ottanta ore, di cui almeno dieci ore in attività notturna, per la figura di pattugliatore e di cinquantasei ore per la figura di coordinatore di stazione.

2. I programmi dei corsi di abilitazione sono definiti ed aggiornati, in collaborazione con la Direzione centrale delle attività produttive, dal Collegio regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, sentite la direzione centrale della salute e della protezione sociale e la direzione centrale delle risorse agricole, naturali e forestali.

3. I corsi di abilitazione hanno ad oggetto le seguenti materie d'insegnamento teorico e pratico:

a) per la figura di soccorritore: l'attività di soccorso (ruolo e compiti del soccorritore, aspetti legali e normativa di riferimento), nozioni di pronto soccorso (nozioni di anatomia, di fisiologia, di traumatologia, di rianimazione e nozioni relative alle patologie da ambiente montano), tecniche di soccorso e di trasporto di infortunati, nozioni di nivologia e valanghe, aspetti teorici e tecniche relative alla ricerca di dispersi e di travolti da valanga, nozioni di meteorologia, nozioni concernenti la gestione delle piste di sci, telecomunicazioni (strumenti e procedure), elementi di topografia e di cartografia;

b) per la figura di pattugliatore: l'attività di pattugliamento (ruolo e compiti del pattugliatore, aspetti legali e normativa di riferimento), prevenzione e sicurezza, approfondimenti in materia di soccorso, perfezionamento delle tecniche di soccorso e di trasporto di infortunati, perfezionamento delle tecniche relative alla ricerca di dispersi e di travolti da valanga, gestione delle piste di sci (osservazione e studio del tracciato delle piste, individuazione dei pericoli, tecniche di segnalazione, di demarcazione e di protezione delle piste), meteorologia, nivologia e valanghe, topografia e cartografia;

c) per la figura di coordinatore di stazione: l'attività di coordinatore di stazione (ruolo e compiti, aspetti legali e normativa di riferimento), approfondimenti in materia di prevenzione, soccorso e sicurezza, organizzazione e coordinamento con la direzione di stazione dell'attività di prevenzione, soccorso e sicurezza, predisposizione e gestione dei piani di intervento, organizzazione delle squadre di operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza, organizzazione della stazione sciistica nel periodo invernale ed estivo (personale, mezzi, attrezzature, tipologia degli impianti di risalita, tipologia e caratteristiche delle piste di sci, telecomunicazioni), nozioni di progettazione delle stazioni turistiche invernali, meteorologia, nivologia e valanghe, topografia e cartografia.

4. Il corpo insegnante è composto di esperti nelle materie di cui al comma 3, nonché degli istruttori di cui al comma 5.

5. Possono svolgere l'attività di istruttore coloro che abbiano conseguito la qualifica di istruttore presso la Federazione italiana sicurezza piste di sci, nonché gli istruttori operanti presso l'associazione interregionale neve e valanghe per l'insegnamento della materia nivologia e valanghe e i tecnici operanti presso l'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - settore osservatorio Ineteorologico del Friuli-Venezia Giulia relativamente all'insegnamento della materia meteorologia.

Art. 4.

Requisiti di ammissione ai corsi di abilitazione

1. Ai fini dell'ammissione ai corsi di abilitazione per le figure di soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione, l'interessato è tenuto a presentare domanda alla direzione centrale delle attività produttive, corredata della seguente documentazione:

a) dichiarazioni sostitutive di certificazione comprovanti il godimento dei diritti civili e politici, la cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea e il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado, di cui all'art. 145, comma 2, lettere b), e), ed e), della legge regionale n. 2/2002;

b) certificato rilasciato dall'azienda per i servizi sanitari attestante l'idoneità psicofisica, ai sensi dell'art. 145, comma 2, lettera d), della legge regionale n. 2/2002;

c) con riguardo al corso per soccorritore, attestazione rilasciata dal collegio regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, comprovante il superamento di due prove pratiche di sci, di cui una libera e l'altra obbligata, di fronte alla commissione d'esame di cui all'art. 6, integrata da un maestro di sci; con riferimento al corso per pattugliatore, dichiarazione sostitutiva di certificazione comprovante il conseguimento, da almeno due anni, dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di soccorritore e la regolare iscrizione all'albo di cui all'art. 145 della legge regionale n. 2/2002; con riguardo al corso per coordinatore di stazione, dichiarazione sostitutiva di certificazione comprovante il conseguimento, da almeno due anni, dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di pattugliatore e la regolare iscrizione all'albo di cui all'art. 145 della legge regionale n. 2/2002.

Art. 5.

Abilitazione

1. L'abilitazione all'esercizio dell'attività di soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione si consegue mediante la frequenza di almeno 90% delle ore di insegnamento teorico e pratico previste nei corsi di cui all'art. 3 e il superamento dell'esame finale di fronte alla commissione d'esame di cui all'art. 6.

2. L'esame di abilitazione si articola in una prova scritta, in un colloquio orale ed in una prova pratica aventi ad oggetto le materie dei corsi di abilitazione di cui all'art. 3, comma 3.

Art. 6.

Commissione d'esame

1. La commissione esaminatrice viene nominata con deliberazione della giunta regionale, dura in carica quattro anni ed è composta dai seguenti membri:

a) direttore centrale delle attività produttive o un suo delegato, avente funzione di presidente della commissione;

b) tre esperti nelle materie dei corsi di cui all'art. 3, comma 3, di cui un medico e due istruttori, designati dal collegio regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, ai sensi dell'art. 144 della legge regionale n. 2/2002.

Art. 7.

Corsi di aggiornamento professionale

1. Al fine della partecipazione ai corsi di aggiornamento professionale per le figure di soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione, l'interessato è tenuto a presentare domanda alla direzione centrale delle attività produttive, corredata della dichiarazione sostitutiva di certificazione comprovante il possesso dell'abilitazione relativa alla figura professionale al cui aggiornamento è rivolto il corso.

2. I corsi di aggiornamento professionale hanno una durata di almeno sedici ore e hanno ad oggetto l'aggiornamento teorico e pratico in ordine alle materie dei corsi di abilitazione, di cui all'art. 3, comma 3.

3. La definizione e l'aggiornamento dei programmi dei corsi di aggiornamento professionale, nonché l'individuazione del corpo insegnante sono disciplinati dai commi 2, 4 e 5 dell'art. 3.

4. Il superamento dei corsi di aggiornamento professionale si consegue mediante la frequenza della totalità delle ore di insegnamento teorico e pratico e il superamento, di fronte alla commissione d'esame di cui all'art. 6, dell'esame finale, articolato in una prova scritta o in un colloquio orale ed in una prova pratica, vertenti sulle materie dei corsi di cui al comma 2.

Art. 8.

Sospensione e decadenza dall'iscrizione all'albo per mancata frequenza o mancato superamento dei corsi di aggiornamento professionale

1. Sono cause di sospensione dell'iscrizione all'albo degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci la mancata frequenza o il mancato superamento dei corsi di aggiornamento professionale nei due anni successivi alla data di conseguimento dell'abilitazione o nei due anni successivi alla data di superamento dell'esame dell'ultimo corso di aggiornamento professionale frequentato.

2. La ripetizione delle fattispecie di cui al comma 1 determina la decadenza dall'iscrizione all'albo degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci.

3. I provvedimenti di sospensione e di decadenza di cui ai commi 1 e 2 sono adottati dal collegio regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, nel rispetto delle modalità procedurali regolamentate dal proprio statuto.

4. Il provvedimento di sospensione dell'iscrizione all'albo deve specificare il periodo di durata della misura.

5. A seguito di decadenza dall'iscrizione all'albo, la nuova iscrizione è subordinata al superamento dell'esame di abilitazione previsto per la qualifica decaduta, senza obbligo di frequenza del relativo corso. In caso di mancato superamento dell'esame, è necessario, ai fini dell'iscrizione all'albo, frequentare il corso di abilitazione relativo alla qualifica decaduta e superare il relativo esame conclusivo.

6. Qualora la decadenza dall'iscrizione, all'albo sia avvenuta da oltre cinque anni, il collegio regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, avuto riguardo al periodo trascorso dalla frequenza dell'ultimo corso di abilitazione o aggiornamento professionale, può prescrivere all'interessato di frequentare anche i corsi di abilitazione relativi alle qualifiche inferiori a quella decaduta e di superare i relativi esami finali.

*Capo III**DIVISA, STEMMA, DISTINTIVO E TESSERINO DI RICONOSCIMENTO*

Art. 9.

Caratteristiche ed utilizzo di divisa, stemma distintivo e tesserino di riconoscimento

1. I soccorritori, pattugliatori e coordinatori di stazione, regolarmente iscritti all'albo degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, sono tenuti ad indossare, durante lo svolgimento della propria attività e nel corso di esercitazioni e di manifestazioni autorizzate, la divisa adottata dal collegio regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, con i colori internazionalmente riconosciuti per la figura di operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci.

2. Sulla divisa sono applicati lo stemma degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, nonché un distintivo recante la qualifica dell'operatore.

3. All'atto dell'iscrizione all'albo, il collegio regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci rilascia un tesserino di riconoscimento, a firma del presidente del collegio, recante nome, cognome, qualifica, estremi di iscrizione all'albo e fotografia dell'operatore.

4. Divisa, stemma, distintivo e tesserino di riconoscimento devono essere restituiti al collegio regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, nelle ipotesi di sospensione o decadenza dall'albo.

Capo IV

FINANZIAMENTI PER LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI ABILITAZIONE E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE, AI SENSI DELL'ART. 147, COMMA 3, DELLA LEGGE REGIONALE N. 2/2002 E SUCCESSIVE MODIFICHE.

Art. 10.

Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande volte ad ottenere la concessione dei finanziamenti per la realizzazione dei corsi di abilitazione e di aggiornamento professionale di cui all'art. 147, comma 3, della legge regionale n. 2/2002 e successive modifiche devono essere presentate dal collegio regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci alla direzione centrale delle attività produttive, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello nel quale è previsto lo svolgimento dei corsi.

2. Le domande di finanziamento di cui al comma 1 devono essere corredate dei programmi dei corsi e dei relativi preventivi di spesa, nonché di una relazione illustrativa recante le modalità di selezione dei partecipanti, il numero previsto di iscritti e la quota individuale di partecipazione.

Art. 11.

Criteri e modalità di concessione dei finanziamenti

1. La concessione dei finanziamenti per la realizzazione dei corsi di abilitazione e di aggiornamento professionale viene disposta entro il limite massimo del 95% della spesa ritenuta ammissibile.

2. Sono compresi nella spesa ammissibile i seguenti costi:

- a) compensi ad istruttori ed altri docenti (fino ad un massimo di € 40 all'ora);
- b) compensi per coordinamento e direzione dei corsi (fino ad un massimo di € 50 all'ora);
- c) compensi per operatori video;
- d) vitto e alloggio degli istruttori ed altri docenti (fino ad un massimo di € 55 al giorno);
- e) rimborso spese trasferta degli istruttori ed altri docenti;
- f) assicurazione R.C. e infortuni dei membri della commissione esaminatrice;
- g) acquisto o noleggio di materiale didattico e apparecchiature;
- h) spese di segreteria, nel limite del 10% del costo complessivo;
- i) imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), se non detraibile.

3. Il decreto di concessione dei finanziamenti può disporre, in via anticipata, l'erogazione fino all'80% del finanziamento concesso e fissa il termine per la rendicontazione della spesa.

4. Ai fini della rendicontazione della spesa, il collegio regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci deve presentare la seguente documentazione:

- a) prospetto riassuntivo delle spese sostenute;
- b) copia non autenticata della documentazione di spesa, regolarmente quietanzata, annullata in originale ai fini dell'incentivo, corredata di una dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali;
- c) relazione sulle modalità di svolgimento e sui risultati finali dei corsi.

5. Ai fini della liquidazione finale dei finanziamenti, in caso di svolgimento di più corsi è ammessa la compensazione delle spese sostenute per i diversi corsi, previa illustrazione e motivazione degli scostamenti verificatisi rispetto ai preventivi di spesa e purché la spesa complessivamente rendicontata sia pari o superiore a quella ammessa a finanziamento.

Art. 12.

Disposizione transitoria

1. Per l'anno 2004 le domande volte ad ottenere i finanziamenti di cui al presente regolamento devono essere presentate alla direzione centrale delle attività produttive entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del medesimo regolamento.

2. Sono fatte salve le domande già presentate nel corso dell'anno 2004 anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento. Le medesime domande devono essere integrate, ove necessario, in conformità al presente regolamento, entro il termine di cui al comma 1.

Art. 13.

Norma finale

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Visto, il presidente: ILLY

04R0424

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
26 aprile 2004, n. 0142/Pres.

Legge regionale n. 18/2003, art. 76, comma 9 - regolamento concernente modalità e criteri per la concessione di contributi a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 21 del 26 maggio 2004)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, riguardante «Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi»;

Visto in particolare l'art. 76, comma 9, della suddetta legge regionale, che autorizza l'amministrazione regionale a concedere contributi in conto capitale attualizzati a copertura totale della quota interessi relativa a mutui finanziati dal Fondo di rotazione per le iniziative economiche (FRIE), stipulati da parte delle imprese danneggiate direttamente o indirettamente dall'alluvione del 29 agosto 2003 e localizzate nei comuni di Chiusaforte, Dogna, Malborghetto, Valbruna, Moggio Udinese, Pontebba, Resiutta e Tarvisio;

Visto altresì il comma 13 del medesimo art. 6, che prevede l'adozione di un regolamento di esecuzione nel quale vengano stabilite le modalità ed i criteri per la concessione dei suddetti contributi;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 882 di data 8 aprile 2004;

Decreta:

È approvato il «Regolamento di cui alla legge regionale n. 18/2003, art. 76, comma 9 concernente modalità e criteri per la concessione di contributi a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 26 aprile 2004

ILLY

Legge regionale n. 18/2003, art. 76, comma 9. Regolamento concernente modalità e criteri per la concessione di contributi a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi.

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità ed i criteri per la concessione di contributi in conto capitale attualizzati a copertura totale della quota interessi relativa a mutui finanziati dal Fondo di rotazione per le iniziative economiche di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, di seguito denominato FRIE, ai sensi dell'art. 76, comma 9, della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18.

Art. 2.

Beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi di cui all'art. 1 le piccole e medie imprese danneggiate direttamente o indirettamente dall'alluvione del 29 agosto 2003 e localizzate nei comuni di Chiusaforte, Dogna, Malborghetto Valbruna, Moggio Udinese, Pontebba, Resiutta e Tarvisio per gli interventi di ripristino e sviluppo delle proprie attività.

2. Le imprese devono rientrare nei parametri dimensionali di cui alla raccomandazione della commissione 96/280/CE del 3 aprile 1996. Con decorrenza dal 1° gennaio 2005 si applica la nuova definizione di microimprese, piccole e medie imprese, prevista dalla raccomandazione della commissione del 6 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Comunità europea legge n. 124 del 20 maggio 2003.

Art. 3.

Tipologia del contributo

1. I contributi in conto capitale, attualizzati, sono concessi a copertura totale della quota interessi relativa ai mutui finanziati dal FRIE per i contratti stipulati entro il 31 dicembre 2004.

Art. 4.

Aiuti «de minimis»

1. I contributi sono concessi secondo la regola «*de minimis*» di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della commissione del 12 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie L n. 010, del 13 gennaio 2001.

2. Ai sensi dell'art. 2 del regolamento di cui al comma 1, l'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» accordato ad ogni singola impresa non può superare 100.000,00 euro in tre anni.

3. Ai sensi dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 69/2001 sono escluse dai benefici previsti dal presente regolamento le imprese che operano nei settori dei trasporti e delle attività legate alla produzione, alla trasformazione o alla commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato 1 del trattato CE.

Art. 5.

Procedimento per la concessione

1. Le imprese interessate, contestualmente alla domanda di finanziamento ad una delle banche convenzionate con il FRIE, presentano alla banca medesima domanda di contributo per le finalità di cui all'art. 1, redatta secondo lo schema di cui all'allegato *a*) al presente regolamento.

2. Copia della domanda di cui ai comma 1 è trasmessa alla direzione centrale delle attività produttive.

3. Sulla base della delibera di concessione del comitato di gestione del FRIE e del successivo contratto di mutuo è disposta la concessione del contributo.

4. La competente direzione comunica all'impresa interessata la concessione del contributo e richiede ulteriori informazioni su eventuali altri contributi a titolo «*de minimis*» concessi alla stessa nei tre anni precedenti alla data del provvedimento di concessione.

5. Successivamente all'informazione di cui al comma 4 da parte dell'impresa interessata, il contributo è erogato alla banca che ha stipulato il contratto di mutuo.

Art. 6.

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme stabilite dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 7.

Norma transitoria

1. Le imprese di cui all'art. 2, che alla data di entrata in vigore del presente regolamento hanno già presentato domanda di finanziamento ad una delle banche convenzionate con il FRIE, possono presentare separatamente la domanda di contributo ai sensi del presente regolamento, in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 5.

Art. 8.

Vigenza

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. Il presente regolamento resta in vigore nei limiti dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 69/2001 di data 12 gennaio 2001

Visto, il presidente: ILLY

(*Omissis*).

04R0327

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
7 maggio 2004, n. 147/Pres.**

Regolamento per la raccolta dei funghi epigei nel territorio regionale di cui all'art. 1, comma 2, della legge regionale n. 12/2000. Approvazione modifiche.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia-Giulia n. 22 del 3 giugno 2004)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 12, il cui art. 1 dispone che la raccolta dei funghi epigei nel territorio della Regione Friuli Venezia-Giulia sia disciplinata da apposito regolamento, formulato in modo da dare attuazione ai principi espressi dalla legge 23 agosto 1993, n. 352, nonché ai principi enunciati dal comma 2, dell'art. 1 della stessa legge regionale n. 12/2000;

Visto il decreto del Presidente della giunta regionale 1° dicembre 2000, n. 0436/Pres. che ha approvato il regolamento per la raccolta dei funghi epigei nel territorio regionale;

Preso atto che vi è la necessità di assicurare una precisa corrispondenza tra i principi dettati dalla legge regionale n. 12/2000 e le norme di attuazione contenute nel regolamento n. 0436/2000, nonché di snellire le procedure applicative delineate dal medesimo;

Valutato, in particolare, che i principi dettati dalle lettere *e)*, *g)* ed *h)* del comma 2, dell'art. 1 della legge regionale n. 12/2000, non trovano una soddisfacente attuazione nelle norme del regolamento approvato con decreto del Presidente della giunta regionale n. 0436/2000;

Considerato che la lettera *e)*, del comma 2, dell'art. 1 della legge regionale n. 12/2000, dispone che le autorizzazioni ed i permessi temporanei consentono la raccolta dei funghi anche da parte dei familiari;

Tenuto conto dell'esigenza di limitare il numero delle persone legittimate alla raccolta dei funghi, per elementari esigenze di tutela degli ambienti naturali da un'eccessiva presenza antropica;

Ritenuto, pertanto, di dover precisare la nozione dei «familiari», ai quali è consentita la raccolta dei funghi insieme al titolare dell'autorizzazione o del permesso ai sensi della lettera *e)*, del comma 2, dell'art. 1 della legge regionale n. 12/2000, determinando con norma

regolamentare che per tali s'intende il nucleo familiare del titolare dell'autorizzazione o del permesso di raccolta, in numero non superiore a due;

Considerato che la lettera *g*), del comma 2, dell'art. 1 della legge regionale n. 12/2000, dispone che i proprietari e i conduttori di terreni possono riservarsi la raccolta dei funghi, previa recinzione o idonea tabellazione degli stessi;

Valutato che il comma 3, dell'art. 4 del citato regolamento nel disporre che le zone riservate, ai sensi della lettera *g*), del comma 2, dell'art. 1 della legge regionale n. 12/2000, non possono costituire riserve di raccolta a pagamento non appare coerente con la tutela costituzionalmente garantita al diritto di proprietà privata ed alla libertà d'impresa e che, come tale, il suddetto comma 3 deve essere abrogato;

Considerato che la lettera *h*), del comma 2, dell'art. 1 della legge regionale n. 12/2000, dispone che la Regione individua nei territori classificati montani, per il rispetto di usi e consuetudini locali e per tutelare l'economia turistica, le zone nelle quali la raccolta è consentita solo ai residenti e ai titolari di permesso temporaneo;

Ritenuto che tale principio vada attuato con procedure snelle e rispettose delle prerogative degli enti locali, quali naturali portatori degli interessi inerenti il rispetto degli usi e consuetudini locali e la tutela dell'economia turistica locale;

Valutato, infine, rispondente ad equità compensare con una maggiore quota, in sede di riparto dei corrispettivi introitati per il rinnovo delle autorizzazioni, quei comuni montani sul cui territorio non insistono riserve di raccolta a pagamento;

Costatata la necessità di modificare il decreto approvato con decreto del Presidente della giunta regionale n. 0436/2000 nelle parti in cui non dà soddisfacente attuazione ai principi dettati dalle lettere *e*), *g*) ed *h*) del comma 2, dell'art. 1 della legge regionale n. 12/2000, in base alle valutazioni e considerazioni sopra estese e d'inserire un ulteriore comma all'art. 15 del regolamento n. 0436/2000 per disciplinare il riparto tra i comuni montani dei corrispettivi introitati per il rinnovo delle autorizzazioni;

Sentito il parere della competente commissione consiliare, prescritto dal comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 12, espresso nella seduta del 6 aprile 2004;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 12;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale;

Su conforme deliberazione della giunta regionale del 29 aprile 2004, n. 1063;

Decreta:

Sono approvate le modifiche al «Regolamento per la raccolta dei funghi epigei nel territorio regionale, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 12», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare dette disposizioni quali modifiche a regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 7 maggio 2004

ILLY

Modifiche al regolamento per la raccolta dei funghi epigei nel territorio regionale, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 12.

Art. 1.

Soppressione del comma 3, dell'art. 4 del decreto del Presidente della giunta 1° dicembre 2000, n. 0436/Pres.

1. Il comma 3, dell'art. 4 del decreto del Presidente della giunta 1° dicembre 2000, n. 0436/Pres., è abrogato.

Art. 2.

Modifica del comma 8 dell'art. 4 del decreto del Presidente della giunta 1° dicembre 2000, n. 0436/Pres.

1. Il comma 8, dell'art. 4 del decreto del Presidente della giunta 1° dicembre 2000, n. 0436/Pres., è sostituito dal seguente:

«8. In applicazione del disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *h*) della legge regionale n. 12/2000, i comuni dei territori montani che, per il rispetto di usi e consuetudini locali e per tutelare l'economia turistica, intendono riservare la raccolta dei funghi solo ai residenti ed ai titolari di permesso temporaneo, presentano domanda alla Direzione centrale delle risorse agricole, naturali e forestali entro il 31 marzo di ogni anno. In sede di prima applicazione, la domanda è presentata alla predetta direzione centrale entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del presente regolamento.».

Art. 3.

Modifica del comma 2 dell'art. 6 del decreto del Presidente della giunta 1° dicembre 2000, n. 0436/Pres.

1. Il comma 2, dell'art. 6 del decreto del Presidente della giunta 1° dicembre 2000, n. 0436/Pres., è sostituito dal seguente:

«2. Per familiari s'intendono i componenti il nucleo familiare del titolare dell'autorizzazione o del permesso, in numero non superiore a due.».

Art. 4.

Integrazione dell'art. 15 del decreto del Presidente della giunta 1° dicembre 2000, n. 0436/Pres.

1. Dopo il comma 2, dell'art. 15 del decreto del Presidente della Giunta 1° dicembre 2000, n. 0436/Pres., è aggiunto il comma seguente:

«2-bis. I corrispettivi per il rinnovo delle autorizzazioni, introitati dall'amministrazione regionale ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera *s*) della legge regionale n. 12/2000, sono devoluti ai comuni montani secondo criteri stabiliti con deliberazione della giunta regionale, ad esclusione dei comuni al cui interno sono istituite riserve di raccolta a pagamento, pubbliche o private, per una superficie superiore al dieci per cento del territorio comunale utilizzabile.».

Visto, il Presidente: ILLY

04R0304

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
11 maggio 2004, n. 0152/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione degli aiuti per l'attuazione del programma regionale di prevenzione, controllo ed eradicazione della diabrotica del mais (Diabrotica virgifera LeConte). Approvazione modifiche.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 20 del 19 maggio 2004)

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento recante criteri e modalità per la concessione degli aiuti per l'attuazione del programma regionale di prevenzione, controllo ed eradicazione della diabrotica del mais (Diabrotica virgifera LeConte) approvato con decreto del Presidente della Regione 27 gennaio 2004, n. 014/Pres., di seguito denominato «Regolamento»;

Preso atto che l'art. 7 del regolamento fissa le procedure amministrative relative agli interventi economici previsti dal regolamento medesimo e, al comma 1 stabilisce il termine del 31 maggio di ogni anno per la presentazione delle relative domande da parte dei richiedenti;

Preso atto che l'art. 9 del regolamento prevede che in fase di prima applicazione le domande di intervento debbano essere presentate entro il termine di novanta giorni dalla pubblicazione del regolamento nel *Bollettino ufficiale* della Regione, avvenuta il 25 febbraio 2004;

Atteso che è opportuno prevedere che la compilazione delle domande avvenga sulla base di dati aziendali relativi all'utilizzazione delle superfici a seminativo definitivi per l'annata agraria e che ciò può avvenire solo in epoca successiva alla presentazione delle domande di pagamento per superfici ai fini dell'intervento PAC - regime di aiuto ai seminativi, anche per poter consentire ai richiedenti di utilizzare i dati collezionati ed aggregati in tale occasione;

Considerato che annualmente sia il termine per la presentazione delle citate domande PAC che le relative procedure di acquisizione e riordino dei dati può essere oggetto di modifiche e rinvii da parte dell'ACEA, ente gestore delle stesse;

Considerato opportuno che la presentazione delle domande di intervento economico previste dal regolamento si adegui a tali variazioni, e possa anche tenere conto delle necessità operative di controllo e verifica di campagna sull'applicazione delle misure di lotta obbligatoria alla diabrotica;

Ritenuto di modificare il comma 1 dell'art. 7 ed il comma 1 dell'art. 9 del precitato regolamento;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1164 del 7 maggio 2004;

Decreta:

Sono approvate le modifiche al «regolamento recante criteri e modalità per la concessione degli aiuti per l'attuazione del programma regionale di prevenzione, controllo ed eradicazione della diabrotica del mais (*Diabrotica virgifera virgifera* Le Conte)» approvato con decreto del Presidente della Regione 27 gennaio 2004, n. 014/Pres., nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare dette disposizioni quali modifiche a regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 11 maggio 2004

ILLY

Modifica al regolamento recante criteri e modalità per la concessione degli aiuti per l'attuazione del programma regionale di prevenzione, controllo ed eradicazione della diabrotica del mais (*Diabrotica virgifera virgifera* Le Conte) approvato con decreto del Presidente della Regione 27 gennaio 2004, n. 014/Pres.

Art. 1.

Sostituzione del comma 1 dell'art. 7

1. Il comma 1 dell'art. 7 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 27 gennaio 2004, n. 014/Pres., è sostituito dal testo seguente:

«1. Le domande, intese a beneficiare delle misure economiche sopra specificate, vanno presentate dagli aventi titolo al servizio fitosanitario regionale, eventualmente per il tramite delle sedi periferiche competenti dello stesso, entro il termine stabilito dal direttore del servizio fitosanitario medesimo con proprio provvedimento che sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.».

Art. 2.

Sostituzione del comma 1 dell'art. 9

1. Il comma 1 dell'art. 9 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 27 gennaio 2004, n. 014/Pres., è sostituito dal testo seguente:

«In fase di prima applicazione, le provvidenze economiche previste dall'art. 5 del regolamento, possono essere erogate anche a fronte degli interventi e delle perdite di reddito derivanti dall'applicazione delle misure disposte dall'autorità fitosanitaria per fronteggiare il parassita nelle annualità 2002 e 2003. Il termine per la presentazione delle domande riferentisi a queste annualità è stabilito con le procedure di cui al comma 1 dell'art. 7.».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

04R0425

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
11 maggio 2004, n. 153/Pres.

Regolamento recante ulteriori modifiche al «Regolamento concernente criteri per la ripartizione tra le province delle quote di ingressi per motivi di lavoro di lavoratori stranieri extracomunitari e procedure per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro». Approvazione.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia-Giulia* n. 22 del 3 giugno 2004)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 2-bis, comma 1, lettera a), della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 (Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale), come introdotto dall'art. 4, comma 1, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (legge finanziaria 2002), recante disposizioni per il trasferimento di funzioni amministrative in materia di politica attiva del lavoro alle province;

Visto l'art. 2-ter della legge regionale n. 1/1998, come introdotto dall'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 3/2002, e, in particolare, il comma 1, lettera a), ai sensi del quale, nelle materie di cui all'art. 2-bis, la Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, regolamentazione, coordinamento, controllo, monitoraggio e vigilanza;

Visto il «Regolamento concernente criteri per la ripartizione tra le province delle quote di ingressi per motivi di lavoro di lavoratori stranieri extracomunitari e procedure per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro», approvato con decreto del Presidente della Regione 2 febbraio 2004, n. 027/Pres., di seguito denominato regolamento, come modificato dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2004, n. 038/Pres.;

Rilevato che nell'anno in corso le richieste di autorizzazione al lavoro pervenute alle province sono numericamente aumentate rispetto agli anni passati e rivestono altresì carattere di assoluta urgenza, stante la necessità di impiegare i lavoratori in attività stagionali che ne richiedono l'immediata presenza, e che tale situazione può ripetersi negli anni futuri;

Considerato che l'attesa, ai fini della ripartizione tra le province del 20 per cento della quote di ingresso per motivi di lavoro stagionale, del termine del 30 giugno previsto dalla lettera b), del comma 2, dell'art. 2 del regolamento vanificherebbe l'assegnazione, non rispondendo alle esigenze del territorio e dei datori di lavoro;

Ravvisata pertanto l'opportunità di provvedere alla modifica del predetto regolamento nella parte in cui disciplina i criteri per la ripartizione tra le province delle quote di ingressi per motivi di lavoro stagionale;

Visto l'art. 42 dello statuto della Regione;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1156 del 7 maggio 2004;

Decreta:

È approvato il regolamento recante ulteriori modifiche al «Regolamento concernente criteri per la ripartizione tra le province delle quote di ingressi per motivi di lavoro di lavoratori stranieri extracomunitari e procedure per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro», nel testo allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 11 maggio 2004

ILLY

Regolamento recante ulteriori modifiche al «Regolamento concernente criteri per la ripartizione tra le province delle quote di ingresso per motivi di lavoro di lavoratori stranieri extracomunitari e procedure per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro» approvato con decreto del Presidente della Regione 2 febbraio 2004, n. 027/Pres., come modificato dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2004, n. 038/Pres.

Art. 1.

Integrazione della lettera b) del comma 2 dell'art. 2

1. Alla lettera *b)*, del comma 2, dell'art. 2 del «Regolamento concernente criteri per la ripartizione tra le province delle quote di ingresso per motivi di lavoro di lavoratori stranieri extracomunitari e procedure per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro», approvato con decreto del Presidente della Regione 2 febbraio 2004, n. 027/Pres., come modificato dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2004, n. 038/Pres., dopo le parole «e il 30 giugno di ciascun anno» sono inserite le seguenti: «ovvero il diverso termine indicato con decreto del direttore del servizio per il lavoro».

Art. 2.

Sostituzione della lettera c), del comma 2, dell'art. 2

1. La lettera *c)*, del comma 2, dell'art. 2 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 027/2004, è sostituito dal seguente:

«*c)* nel caso di ulteriori assegnazioni di quote avvenute nel corso dell'anno successivamente alla prima, la ripartizione tra le province di ciascuna tipologia di quota è effettuata secondo la percentuale risultante dalla proporzione tra le domande presentate a ciascuna provincia e le domande complessivamente presentate nel corso dell'anno fino al giorno di comunicazione di assegnazione delle ulteriori quote da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il *Presidente*: ILLY

04R0305

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
13 maggio 2004, n. 0158/Pres.

Regolamento di definizione delle modalità di erogazione dell'assegnazione di cui all'art. 2, commi 38 - 41, della legge regionale n. 1/2004 per l'organizzazione, l'allestimento e la gestione del laboratorio-mostra sul terremoto e la ricostruzione. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 24 del 16 giugno 2004)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 2, comma 38 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, che, al fine di conservare la memoria storica della catastrofe in Friuli del 1976 e per sensibilizzare la popolazione sull'opera di prevenzione nelle zone ad altro rischio sismico, affida all'associazione dei sindaci della ricostruzione del Friuli terremotato, di concerto con l'Associazione consiglieri della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, l'organizzazione, l'allestimento e la gestione nel comune di Venzone di un laboratorio - mostra sul terremoto e la ricostruzione;

Visto il comma 39 del citato art. 2 della legge regionale n. 1/2004, che affida la cura dell'organizzazione e dell'allestimento del laboratorio-mostra all'Associazione dei sindaci della ricostruzione del Friuli terremotato, di concerto con l'Associazione consiglieri della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia, che vi provvede d'intesa con l'amministrazione comunale di Venzone e con la responsabilità scientifica dell'Università degli studi di Udine;

Visto, altresì, il successivo comma 40 dell'art. 2 della legge regionale 1/2004, che affida la gestione del laboratorio - mostra, una volta allestito, all'Associazione dei sindaci della ricostruzione del Friuli terremotato, di concerto con l'Associazione consiglieri della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia, prevedendo altresì, qualora la citata Associazione dei sindaci venga meno o rinunci a tale compito, che vi provveda il comune di Venzone;

Visto il comma 41 del citato art. 2 della legge regionale n. 1/2004, che per le finalità sopra descritte autorizza la spesa di 125.000,00 euro, per l'anno 2004, a carico dell'unità previsionale di base 1.3.370.2.8 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 1604 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi,

Ritenuto, in considerazione della molteplicità dei soggetti coinvolti e della pluralità degli adempimenti previsti, di dover definire le modalità di erogazione che garantiscano il migliore utilizzo dello stanziamento di cui all'art. 2, comma 41, della legge regionale n. 1/2004;

Ritenuto necessario, al fine di favorire la realizzazione del progetto, prevedere l'erogazione anticipata ed in unica soluzione dell'intera somma prevista nello stanziamento del bilancio regionale per l'anno 2004, con l'obbligo per il soggetto beneficiario di restituire la quota eventualmente non utilizzata;

Visto l'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

Vista la legge regionale 26 gennaio 2004, n. 2;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1090 del 29 aprile 2004;

Decreta:

È approvato il «Regolamento di definizione delle modalità di erogazione dell'assegnazione di cui all'art. 2, commi 38 - 41 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, per l'organizzazione, l'allestimento e la gestione del laboratorio-mostra sul terremoto e la ricostruzione», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 13 maggio 2004

ILLY

Regolamento di definizione delle modalità di erogazione dell'assegnazione di cui all'art. 2, commi 38 - 41 della legge regionale 1/2004, per l'organizzazione, l'allestimento e la gestione del laboratorio-mostra sul terremoto e la ricostruzione.

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento definisce le modalità di erogazione dell'assegnazione prevista all'art. 2, commi 38-41, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, per l'organizzazione, l'allestimento e la gestione nel comune di Venzone di un laboratorio-mostra sul terremoto del 1976 e la ricostruzione in Friuli.

Art. 2.

Individuazione del beneficiario dell'assegnazione

1. L'erogazione dell'assegnazione di cui all'art. 2, comma 41, della legge regionale n. 1/2004, è disposta a favore dell'Associazione dei sindaci della ricostruzione del Friuli terremotato, che tiene i contatti e cura i rapporti con l'Associazione consiglieri della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, con l'amministrazione comunale di Venzone e con l'Università degli studi di Udine, come previsto ai commi 38 e 40 dell'art. 2 della medesima legge regionale n. 1/2004.

Art. 3.

Modalità di erogazione dell'assegnazione

1. L'erogazione di cui all'art. 2 è disposta in unica soluzione ed in via anticipata, previa presentazione al servizio per la finanza locale della Direzione centrale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali, da parte dell'associazione dei sindaci della ricostruzione del Friuli terremotato, della documentazione relativa all'intesa di cui al comma 39 dell'art. 2 della legge regionale n. 1/2004, dalla quale risulti il progetto di allestimento e di organizzazione del laboratorio-mostra, i tempi di realizzazione, i ruoli dei soggetti coinvolti e i costi presunti per l'allestimento, l'organizzazione e per la gestione.

Art. 4.

Restituzione delle somme eccedenti o non utilizzate

1. Entro diciotto mesi dall'erogazione dell'assegnazione di cui all'art. 3, l'Associazione dei sindaci della ricostruzione del Friuli terremotato, ai sensi dell'art. 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, presenta all'amministrazione regionale, a titolo di rendiconto, l'elenco analitico della documentazione giustificativa delle spese sostenute per la realizzazione del progetto di cui all'art. 2, comma 38, della legge regionale n. 1/2004 e provvede a restituire la quota di beneficio non utilizzata o risultata eccedente rispetto ai costi effettivamente sostenuti.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

04R0371

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
17 maggio 2004, n. 0161/Pres.

Regolamento che disciplina la concessione di aiuti per l'istituzione di servizi di autostrada viaggiante su rotaia in attuazione al comma 94, art. 5 della legge regionale n. 1/2003 (Legge finanziaria 2003). Approvazione.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 24 del 16 giugno 2004)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, art. 5, comma 94 che prevede la concessione di aiuti alle imprese logistiche che intendono organizzare servizi di autostrada viaggiante su rotaia con origine e destinazione presso uno scalo ferroviario o centro intermodale ubicato nel territorio della Regione;

Rilevato che, ai sensi del comma 97, dell'art. 5 della richiamata legge regionale n. 1/2003, le procedure per l'attuazione delle finalità di cui al comma 94 sono disciplinate da apposito regolamento da sottoporre a notifica preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3 del trattato istitutivo dell'Unione europea;

Vista la deliberazione di data 14 maggio 2003, n. 1263, con la quale la giunta regionale ha approvato lo schema di regolamento di cui trattasi;

Considerato che lo schema di regolamento in parola è stato notificato alla Commissione europea in data 22 luglio 2003;

Vista la decisione della Commissione europea di data 3 marzo 2004, con la quale la commissione stessa ha deciso di considerare le misure di aiuto notificate, compatibili con il Trattato in virtù dell'art. 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato medesimo;

Visto il testo del regolamento predisposto dalla competente direzione centrale della pianificazione territoriale, della mobilità e delle infrastrutture di trasporto conforme a quello autorizzato alla commissione europea;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1103 del 29 aprile 2004;

Decreta:

È approvato il «regolamento che disciplina la concessione di aiuti per l'istituzione di servizi di autostrada viaggiante su rotaia in attuazione al comma 94 dell'art. 5 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003)» di competenza della direzione centrale della pianificazione territoriale, della mobilità e delle infrastrutture di trasporto, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 17 maggio 2004

ILLY

Regolamento che disciplina la concessione di aiuti per l'istituzione di servizi di autostrada viaggiante su rotaia in attuazione al comma 94, art. 5 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003).

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina la concessione di aiuti alle imprese logistiche che intendono organizzare servizi di autostrada viaggiante su rotaia con origine o destinazione presso uno scalo ferroviario o centro intermodale ubicato nel territorio della Regione, in attuazione dei commi 94, 95, 96 e 97 dell'art. 5, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003).

Art. 2.

Commisurazione dell'aiuto

1. In attuazione al disposto di cui al comma 95 dell'art. 5, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, il contributo concesso dall'amministrazione regionale è commisurato sulla base del coefficiente di utilizzo della capacità di trasporto ferroviario, con il limite massimo di euro 33,00 per unità trasportata, su una tratta ferroviaria mono-direzionale di lunghezza non inferiore ai km 100. Per coefficiente di utilizzo si intende il rapporto tra il numero delle unità trasportate, nel periodo di riferimento indicato nel piano di attività, e la capacità prodotta, espressa in viaggi-carro effettuati; per unità trasportata si intende la tipologia dei mezzi richiamata nel comma 96 dell'art. 5 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1.

2. In attuazione al disposto di cui al comma 96 dell'art. 5, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, che prevede la concessione di un contributo fino a euro 33,00 per unità trasportata rapportandolo anche al costo-chilometro, sono fissate due fasce chilometriche, una per le percorrenze fino a km 150 e l'altra per le percorrenze oltre i km 150.

3. In applicazione a quanto disposto dai commi 1 e 2, si stabiliscono le seguenti misure contributive:

a) euro 33,00 per unità trasportata, qualora il coefficiente di utilizzo sia compreso tra il 71% ed il 100%, e la lunghezza della percorrenza sia superiore a km 150;

b) euro 30,00 per unità trasportata, qualora il coefficiente di utilizzo sia compreso tra il 71% ed il 100% e la lunghezza della percorrenza tra km 100 e km 150;

c) euro 27,00 per unità trasportata qualora il coefficiente di utilizzo sia compreso tra il 51% ed il 70% e la lunghezza della percorrenza sia superiore a km 150;

d) euro 25,00 per unità trasportata qualora il coefficiente di utilizzo sia compreso tra il 51% ed il 70% e la lunghezza della percorrenza tra km 100 e km 150;

e) euro 22,00 per unità trasportata qualora il coefficiente di utilizzo sia compreso tra il 25% ed il 50% e la lunghezza della percorrenza sia superiore a km 150;

i) euro 20,00 per unità trasportata qualora il coefficiente di utilizzo sia compreso tra il 25% ed il 50% e la lunghezza della percorrenza tra km 100 e km 150;

g) Qualora il coefficiente di utilizzo sia inferiore al 25%, con riferimento ad entrambe le fasce chilometriche, non potrà essere riconosciuto alcun contributo e pertanto quello erogato in anticipazione dovrà essere restituito.

4. La misura dell'aiuto è stata fissata nell'importo massimo di euro 33,00, per unità trasportata, su una lunghezza del servizio minima di 100 km, conteggiata dai punti di imbarco e sbarco della tratta ferroviaria, poiché detto importo risulta la misura più prossima alla differenza media tra i costi esterni per 100 km nel trasporto delle merci tra la modalità stradale e quella ferroviaria, applicabile nel territorio regionale per il triennio di vigenza della norma in questione.

Art. 3.

Modalità di presentazione della domanda

1. Le domande di agevolazione, redatte in carta legale, vanno presentate entro il mese di marzo del rispettivo anno di competenza al Servizio per il trasporto merci della direzione centrale della pianificazione territoriale, della mobilità e delle infrastrutture di trasporto con indicazione della tipologia di aiuto richiesta e del relativo piano di attività, corredata dei seguenti documenti:

a) iscrizione dell'impresa logistica alla Camera di commercio, riportante la prevista certificazione antimafia, da cui risulta come oggetto sociale o come attività principale il trasporto, la spedizione e la logistica integrata, ovvero la vendita, la gestione e l'organizzazione dei rispettivi servizi di trasporto combinato o la gestione e l'esercizio di piattaforme e terminal destinati al trasporto combinato;

b) dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell'impresa circa il rispetto dei contratti di lavoro e delle norme riguardanti la sicurezza sul posto di lavoro;

c) dichiarazione di impegno per l'accessibilità senza discriminazioni al servizio di trasporto combinato da parte delle imprese di autotrasporto e di spedizione;

d) descrizione dettagliata del servizio previsto (itinerario, orari, tracce orarie disponibili, organizzazione delle operazioni di carico e scarico, disponibilità e numero del materiale rotabile effettivamente impiegato, ecc.) con indicazione della stima del contributo complessivo;

e) copia del contratto stipulato con l'impresa ferroviaria e/o stradale e documentazione relativa all'espletamento della ricerca di mercato;

f) dichiarazione di impegno a utilizzare il contributo esclusivamente per le finalità stabilite dall'art. 1 e a praticare lo schema tariffario indicato alla lettera h) al netto del contributo concesso;

g) dichiarazione circa la disponibilità di accesso alle piattaforme di carico e scarico ed eventuali contratti stipulati con i gestori di dette piattaforme logistiche;

h) schema tariffario effettivamente applicato, con calcolo analitico della sua composizione e detrazione dell'importo concesso o concedibile a titolo di contributo dalla legge regionale.

2. Le imprese logistiche possono presentare, entro il termine previsto dal comma precedente, più domande di contributo, purché le stesse siano riferite a tratte diverse.

Art. 4.

Modalità di organizzazione del servizio

1. Le imprese logistiche che intendono organizzare un servizio di trasporto combinato di durata annuale e fruire delle incentivazioni devono individuare il fornitore della trazione ferroviaria o stradale dei trasporti in arrivo e partenza nel territorio regionale secondo criteri di non discriminazione e mediante ricerca di mercato allargata ad almeno tre soggetti interessati.

Art. 5.

Istruttoria delle domande e modalità di riparto degli aiuti

1. L'istruttoria delle domande viene svolta dal Servizio per il trasporto merci della direzione centrale della pianificazione territoriale, della mobilità e delle infrastrutture di trasporto e si conclude con un parere sulla ammissibilità a contributo dell'iniziativa.

2. Qualora le risorse a bilancio regionale risultassero insufficienti ad assicurare la concessione del contributo regionale nelle misure indicate dall'art. 2, a tutte le iniziative valutate ammissibili a contributo secondo la procedura indicata al comma 1, la giunta regionale approva una graduatoria delle iniziative da ammettere a contributo che tenga conto, prioritariamente dei seguenti criteri:

a) valenza del piano di attività dell'iniziativa proposta rispetto agli obiettivi della programmazione regionale di settore;

b) posizionamento e lunghezza della tratta di servizio previsto correlati ai medesimi obiettivi richiamato alla lettera a).

Art. 6.

Modalità di concessione ed erogazione dell'aiuto

1. I contributi possono essere erogati in due tranches, nei limiti delle relative disponibilità di stanziamento, la prima con un'anticipazione pari al 40% del contributo complessivo concesso e la seconda a saldo. Il saldo viene erogato, per ogni singolo anno di effettuazione del servizio, previa verifica, anche tramite visite ispettive, della congruità e legittimità della rendicontazione prodotta, dimostrata dalle copie dei documenti di spedizione dei singoli trasporti da presentarsi entro sei mesi dalla data di ultimazione del servizio, nonché una dichiarazione attestante il coefficiente di utilizzo di cui al comma 1 dell'art. 2 del presente regolamento.

2. Per conseguire l'anticipazione, il beneficiario deve farne espressa richiesta nell'istanza di cui all'art. 3. La medesima viene erogata previa dimostrazione dell'effettivo avvio del servizio nonché a seguito di sottoscrizione dell'impegno da parte del legale rappresentante della società alla restituzione della somma percepita, atto corredato da polizza fidejussoria a copertura del valore equivalente al contributo complessivo rilasciata da istituto bancario o assicurativo, qualora il beneficiario decada dal contributo nei casi previsti dall'art. 7, nonché dall'art. 2, comma 3, lettera g) ed a semplice richiesta dell'amministrazione regionale.

3. I documenti di spedizione, di cui al comma 1, devono contenere le seguenti informazioni:

- a) data e ora di partenza e/o arrivo;
- b) piattaforma o scalo o stazione di carico e di scarico del trasporto combinato;
- c) località di partenza e di arrivo iniziale e finale del trasporto;
- d) dati identificativi di chi effettua la spedizione e il trasporto, del mittente e del ricevente;
- e) tariffa effettivamente praticata per il servizio, inclusi tutti gli oneri ad esso imputati (qualora la tariffa non sia indicata nell'ordine, l'interessato dovrà produrre la necessaria documentazione ovvero una dichiarazione in cui la stessa sia chiaramente indicata per ogni singolo viaggio);
- f) numero delle unità di trasporto con indicazione della targa dell'autocarro, del rimorchio o del semirimorchio trasportato, con o senza veicolo trattore.

Art. 7.

Revoca dell'aiuto

1. Qualora l'impresa non utilizzi gli importi dell'aiuto per le finalità fissate dalla legge, e cioè non utilizzi l'intera quota del contributo per la riduzione delle tariffe effettivamente praticate o nel caso in cui non rispetti gli impegni assunti con le dichiarazioni di cui alle lettere b), c) e f) del comma 1 dell'art. 3 o modifichi, senza preventiva autorizzazione, lo schema tariffario praticato di cui alla lettera h) del comma 1 dell'art. 3, l'impresa stessa decada dal regime d'aiuto.

Art. 8.

Cumulabilità dell'aiuto

1. Per i servizi di autostrada viaggiante che abbiano carattere extra-regionale, cioè si concretizzino su tratte la cui percorrenza avvenga anche fuori dal territorio regionale, è ammesso il cumulo con altri interventi della stessa natura autorizzati dalla legislazione europea e da quella di altre istituzioni pubbliche interessate dai servizi di cui trattasi.

Art. 9.

Durata dell'aiuto

1. In conformità alla normativa europea in materia, il regime di aiuto previsto ha una durata triennale e potrà essere ridotto progressivamente, con apposito provvedimento della giunta regionale nel suo periodo di applicazione, qualora le condizioni più favorevoli di mercato lo dovessero consentire.

Art. 10.

Norme transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione, le domande di agevolazione vanno presentate al Servizio per il trasporto merci della direzione centrale della pianificazione territoriale, della mobilità e delle infrastrutture di trasporto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il *Presidente*: ILLY

04R0372

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2004, n. 22.

Disposizioni di novellazione del capo IV della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 «Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti».

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Veneto* n. 121 del 30 novembre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 10 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 «Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti»

1. All'art. 10 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 «Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti», dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma 3-bis:

«3-bis. L'individuazione della tipologia e del complesso degli impianti per la gestione dei rifiuti urbani da realizzare nella Regione, operata dal piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dalle sue varianti rappresentate dall'approvazione dei piani di cui all'art. 8, vincola il programma triennale per i lavori pubblici di competenza regionale, di cui all'art. 4, comma 1 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche", quanto agli impianti pubblici di gestione dei rifiuti urbani di competenza della Regione, ai sensi dell'art. 4, e vincola altresì i programmi triennali dei lavori pubblici di competenza delle province, quanto agli impianti pubblici di gestione dei rifiuti urbani di competenza delle province, ai sensi dell'art. 6.».

Art. 2.

Modifiche all'art. 14 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 «Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti»

1. Alla lettera a) del comma I dell'art. 14 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 «Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti», le parole «dell'art. 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142» sono sostituite dalle seguenti: «dell'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 «testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni

2. Alla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 14, della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 «Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti», le parole «dell'art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142» sono sostituite dalle seguenti:

«dell'art. 31 del decreto legislativo n. 267/2000 «testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni.

Art. 3.

Modifiche all'art. 16 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 «Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti»

1. All'art. 16 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 «Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 la parola «sessanta» è sostituita dalla parola «centottanta»;

b) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente comma:

«8-bis. In caso di inadempimento dell'obbligo di cui al comma 6 da parte del presidente della provincia o in caso di inerzia del presidente della provincia rispetto all'esercizio della funzione di cui al comma 8, provvede in via sostitutiva, previa diffida, il presidente della giunta regionale.»

Art. 4.

Inserimento dell'art. 16-bis nella legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 «Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti»

1. Dopo l'art. 16 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 «Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti» è aggiunto il seguente:

«Art. 16-bis (*Trasformazione dagli enti responsabili di bacino all'autorità d'ambito*). — 1. Nelle more dell'individuazione delle forme di servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte dell'autorità d'ambito, ai sensi del comma 3 dell'art. 19, e dell'operatività dell'organizzazione del servizio da questa approvata, rimangono in essere ed esercitano le funzioni loro proprie gli enti responsabili di bacino di cui al piano regionale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani approvato con deliberazione del consiglio regionale n. 785/1988 e continuano a produrre effetti, fino alla loro naturale scadenza, fatta salva la disposizione di cui al comma 2, le concessioni ed i contratti di servizio vigenti per l'affidamento della gestione operativa relativa alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani, rilasciate e stipulate dagli stessi enti responsabili di bacino. Successivamente, fatte salve le ipotesi di cui al comma 4, gli enti responsabili di bacino sono soppresi e le relative concessioni e contratti di servizio si estinguono.

2. Nelle more dell'operatività dell'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti approvato dall'autorità d'ambito, conformemente alle disposizioni di cui al comma 15-bis dell'art. 113 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni, le concessioni ed i contratti di servizio di cui al comma 1 si estinguono comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006, fatte salve le eccezioni di cui ai commi 15-bis e 15-ter del medesimo art. 113.

3. Con atto successivo alla istituzione dell'autorità d'ambito gli enti locali partecipanti, definiscono i criteri e le modalità di conferimento al patrimonio dell'autorità, delle quote di partecipazione ripartite a seguito dell'estinzione degli enti responsabili di bacino.

4. L'autorità d'ambito, ove lo ritenesse rispondente agli interessi generali dell'ambito, può prevedere su domanda degli enti locali partecipanti all'ambito, che l'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani preveda anche la salvaguardia di una o più delle gestioni esistenti. La salvaguardia deve avere carattere di temporaneità e non deve recare pregiudizio all'efficienza, efficacia ed economicità della gestione complessiva dell'ambito, né comportare una significativa differenziazione delle tariffe da applicare alle utenze.

5. Nelle ipotesi di cui al comma 4 l'autorità d'ambito nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 15:

a) individua le gestioni da salvaguardare ed i relativi enti responsabili di bacino;

b) definisce i termini di durata della salvaguardia e le modalità di gestione ad essa relative.

6. In ogni caso i termini di durata di cui alla, lettera *b*) del comma 5 non possono eccedere la data del 31 dicembre 2006 o, per le sole eccezioni di cui ai commi 15-bis e 15-ter dell'art. 113 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni, la data del 31 dicembre 2007.»

Art. 5.

Modifiche all'art. 17 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 «Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti»

1. La lettera *c*), del comma 4, dell'art. 17 della legge regionale n. 3/2000 è così sostituita:

«*c*) il comitato istituzionale, presieduto dal presidente dell'autorità è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, eletti dall'assemblea;

2. La lettera *c*), del comma 5, dell'art. 17 della legge regionale n. 3/2000 è così sostituita:

«*c*) il consiglio di amministrazione, presieduto dal presidente dell'autorità d'ambito è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, eletti dall'assemblea.»

Art. 6.

Modifiche all'art. 19 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 «Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti»

1. Al comma 3 dell'art. 19 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 «Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti» le parole «tra le seguenti, previste dalla legge n. 142/1990: concessione a terzi, azienda speciale, società per azioni, società a responsabilità limitata» sono sostituite dalle seguenti: «conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 113 e 113-bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni».

2. Il comma 4 dell'art. 19 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 «Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti» è abrogato.

Art. 7.

Modifiche all'art. 26 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 «Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti»

1. All'art. 26 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 «Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti», dopo il comma 7-bis è aggiunto il seguente comma 7-ter:

«7-ter. Ferma restando l'esclusione disposta dal comma 7, la provincia può richiedere la presentazione del programma di controllo di cui allo stesso comma 7 per tutti gli impianti di recupero dei rifiuti con potenzialità superiore a 100 tonnellate al giorno e per gli impianti di stoccaggio di rifiuti di cui all'art. 6, comma 1, lettera *e*) del decreto legislativo n. 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, ogniqualvolta ciò si renda opportuno, in considerazione di particolari situazioni territoriali che richiedano elevato grado di tutela ambientale individuate dalla provincia stessa.

Art. 8.

1. All'art. 39 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma «4-bis»:

«4-bis le suddette riduzioni sono applicate anche ai comuni che raggiungono rispettivamente il 50 per cento e il 35 per cento, aggiungendo alle percentuali di raccolta differenziata quelle ottenute attraverso la riduzione dei rifiuti avviati in discarica mediante l'utilizzo di appositi impianti.»

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 26 novembre 2004

GALAN

(*Omissis*)

04R0789

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 18 agosto 2004, n. 28.

Modifiche alla legge regionale 20 ottobre 1995, n. 126 recante: istituzione del difensore civico.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 23 del 27 agosto 2004)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 126/1995

1. L'art. 9 della legge regionale n. 126/1995 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (*requisiti e cause ostative*). — 1. Il difensore civico è nominato dal consiglio regionale tra i cittadini che siano in possesso di diploma di laurea con significativa esperienza in campo giuridico e amministrativo e dei requisiti per l'elezione al consiglio regionale. L'incarico di difensore civico è incompatibile con ogni carica elettiva pubblica o di direzione politica e sindacale, nonché con attività di lavoro subordinato pubblico o privato. Le attività libero professionali non devono inibire la giornaliera assiduità delle funzioni di difensore civico. Nell'espletamento delle proprie funzioni il difensore civico è tenuto ad astenersi da attività professionali attraverso cui possa configurarsi qualsiasi forma di interesse.

2. Ove la nomina riguardi i soggetti in condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità, ai sensi della legge n. 154/1981, la relativa causa deve cessare, pena la decadenza dalla carica, entro il termine di cinque giorni dalla data di insediamento o, nell'ipotesi di causa sopravvenuta, dalla data del suo verificarsi.

3. Al difensore civico si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 21 luglio 1983, n. 46, in materia di pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive e direttive; i documenti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale n. 46/1983 sono depositati presso l'ufficio di presidenza del consiglio regionale».

Art. 2.

Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 126/1995 come rmodificato dalla legge regionale n. 64/1996

1. L'art. 10 della legge regionale n. 126/1995 è così sostituito:

«Art. 10 (*Nomine e durata in carica*). — 1. Il consiglio regionale, con il voto del 2/3 dei consiglieri assegnati, nomina il difensore civico tra i candidati che abbiano presentato domanda, nel termine e secondo le modalità fissati dall'ufficio di presidenza, allegando il relativo *curriculum*.

2. Se dopo tre votazioni consecutive, da effettuarsi nella stessa seduta, nessun candidato raggiunge il *quorum* richiesto dal comma 1, il consiglio procede ad ulteriore votazione, ed è nominato difensore civico il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati; qualora anche tale maggioranza non sia raggiunta, è nominato difensore civico il candidato che ottiene la maggioranza dei voti dei consiglieri presenti.

3. Il difensore civico dura in carica cinque anni e può essere riconfermato una sola volta.

4. Può essere revocato con voto del consiglio regionale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione per gravi motivi inerenti l'esercizio delle sue funzioni.

5. Almeno venti giorni prima della scadenza del mandato del difensore civico, il presidente del consiglio regionale convoca il consiglio per provvedere alla nuova nomina. La convocazione è effettuata senza ritardo in ogni altro caso di vacanza dell'ufficio.

6. Si applicano al difensore civico le disposizioni di cui al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293 convertito nella legge 15 luglio 1994, n. 444 recante: disciplina della proroga degli organi amministrativi».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 18 agosto 2004

PACE

04R0640

LEGGE REGIONALE 18 agosto 2004, n. 29.

Modifiche alla legge regionale 17 dicembre 1997, n. 141 recante: norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 23 del 27 agosto 2004)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 13 della legge regionale n. 141/1997

1. L'art. 13 della legge regionale n. 141/1997 nel testo vigente all'entrata in vigore della presente legge è sostituito con il seguente:

«Art. 13 (*Criteri generali di applicazione*). — 1. La Regione in sede di prima formazione del P.D.M., utilizza e razionalizza, per quanto compatibili, le indicazioni fornite dai «Piani spiaggia comunali» vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il P.D.M. di cui all'art. 6 della legge regionale 12 aprile 1983, n. 18 definisce la normativa di dettaglio».

Art. 2.

Abrogazione del comma 3 - art. 15 della legge regionale n. 141/1997

1. Il comma 3 dell'art. 15 della legge regionale n. 141/1997 nel testo vigente all'entrata in vigore della presente legge è abrogato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 18 agosto 2004

PACE

04R0641

LEGGE REGIONALE 18 agosto 2004, n. 30.

Riorganizzazione e finanziamento delle associazioni pro-loco.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 23 del 27 agosto 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione e le province abruzzesi riconoscono e promuovono, nel contesto dell'organizzazione e della programmazione turistica regionale, le associazioni pro-loco e loro consorzi come associazioni di volontariato, che hanno finalità di promozione turistica e di valorizzazione dei servizi, delle realtà e delle potenzialità naturalistiche; culturali, sociali e gastronomiche delle località su cui operano.

2. Per favorire il perseguimento delle finalità indicate nel comma 1, sono istituiti gli albi provinciali delle associazioni turistiche pro-loco.

3. La Regione e le province riconoscono l'Unione nazionale delle pro-loco d'Italia (U.N.P.L.I.), nelle sue articolazioni regionale e provinciali, come associazione rappresentativa delle pro-loco attive in ambito regionale e provinciale, nonché quale soggetto che, nelle sue diverse articolazioni regionali e provinciali, può concorrere in via diretta alla promozione turistica del territorio.

4. L'unione, pertanto, può, nelle sue diverse articolazioni regionali e provinciali, essere destinataria di contributi diretti per la sua attività, degli tassi di cui fruiscono le pro-loco oltre che per progetti di rilievo sovracomunale, provinciale e regionale.

5. Le province assegnano ai comitati provinciali U.N.P.L.I. un contributo annuo rivalutabile, da iscriversi in apposito capitolo di bilancio.

6. Le province svolgono le funzioni di vigilanza e controllo indicate nella legge regionale 26 giugno 1997, n. 54, art. 6, comma 3 e comunque connesse al necessario aggiornamento degli albi di rispettiva competenza.

7. Al fine di rendere coerente la concessione di contributi destinati alle associazioni pro-loco o consorzi di cui facciano parte con l'organizzazione e la programmazione turistica regionale in campo turistico, viene istituito il comitato di valutazione dei progetti presentati da tali organismi di cui all'art. 9.

Art. 2.

Compiti e obiettivi delle associazioni pro-loco

1. Le associazioni pro-loco sono associazioni di natura privatistica e senza finalità di lucro che svolgono attività di promozione e di valorizzazione del territorio e di utilità sociale e che si propongono i seguenti obiettivi:

a) svolgere una fattiva opera per organizzare turisticamente le rispettive località proponendo alle amministrazioni competenti il miglioramento ambientale ed estetico della zona tutte le iniziative atte a tutelare le bellezze naturali e a valorizzare il patrimonio culturale, artistico storico-monumentale ed ambientale;

b) promuovere ed organizzare, anche in collaborazione con gli enti pubblici e/o privati, iniziative finalizzate a costituire richiami turistici e a rendere più piacevole e interessante il soggiorno dei turisti e dei residenti, quali escursioni, visite guidate, mostre e rassegne, convegni, spettacoli, festeggiamenti, manifestazioni storiche, culturali, sportive ed enogastronomiche, nonché azioni di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro di monumenti e gestione delle loro visite;

c) sviluppare il rispetto per gli ospiti e per l'ambiente della località;

d) stimolare il miglioramento dei servizi di accoglienza, delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extralberghiera;

e) collaborare con gli organi competenti per il miglioramento della conduzione dei servizi di interesse turistico;

f) curare l'informazione e l'accoglienza dei turisti anche con l'apertura di appositi uffici eventualmente in collaborazione con altre associazioni e con enti, dandone opportuna comunicazione all'APTR ed eventualmente usando la denominazione IAT, secondo quanto previsto dalla relativa normativa regionale;

g) promuovere e sviluppare attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione della località, quali proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turisticodidattici per gruppi scolastici.

2. In relazione a quanto previsto nel comma 1, lettera f), la normativa regionale di riferimento è quella prevista dalla legge regionale n. 54/1997, art. 24, comma 2; a tale scopo, la pro-loco interessata dovrà rivolgere apposita richiesta all'azienda di promozione turistica regionale che, verificata la corrispondenza dei necessari requisiti, provvederà ad esprimere il parere di competenza, inviando alla giunta regionale, servizio regolamentazione turistica ed organizzazione, il cui dirigente, qualora il parere dell'APTR sia favorevole, con propria determinazione, rilascerà il nulla osta previsto dalla legge.

3. Le associazioni pro-loco partecipano a pieno titolo, sulla base di quanto previsto dalla legislazione vigente e dai propri statuti, alle attività di ricerca, ai gruppi di studio, alle commissioni e comitati che operano nel campo del turismo o in settori a questo connessi, nonché alla gestione delle istituzioni culturali e delle strutture turistiche a natura pubblica.

Art. 3.

Statuti

1. Le pro-loco comunque costituite, sia con atto pubblico, sia con scrittura privata autenticata, sia con scrittura privata registrata, per potersi iscrivere agli albi di cui all'art. 4, devono adottare uno statuto ispirato ai seguenti principi:

a) la finalizzazione dei compiti istituzionali al soddisfacimento prevalente degli interessi turistici della collettività locale;

b) la configurazione giuridica della pro-loco come associazione senza scopo di lucro in base alla normativa vigente, avente funzioni turistiche, sociali e culturali;

c) la partecipazione attiva e democratica alla vita e alla gestione dell'associazione da parte di tutte le componenti sociali, senza limiti di partecipazione per i cittadini residenti e non residenti nella località, salvo quelli derivanti dall'inadempimento agli obblighi associativi;

d) un'unica categoria di soci con identica parità di diritti e di doveri, salvo quelli connessi alla minore età;

e) l'obbligo di rinnovare periodicamente e su base democratica gli organi dell'associazione;

f) l'obbligo di inviare annualmente alla provincia competente il preventivo e la relativa relazione programmatica entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il preventivo si riferisce e il rendiconto delle spese sostenute e degli introiti incamerati entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello considerato dal rendiconto;

g) il principio dell'intrasmissibilità del diritto di voto, con conseguente divieto di deleghe;

h) l'obbligo di adottare criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci preventivi e dei rendiconti;

i) l'armonizzazione dell'attività dell'associazione con quella svolta in materia, turistica dalla Regione, dall'APTR, dalla provincia, dal comune, dagli enti parco, dalle comunità montane e dagli altri enti locali in genere;

j) l'obbligo di comunicare data e ordine del giorno delle riunioni del consiglio direttivo al sindaco del comune dove la pro-loco opera, con facoltà del sindaco predetto di parteciparvi o di delegare altra persona che lo rappresenti e di esprimere il proprio parere sugli argomenti in discussione, senza tuttavia avere diritto di voto, a meno che non ne faccia parte perché eletto;

k) la possibilità di presentare alla Regione progetti di promozione, accoglienza e intrattenimento a livello locale o comprensoriale, da inviare alla valutazione dei comitati di cui all'art. 1, comma 7, con conseguente diritto da parte della Regione di controllare la destinazione dei fondi eventualmente erogati in seguito alla diretta indicazione del comitato stesso, o anche come conseguenza del loro inserimento nel programma annuale di promozione turistica ai sensi della legge regionale n. 54/1997, art. 4;

l) la realizzazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera f);

m) il divieto di dividere tra i soci gli eventuali utili;

n) la destinazione dei beni della pro-loco, in caso di scioglimento, ad altra associazione avente analoghe finalità, che verrà individuata dalla stessa pro-loco prima del suo avvenuto scioglimento oppure, qualora l'individuazione non vi sia stata, la destinazione dei beni a fini di utilità sociale.

2. In relazione al comma 1, lettera n), qualora la pro-loco si sia sciolta senza individuare l'associazione alla quale destinare i propri beni, la scelta della loro destinazione sarà effettuata con provvedimento del sindaco del comune.

3. Le associazioni pro-loco, che abbiano operato modifiche statutarie, devono comunicare le modifiche stesse alle province nel cui albo sono iscritte.

Art. 4.

Albi provinciali

1. Le amministrazioni provinciali competenti per territorio, ai sensi della legge regionale n. 54/1997, art. 6, comma 2, lettera g) provvedono a tenere, e aggiornare gli albi provinciali delle associazioni turistiche pro-loco.

2. I predetti albi sostituiscono ad ogni effetto l'albo regionale istituito con legge regionale 21 maggio 1975, n. 47.

3. L'iscrizione all'albo provinciale costituisce, per le pro-loco, condizione indispensabile per l'assegnazione dei contributi pubblici e per la designazione dei rappresentanti previsti dall'art. 2, comma 2.

4. Ai fini dell'iscrizione all'albo, l'associazione pro-loco interessata presenta apposita domanda alla provincia competente per territorio, corredata di copia conforme dell'atto costitutivo, dello statuto, adottato nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 3 e purché ricorrano le seguenti condizioni:

a) che l'associazione sia costituita in località di un comune dove non sia presente altra pro-loco, salvo deroghe per particolari motivi di carattere ambientale, naturalistico, paesaggistico, culturale, termale;

b) che la località dove la pro-loco intende operare disponga di un'adeguata attrezzatura turistica, sportiva e di servizi o che, comunque, possieda valide premesse di sviluppo turistico;

c) che l'associazione abbia un numero di almeno venti iscritti per una popolazione locale fino a cinquecento abitanti, cinquanta iscritti per una popolazione locale fino a duemila abitanti e non meno di ottanta iscritti per una popolazione superiore ai duemila abitanti;

5. La provincia dopo aver verificato che la domanda è corredata dei requisiti previsti nel comma precedente e che lo statuto è ispirato ai principi di cui all'art. 3, con proprio provvedimento dirigenziale da assumersi entro sessanta giorni dall'arrivo della domanda stessa, provvede all'iscrizione della pro-loco all'albo.

6. Qualora la provincia non assuma il provvedimento di cui al comma 5 entro il termine in esso indicato, la pro-loco richiedente viene comunque iscritta, a meno che, prima della scadenza del termine, la provincia non riscontri che la domanda sia carente di taluno dei requisiti indicati nei commi 4 e 5, invitando in tal caso la richiedente ad integrare la domanda stessa entro il termine di sessanta giorni.

7. Gli albi provinciali devono contenere:

a) la denominazione della pro-loco, con indicazione dell'indirizzo, dei numeri telefonici, dell'indirizzo e-mail e del comune di appartenenza;

b) gli estremi dell'atto ufficiale di iscrizione da parte della provincia;

c) il cognome e nome del legale rappresentante dell'associazione;

d) il numero dei soci iscritti all'associazione;

8. La provincia provvede ad aggiornare l'elenco al 31 dicembre di ciascun anno e ad inviarne copia entro i successivi trenta giorni al servizio regolamentazione turistica ed organizzazione della giunta regionale, che ne curerà l'inoltro alla direzione del *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo per la pubblicazione.

Art. 5.

Vigilanza

1. Nell'ambito della sua attività di vigilanza, la provincia verifica che le pro-loco iscritte al proprio albo conservino i requisiti di iscrizione, provvedano a rinnovare gli organi sociali nei tempi previsti dallo statuto ed invii il rendiconto di cui all'art. 3, comma 1, lettera f) almeno ogni due anni.

2. L'attività di vigilanza indicata nel comma 1 può essere effettuata mediante controllo sugli atti e verifica dei termini per quelli soggetti a scadenza o rinnovo, oppure tramite ispezioni.

3. Qualora la provincia, a seguito di un proprio controllo ispettivo o dietro segnalazione, ritenga che vi sia il ragionevole dubbio che uno o più uffici di accoglienza ed informazione turistica aperte dalle pro-loco che abbia ricevuto la denominazione IAT non sia più operante o non risponda ai criteri fissati dall'APTR ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge regionale n. 54/1997; ne dà immediata comunicazione alla stessa azienda.

4. L'APTR, qualora verifichi la fondatezza della comunicazione di cui al comma 3 oppure autonomamente accerti che l'ufficio di accoglienza e informazioni turistiche aperto dalla pro-loco non abbia più le dovute caratteristiche, né vi siano possibilità di ripristinarle, propone alla giunta regionale - servizio regolamentazione turistica ed organizzazione - la revoca del nulla osta di cui all'art. 2, comma 2 della presente legge.

5. Il dirigente del servizio indicato nel comma 4 provvede ad emanare la determinazione di revoca, del nulla osta rilasciato ai sensi, dell'art. 2, comma 2, dandone comunicazione alla pro-loco, al sindaco, del comune dove essa opera, alla provincia competente e all'APTR.

6. Qualora venga accertata che siano venute meno una o più delle condizioni previste dal comma 1, la provincia invita la pro-loco a ripristinarle entro e non oltre sessanta giorni.

7. Qualora abbia accertato che il venir meno delle condizioni previste dal comma 1 dipenda dal mancato rinnovo degli organi sociali, e che non sia possibile ricostituirli con i mezzi ordinari, la provincia verifica se dalla cancellazione della pro-loco dall'albo possa derivare un pregiudizio ad una o, più funzioni pubbliche e, anche in alternativa, alla richiesta di ripristino di cui al comma 6, sentito il sindaco ed, acquisito il parere vincolante dell'UNPLI Abruzzo, può conferire al proprio dirigente preposto al turismo, il compito di riorganizzare, di concerto con l'UNPLI Abruzzo, l'associazione provvedendo direttamente, o tramite un dipendente della struttura addetta al turismo, ad attivare la ricostituzione degli organi sociali.

8. Scaduto il termine fissato dal comma 6 o preso atto che il tentativo di riorganizzazione ad opera del proprio dirigente non ha avuto esito, la provincia dispone la cancellazione, della pro-loco dall'albo, dandone comunicazione entro quindici giorni all'ultimo presidente della pro-loco, al servizio della giunta regionale e comune competenti e all'APTR.

Art. 6.

Incentivi e contributi

1. Alle pro-loco, secondo le norme vigenti, possono essere attribuiti contributi finalizzati a progetti specifici, ai sensi della legge regionale n. 56/1993, delle altre leggi regionali e delle disposizioni provinciali in materia culturale, turistica e sportiva.

2. Per agevolare l'attività delle pro-loco, la Regione e le province concedono un contributo annuale ripartito in parti eguali tra tutte le pro-loco iscritte all'albo ed in regola con le disposizioni della presente legge.

3. Inoltre la Regione e le province, con lo stesso provvedimento concedono contributi annuali proporzionati alle attività svolte ed alle manifestazioni organizzate dalla pro-loco nel proprio territorio.

4. La pro-loco richiedente, al momento della liquidazione del contributo, deve documentare, contabilmente e con eventuali copie del relativo materiale pubblicitario e di promozione, l'effettiva attività svolta.

5. Le richieste di contributo devono essere presentate, entro il 31 dicembre di ciascun anno, indirizzate, a seconda della competenza, alla Regione Abruzzo e/o all'assessorato provinciale, corredate di copia del bilancio di revisione dell'anno successiva e della relazione, programmatica relativa. Entro il 30 aprile va presentato il conto consuntivo dell'anno precedente.

6. Sulla base del preventivo, entro il 31 agosto dello stesso anno è concesso il 70% del contributo stanziato. Entro il 31 dicembre il restante 30%, a conguaglio, sulla base del consuntivo presentato.

Art. 7.

Contributi regionali

1. La concessione dei contributi regionali destinati alle province per l'incentivazione delle associazioni pro-loco viene disposta con deliberazione della giunta regionale, che deve essere sottoposta al parere vincolante della commissione consiliare competente in materia di turismo.

2. La deliberazione di giunta di cui al comma 1 deve prevedere la ripartizione dell'intera somma stanziata nell'apposito capitolo di spesa del bilancio regionale fra le province sulla base dei seguenti criteri:

a) 60% dell'intera somma stanziata da ripartire in parti eguali tra le province;

b) 30% da ripartire sulla base dei bilanci preventivi dell'anno in corso presentati dalle pro-loco alle province di rispettiva competenza;

c) 10% al comitato regionale U.N.P.L.I. di cui all'art. 1, comma 2.

3. Al fine di consentire alla Regione la ripartizione sulla base dei criteri di cui al comma 2, le province devono presentare alla giunta regionale, entro il termine del 30 settembre, l'elenco delle pro-loco che hanno presentato bilanci preventivi per l'anno in corso ed i bilanci consuntivi dell'anno precedente, indicando, altresì l'importo totale delle somme preventivate.

4. Contribuzione annuale rispondente ai precedenti criteri, può essere concessa alla pro-loco che, in forma singola o associata, abbia promosso l'apertura di un punto di informazione e accoglienza ai turisti, usando la denominazione IAT, a norma della legge regionale n. 54/1997, articoli 23 e 24, comma 2.

Art. 8.

Deroghe ed agevolazioni per le pro-loco

1. Con apposito regolamento, da emanarsi entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, la Regione Abruzzo concede, alle pro-loco iscritte all'albo provinciale, deroghe ed agevolazioni sanitarie e amministrative in materia di somministrazione alimenti e bevande.

Art. 9.

Comitato regionale di valutazione dei progetti presentati dalle pro-loco

1. Particolari contributi regionali destinati all'incentivazione delle pro-loco vengono concessi esclusivamente a quelle associazioni che abbiano presentato progetti di promozione, accoglienza e intrat-

tenimento a livello locale o comprensoriale, di cui all'art. 3, comma 1, lettera k), che siano stati valutati positivamente da parte del comitato previsto dall'art. 1, comma 7.

2. Il comitato di cui al comma 1, inoltre, esprime il proprio parere in merito all'eventuale inserimento dei progetti presentati dalle pro-loco o loro consorzi nel programma annuale di promozione turistica previsto dalla legge regionale n. 54/1997, art. 4.

3. L'aspetto organizzativo del comitato viene assicurato dal servizio regolamentazione turistica ed organizzazione, il cui dirigente provvede di volta in volta a convocarlo e nominare un dipendente regionale di qualifica non inferiore, alla C come suo segretario verbalizzante.

4. Il comitato, le cui riunioni non prevedono gettoni di presenza né rimborsi spesa, è composto dal dirigente del servizio regolamentazione turistica ed organizzazione, che lo presiede, dal direttore generale dell'azienda di promozione turistica regionale, dai dirigenti del settore turismo delle province, dal presidente dell'UNPLI Abruzzo e, limitatamente all'espressione dei pareri di cui al comma 2, dal dirigente del servizio sviluppo del turismo.

5. Tutti i membri del comitato possono delegare altre persone a rappresentarle.

6. Per la concessione dei contributi previsti dal comma 1, il comitato è validamente costituito quando alle sue riunioni sono presenti, oltre al presidente o suo delegato, almeno altri due dei componenti indicati al comma 4, o loro delegati.

7. Per l'espressione del parere previsto dal comma 2, il comitato è validamente costituito quando, oltre ai componenti indicati dal comma 6, è presente anche il dirigente del servizio sviluppo del turismo o suo delegato.

8. La giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede ad emanare le opportune direttive sulle modalità di presentazione dei progetti di promozione, di accoglienza e di intrattenimento e sulle modalità di liquidazione dei relativi contributi.

9. Le direttive, di cui al comma 8, devono prevedere:

a) la possibilità di concedere anticipi di finanziamento su progetti già realizzati o in fase di realizzazione, fatto salvo in quest'ultimo caso, l'obbligo di restituzione qualora il progetto non sia giunto a compimento;

b) la completa utilizzazione dei fondi stanziati nel bilancio regionale per il finanziamento dei progetti previsti nella presente legge.

Art. 10.

Tutela della denominazione pro-loco

1. La denominazione pro-loco è riservata alle associazioni iscritte agli albi provinciali.

2. Le associazioni denominate pro-loco che non intendano iscriversi all'albo della propria provincia di appartenenza sono tenute a modificare la suddetta denominazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Qualora la provincia competente abbia riscontrato che nel proprio territorio opera un'associazione denominata pro-loco non iscritta all'albo, la invita a provvedere ove ne esistano le condizioni; altrimenti, o qualora l'associazione non risponda entro trenta giorni dalla richiesta o esplicitamente comunicati di non volersi iscrivere, la diffida a cambiare la denominazione entro tre mesi.

4. Qualora l'associazione non provveda, la provincia denuncia la stessa ai competenti organi giurisdizionali per l'inibitoria dell'utilizzo del termine pro-loco.

Art. 11.

Consorzi e forme di cooperazione

1. Al fine di conseguire unitamente alcuni dei propri scopi, le pro-loco possono dar vita a consorzi intercomunali o altre forme di cooperazione, i quali si configurano, rispetto agli enti pubblici, come soggetti autonomi.

Art. 12.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede utilizzando lo stanziamento iscritto nell'ambito della UPB 09.02.004 sul capitolo 242393 denominato «Contributi in favore delle associazioni proloco» e determinato dalle annuali leggi di bilancio.

2. I progetti di cui all'art. 9, comma 2 sono finanziati con i fondi del bilancio regionale destinati alla promozione turistica abruzzese a gestione diretta della direzione turismo della giunta regionale ed iscritti nell'ambito della UPB 09.02.001 sul capitolo 242396.

Art. 13.

Abrogazione e sostituzione

1. La legge regionale n. 47/1975 è abrogata.

2. Ogni riferimento alla legge regionale n. 54/1997, contenuto nella normativa regionale è soppresso e sostituito con il riferimento alla presente legge.

Art. 14.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 18 agosto 2004

PACE

04R0642

LEGGE REGIONALE 18 agosto 2004, n. 31.

Agevolazioni per il reperimento dei mezzi finanziari necessari all'erogazione del trattamento di fine rapporto in favore delle piccole imprese abruzzesi e dei liberi professionisti.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 23 del 27 agosto 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Abruzzo favorisce, nell'ambito delle proprie competenze, interventi atti a promuovere il raggiungimento dell'equilibrio finanziario delle piccole imprese industriali, artigianali e di servizi (di seguito PI), nonché dei liberi professionisti.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono diretti a consentire alle PI il reperimento dei mezzi finanziari necessari all'erogazione del trattamento di fine rapporto (di seguito denominato TFR), mediante agevolazioni per l'accesso al credito.

Art. 2.

Misura delle agevolazioni in favore delle PI

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, la Regione Abruzzo eroga un contributo sull'operazione finanziaria a medio termine attivata dalle PI e dai liberi professionisti per reperire i mezzi necessari a liquidare il TFR.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 è realizzata attraverso l'erogazione di un contributo in conto interesse oppure di un contributo in conto capitale

3. La gestione del contributo è affidata ai consorzi e cooperative fidi, aggreganti le PI e i liberi professionisti, già presenti nella Regione Abruzzo.

Art. 3.

Contributo in conto interesse

1. La piccola impresa ammessa all'agevolazione riceve un contributo sugli interessi passivi sostenuti per il finanziamento agevolato, che abbatte fino a quattro punti percentuali annui il tasso di interesse di riferimento.

Art. 4.

Contributo in conto capitale

1. A richiesta dell'interessato il contributo in conto interessi è convertito in contributo in conto capitale, scontando al valore attuale, al momento dell'erogazione il beneficio derivante dalla quota di interessi. Il tasso di attualizzazione è quello stabilito ufficialmente dal Ministero dell'industria.

Art. 5.

Regime di aiuto

1. A scelta dell'impresa beneficiaria, l'agevolazione è concessa ai sensi del regolamento CE 70/2001 «Regolamento della commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese», pubblicato nella Gazzetta ufficiale della comunità europea 13 gennaio 2001, n. L 10 oppure del regolamento CE n. 69/2001 «Regolamento della commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore (*de minimis*)», pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Comunità europea 13 gennaio 2001, n. L 10.

2. L'agevolazione concessa ai sensi del regolamento di esenzione CE 70/2001 consiste in un contributo in conto interesse che, ai fini della valutazione del rispetto del regolamento sanzione, è attualizzato scontando al valore attuale il beneficio derivante dalla quota interessi o in conto capitale. Il contributo massimo è pari alle percentuali approvate dal regolamento CE 70/2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato in favore delle PMI: massimo 15% ESL per PI e 7,5 ESL per MI sulle spese di investimento. Nelle zone di cui all'art. 87 paragrafo 3, lettera c) del trattato, che istituisce la Comunità europea, il massimale per le PMI è di 20 ESN+10 ESL.

3. L'agevolazione concessa ai sensi del regolamento *de minimis* CE 69/2001 consiste in un contributo in conto interesse che, ai fini della valutazione del rispetto del regolamento di esenzione è attualizzato scontando al valore attuale il beneficio derivante dalla quota interessi o conto capitale. Il contributo massimo è di € 100.000, in applicazione del regolamento *de minimis* CE 69/2001.

Art. 6.

Durata

1. Le operazioni di finanziamento di cui all'art. 2 hanno durata non inferiore a diciotto mesi e non superiore a cinque anni e sono effettuate da banche e da soggetti operanti nel settore finanziario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Art. 7.

Tasso di interesse

1. Il tasso di interesse applicato è contenuto entro i limiti dell'euribor, sei me più un punto di spread, vigente al momento della stipula del contratto di finanziamento.

Art. 8.

Norma di attuazione

1. La giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, approva il regolamento di attuazione, previo parere della commissione consiliare permanente competente per materia, contenente: l'ambito di applicazione soggettivo indicante tipologie e caratteristiche delle PI e dei liberi professionisti ammesse agli interventi di cui all'art. 2, l'ammontare del finanziamento da agevolare, le modalità di presentazione delle istanze, le modalità di istruttoria e di concessione delle agevolazioni, le modalità ed i soggetti beneficiari dell'erogazione, la documentazione e la modulistica occorrente, nonché le modalità di gestione della legge ed i rapporti intercoincidenti tra la Regione Abruzzo ed il soggetto responsabile della gestione del contributo di cui all'art. 2, comma 3.

Art. 9.

Norma finanziaria

1. Per l'anno 2004 agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in € 150.000,00 si provvede con lo stanziamento iscritto nel bilancio di previsione della Regione Abruzzo sul capitolo 281402 UPB 01.01.014 denominato: contributo straordinario per il reperimento dei mezzi finanziari per l'erogazione del TFR in favore delle piccole imprese abruzzesi.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 18 agosto 2004

PACE

04R0643

LEGGE REGIONALE 18 agosto 2004, n. 32.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 15/2004 (legge finanziaria regionale 2004) e alla legge regionale n. 16/2004 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 - Bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 23 del 27 agosto 2004)

(Omissis).

04R0644

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 12 novembre 2004, n. 9.

Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 55 del 16 novembre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Bilancio annuale

1. Il totale generale delle entrate della Regione per l'anno finanziario 2004, è approvato in € 13.486.473.438,35 in termini di competenza e in € 18.390.739.770,66 in termini di cassa, di cui per partite di giro € 1.207.720.526,05.

2. Sono autorizzati l'accertamento, la riscossione ed il versamento alla cassa delle entrate della Regione per l'anno finanziario 2004.

3. Il totale generale delle spese della Regione per l'anno finanziario 2004, è approvato in € 13.486.473.438,35 in termini di competenza ed in € 17.826.200.702,70 in termini di cassa, di cui per partite di giro € 1.207.720.526,05.

4. Sono autorizzati l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza ed il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2004.

5. È autorizzata l'iscrizione nell'unità previsionale di base 7.28.064 «Fondi di riserva per spese obbligatorie e per il pagamento dei residui passivi colpiti da perenzione amministrativa e reclamati dai creditori» degli impegni di spesa regolarmente assunti, di parte corrente ed in conto capitale negli esercizi precedenti, caduti in perenzione alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui la presente legge si riferisce e che si prevede di pagare nel corso dell'esercizio 2004 per un ammontare complessivo pari a € 450.000.000,00. La copertura finanziaria per il pagamento dei residui perenti è garantita da quota parte del risultato di amministrazione - avanzo di amministrazione.

Art. 2.

Quadro generale riassuntivo

1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 2004 e per il triennio 2004-2006 che riporta, distintamente per la competenza, la cassa ed i residui, i totali delle entrate ed i totali delle spese.

Art. 3.

Bilancio pluriennale

1. È approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi 2004-2006.

Art. 4.

Elenco provvedimenti legislativi e fondi speciali

1. È approvato l'elenco dei provvedimenti legislativi - allegato A, la cui copertura è preconstituita dai fondi speciali cui alla legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, art. 27.

2. Nel bilancio annuale 2004, per la copertura dei provvedimenti legislativi inseriti nell'elenco di cui al comma 1, sono iscritti, a seconda che siano destinati alla copertura di spese correnti o di spese in conto capitale, gli stanziamenti dei fondi speciali, pari a complessivi € 4.100.000,00.

3. A seguito dell'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di cui al comma 1 è consentito ai sensi della legge regionale n. 7/2002, art. 27, comma 5, disporre il prelievo delle relative disponibilità dai fondi di cui al comma 2.

Art. 5.

Variatione di bilancio

1. Ai sensi della legge regionale n. 7/2002, art. 29, è consentito apportare variazioni compensative, all'interno della medesima classificazione economica, tra unità previsionali di base della stessa funzione obiettivo o tra unità previsionali di base strettamente collegate nell'ambito dello stesso atto di programmazione regionale.

2. Le unità previsionali di base tra le quali sono disposte le relative compensazioni di cui al comma 1 sono riportate nell'elenco di cui all'allegato B.

Art. 6.

Ricorso al mercato finanziario

1. È autorizzato il ricorso al mercato finanziario per l'esercizio 2004 ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 7/2002, art. 3, commi 4 e 5 ed art. 9, per consentire alla Regione di provvedere alla rinegoziazione del debito complessivo per i mutui già in essere, anche per l'utilizzazione in sostituzione di nuovi strumenti di finanziamento, ed al fine della realizzazione di investimenti e per partecipare a società che svolgano attività strumentali rispetto agli obiettivi della programmazione regionale.

2. Il limite complessivo entro il quale è autorizzato il ricorso al mercato finanziario di cui al comma 1 è di € 600.000.000,00 la cui incidenza deve essere contenuta entro il limite previsto della legge regionale n. 7/2002, art. 9, comma 2, alle migliori condizioni di mercato ed in ragione delle azioni di ristrutturazione e rinegoziazione del debito complessivo.

Art. 7.

Fondi di riserva

1. È autorizzata l'iscrizione in termini di competenza e di cassa nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2004, ciascuno in distinta unità previsionale di base di parte corrente:

del fondo spese obbligatorie e per il pagamento dei residui passivi colpiti da perenzione amministrativa e reclamati dai creditori pari ad € 450.000.000,00 per la competenza ed a € 450.000.000,00 per la cassa;

del fondo di riserva per spese impreviste pari ad € 9.283.921,27 per la competenza ed a € 9.283.921,27 per la cassa;

del fondo per spese obbligatorie pari ad € 8.395.786,10 per la competenza e ad € 8.395.786,10 per la cassa;

del fondo di riserva di cassa, iscritto nel bilancio solo in termini di cassa, pari ad € 1.264.429.543,82.

Art. 8.

Approvazione degli schemi di bilancio

1. Sono approvati gli schemi di bilancio di cui alla presente legge e la classificazione delle spese e delle entrate in essi rappresentate, con particolare riferimento alla loro ripartizione in funzioni obiettivo ed unità previsionali di base, anche per quanto concerne le contabilità speciali, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 7/2002, art. 17.

Art. 9.

Approvazione elenco spese obbligatorie

1. È approvato l'elenco delle spese obbligatorie di cui all'art. 7, comma 2, lettera c), della legge regionale n. 7/2002 - allegato C.

Art. 10.

Garanzie

1. La giunta regionale è autorizzata a prestare garanzia al delegato ex ordinanza del Presidente del consiglio dei Ministri n. 2425/1996 e successive ordinanze per un'operazione di indebitamento nel limite di quindici anni che il delegato stesso contrae nell'esercizio 2004 per un importo massimo complessivo di € 200.000.000,00.

2. Per la previsione dell'incidenza del rischio a carico del bilancio annuale della Regione, ai sensi della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, art. 12, comma 5, riportata nell'elenco allegato D alla legge di bilancio 2004, si fa fronte con le risorse dei fondi di riserva iscritti all'U.P.B. 7.28.135 «Fondi di riserva spese impreviste».

Art. 11.

Allegati

1. Sono allegati al bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2004 i documenti previsti della legge regionale n. 7/2002, art. 13, comma 1, lettere a) e art. 18, comma 11, lettera b).

2. La predisposizione degli allegati previsti dalla stessa legge regionale n. 7/2002, art. 13, comma 1, lettere b) e c), art. 18, comma 11, lettere a) e c), art. 20, comma 5, lettere a), b), c) e d) è rinviata fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 50 della legge regionale n. 7/2002.

Art. 12.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge, emanata in conformità alla legge regionale n. 7/2002, è dichiarata urgente, ai sensi degli articoli 43 e 45 dello statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

12 novembre 2004

BASSOLINO

04R0755

LEGGE REGIONALE 18 novembre 2004, n. 10.

Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi di cui al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, art. 32 così come modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326 e successive modifiche ed integrazioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 56 del 18 novembre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto della legge

1. La presente legge disciplina la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria degli abusi edilizi di cui al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, art. 32, convertito, in legge dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, art. 1 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La presente legge contiene norme per la definizione dei procedimenti amministrativi relativi al rilascio, salvo il diritto dei terzi, dei titoli abilitativi edilizi in sanatoria ai sensi del decreto-legge n. 269/2003, art. 32, comma 33, e per l'esercizio degli interventi sostitutivi di cui decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, art. 31, comma 8.

TITOLO I

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini delle disposizioni di cui al presente titolo, si intendono per:

a) condono edilizio o sanatoria: la sanatoria straordinaria degli illeciti amministrativi derivanti dalla realizzazione di abusi edilizi introdotta dal decreto-legge n. 269/2003, art. 32;

b) opere abusive: le opere edilizie realizzate in assenza dei prescritti titoli abilitativi o in difformità o con variazioni essenziali rispetto agli stessi alle quali trova applicazione la sanatoria di cui alla lettera *a)*;

c) immobili soggetti a vincoli di tutela: le aree o gli immobili soggetti a vincoli imposti in applicazione:

- 1) del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;
- 2) della legge 1° giugno 1939, n. 1089;
- 3) della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
- 4) della legge 8 agosto 1985, n. 431;
- 5) della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
- 6) del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
- 7) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

8) di disposizioni derivanti dalla normativa comunitaria o di altre leggi statali e regionali, anche a protezione degli interessi idrogeologici, delle falde acquifere, dei parchi e delle aree protette nazionali e regionali.

Art. 3.

Opere non suscettibili di sanatoria

1. Non possono formare oggetto di sanatoria le opere abusive che hanno comportato la realizzazione di nuove costruzioni difformi dalle norme urbanistiche e dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data di esecuzione delle stesse.

2. Non possono formare oggetto di sanatoria le opere abusive rientranti tra le tipologie di cui al decreto-legge n. 269/2003, allegato 1, se le stesse:

a) sono state eseguite su immobili soggetti a vincoli di tutela, anche successivamente alla commissione dell'abuso, e sono difformi dalle norme urbanistiche e dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data di esecuzione delle stesse;

b) sono state ultimate dopo il 31 marzo 2003. Si considerano ultimate le opere edilizie completate al rustico comprensive di mura perimetrali e di copertura e concretamente utilizzabili per l'uso cui sono destinate;

c) sono state realizzate su aree facenti parte o di pertinenza del demanio pubblico;

d) sono state realizzate in uno dei comuni di cui alla legge regionale 10 dicembre 2003, n. 21, art. 1 e hanno destinazione residenziale, fatta eccezione per gli adeguamenti di natura igienico-sanitaria e funzionali di cui all'art. 5, comma 2, della stessa legge.

3. Le disposizioni di cui alla lettera *a)* del comma 2 prevalgono sulle disposizioni di cui alla lettera *d)* dello stesso comma.

4. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto-legge n. 269/2003, art. 32, comma 27, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *e)*, *f)* e *g)*.

Art. 4.

Limiti volumetrici per l'accesso al condono edilizio

1. Fatti salvi i divieti di cui all'art. 3, possono accedere al condono edilizio le opere abusive rientranti tra le tipologie di cui all'allegato 1 del decreto-legge n. 269/2003, se le stesse:

a) hanno comportato un ampliamento del manufatto inferiore al quindici per cento della volumetria della costruzione originaria, sempre che l'ampliamento non superi complessivamente i 250 metri cubi;

b) hanno comportato la realizzazione di nuove costruzioni conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data di esecuzione delle stesse e aventi una volumetria inferiore a 250 metri cubi per singola richiesta di titolo edilizio in sanatoria, sempre che la nuova costruzione non superi complessivamente i 600 metri cubi;

c) sono state eseguite su aree o immobili soggetti a vincoli di tutela, sono conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data di esecuzione delle stesse e hanno comportato la realizzazione di una volumetria inferiore a 75 metri cubi;

d) hanno comportato un ampliamento del manufatto, già oggetto di condono ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, capi IV e V o ai sensi della legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39, inferiore al cinque per cento della volumetria della costruzione originaria, sempre che l'ampliamento non superi complessivamente i cento metri cubi.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli interventi che hanno comportato la realizzazione di volumi interrati o la chiusura di porticati connessi funzionalmente ai manufatti cui accedono.

Art. 5.

Documentazione da allegare alla domanda di sanatoria

1. La domanda di sanatoria è corredata dalla documentazione prevista dal decreto-legge n. 269/2003, art. 32, comma 35, lettera *a)*, alla quale sono allegate:

a) documenti comprovanti l'avvenuta ultimazione delle opere abusive entro il 31 marzo 2003;

b) una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere eseguite;

c) una certificazione attestante l'idoneità statica delle stesse opere.

2. La perizia giurata e la certificazione di cui al comma 1 sono redatte da tecnici abilitati e iscritti negli albi professionali.

Art. 6.

Misura dell'oblazione e degli oneri concessori

1. La misura dell'oblazione determinata dalla tabella *C* allegata al decreto-legge n. 269/2003, è aumentata del dieci per cento.

2. È istituito presso l'area generale di coordinamento governo del territorio il fondo per la repressione degli abusi edilizi nel quale confluiscono le somme derivanti dall'incremento della misura dell'oblazione di cui al comma 1. Le risorse del fondo sono devolute ai comuni che ne fanno richiesta per far fronte alle spese occorrenti alla demolizione degli abusi edilizi realizzati nel territorio di rispettiva competenza nonché agli oneri per l'applicazione dei poteri sostitutivi di cui all'art. 10.

3. Gli oneri concessori relativi alle opere abusive oggetto di condono sono aumentati del cento per cento rispetto alla misura stabilita dalla disciplina vigente.

4. Le risorse derivanti dall'incremento degli oneri concessori di cui al comma 3 sono prioritariamente impiegate dai comuni per far fronte alle spese occorrenti alla demolizione degli abusi edilizi realizzati nel territorio di rispettiva competenza, nonché per l'attuazione di interventi di recupero degli insediamenti abusivi oggetto di riqualificazione, al fine di:

- a) realizzare un'adeguata urbanizzazione primaria e secondaria;
- b) rispettare gli interessi di carattere storico, artistico, archeologico, idrogeologico e paesaggistico-ambientale;
- c) realizzare un razionale inserimento territoriale e urbano degli insediamenti.

5. La misura dell'anticipazione degli oneri concessori, come aumentata ai sensi del comma 3, è determinata nel cinquanta per cento del relativo ammontare ed è versata all'atto della presentazione della domanda di condono. Le somme residue sono corrisposte in un'unica rata, entro ventiquattro mesi dalla data di presentazione della stessa domanda, previa quantificazione definitiva da parte del comune, e contestualmente al rilascio della concessione in sanatoria.

6. Per le domande di condono già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge e conformi alle disposizioni del presente titolo:

- a) le somme corrispondenti all'incremento dell'oblazione di cui al comma 1 sono versate entro il 20 dicembre 2004;
- b) le somme corrispondenti alla differenza tra la misura dell'anticipazione degli oneri concessori di cui al comma 5 e la quota già anticipata dagli interessati sono versate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

Definizione delle domande di condono edilizio

1. Le domande di sanatoria sono definite dai comuni competenti con provvedimento esplicito da adottarsi entro ventiquattro mesi dalla presentazione delle stesse. Il termine può essere interrotto una sola volta se il comune richiede all'interessato integrazioni documentali e decorre per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa.

2. Decorso il termine di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 28 novembre 2001, n. 19, art. 4 che disciplinano l'esercizio dell'intervento sostitutivo da parte dell'amministrazione provinciale competente.

Art. 8.

Domande di condono pendenti

1. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano anche alle domande di sanatoria non ancora definite e presentate tra la data di entrata in vigore del decreto-legge n. 269/2003 e la data di entrata in vigore della presente legge.

TITOLO II

Art. 9.

Definizione delle domande di sanatoria presentate ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, capo IV, ed alla legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39.

1. Le domande di sanatoria presentate ai sensi e nei termini previsti dalle disposizioni di cui alla legge n. 47/1985, capo IV ed alla legge n. 724/1994, art. 39, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite dai comuni entro il 31 dicembre 2006.

2. Al fine di consentire la celere definizione dei procedimenti di cui al comma 1, i soggetti che hanno la disponibilità degli immobili per i quali è stata richiesta la sanatoria trasmettono all'ufficio comunale competente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante:

- a) la disponibilità dell'immobile da parte del dichiarante;
- b) la sussistenza delle condizioni per l'applicazione delle riduzioni della somma dovuta a titolo di oblazione previste dalla legge n. 47/1985, art. 34, comma 3, e dalla legge n. 724/1994, art. 39, comma 13;
- c) la descrizione dello stato delle opere abusive comprensiva della indicazione della superficie e della volumetria delle stesse;
- d) la residenza del dichiarante, in caso di sanatoria di opere abusive realizzate su immobili destinati ad abitazione;
- e) la data di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, nonché la sede dell'impresa in caso di sanatoria di opere abusive realizzate su immobili destinati ad ospitare attività imprenditoriali;
- f) l'avvenuta esecuzione delle opere di adeguamento sismico di cui alla legge n. 47/1985, art. 35, commi 5, 6, 7 e 8, nei casi prescritti nella legge stessa.

3. Resta ferma la facoltà del comune di verificare la veridicità della dichiarazione formulata ai sensi del comma 2. Se tale accertamento dà esito negativo, il comune trasmette gli atti del procedimento alla Procura della Repubblica competente per territorio e comunica al dichiarante l'avvenuta decadenza dal beneficio di cui al presente articolo.

4. Il dirigente dell'ufficio comunale competente, verificata la regolarità della dichiarazione sostitutiva presentata ed accertato l'avvenuto pagamento della somma dovuta a titolo di oblazione, se sussistono i presupposti di legge, rilascia il titolo edilizio in sanatoria.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli abusi edilizi realizzati sulle aree del territorio regionale sottoposte ai vincoli di cui alla legge n. 47/1985, art. 33.

Art. 10.

Interventi sostitutivi della Regione ai sensi dell'art. 31, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001

1. I segretari comunali e i responsabili dei servizi comunali competenti in materia di vigilanza e repressione degli abusi edilizi, ognuno per le proprie competenze, trasmettono mensilmente al presidente della giunta regionale l'elenco delle ordinanze di sospensione dei lavori, delle ingiunzioni alla demolizione, degli accertamenti di inottemperanza alla ingiunzione a demolire, delle immissioni nel possesso, delle ordinanze di demolizione, adottate anche a seguito di provvedimenti di rigetto delle istanze di condono, nonché di tutti gli atti ed accertamenti eseguiti dal comune ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001. L'elenco è corredato dalla relativa documentazione comprensiva dei rapporti redatti dagli organi di polizia giudiziaria, dei ricorsi giurisdizionali pendenti, dei provvedimenti adottati dall'autorità giudiziaria e delle relazioni di notificazione degli atti e provvedimenti suindicati.

2. Il presidente della giunta regionale, trascorsi i termini di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, art. 31, comma 8, diffida il comune a concludere l'attività repressiva entro trenta giorni e, in caso di inerzia, attiva l'esercizio dei poteri di intervento sostitutivo con la nomina di un commissario *ad acta* dandone comunicazione al comune.

3. Il commissario *ad acta* è scelto fra i funzionari interni all'amministrazione regionale o fra tecnici abilitati esterni alla stessa e iscritti negli albi professionali ed è incaricato dell'adozione degli atti necessari alla definizione dei procedimenti sanzionatori di cui al comma 1. Il commissario *ad acta*, se scelto fra professionisti esterni all'amministrazione regionale, deve essere residente in una provincia diversa rispetto a quella in cui ricade il comune nei cui confronti è stato attivato l'esercizio dei poteri di intervento sostitutivo. Al momento dell'accettazione della nomina il commissario *ad acta* dichiara sotto la propria responsabilità di non versare in casi di incompatibilità, anche derivanti da rapporti professionali o di parentela con i responsabili degli abusi.

4. A far data dalla comunicazione di cui al comma 3, il responsabile del servizio comunale competente in materia di vigilanza e repressione degli abusi edilizi trasmette al commissario *ad acta* le istanze di accertamento di conformità presentate ai sensi decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, art. 36 relative alle opere abusive oggetto di intervento sostitutivo.

5. Il commissario *ad acta*, verificato lo stato delle procedure sanzionatorie, compie tutti gli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, nei termini dallo stesso previsti, e ne dà comunicazione alla competente autorità giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione penale, nonché alle amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in caso di interventi realizzati in aree o su beni sottoposti ai vincoli stessi.

6. L'esecuzione degli interventi di demolizione delle opere abusive, di ripristino dello stato dei luoghi e di tutela della pubblica incolumità è disposta dal commissario *ad acta* che a tal fine si avvale anche del personale e dei mezzi messi a disposizione previa intesa dal genio militare. Il commissario *ad acta* acquisisce il preventivo di spesa predisposto dal genio militare e lo sottopone all'approvazione del presidente della giunta regionale. Il commissario *ad acta* può, in alternativa, affidare l'esecuzione delle attività di cui al comma 5 ad imprese specializzate e inserite nell'elenco di cui al comma 8.

7. Il commissario *ad acta* richiede al comune inadempiente la disponibilità a provvedere alla rimozione ed al trasporto a discarica delle macerie, assegnando un termine di dieci giorni. Se il comune dichiara la propria indisponibilità o non provvede nel termine suindicato il commissario *ad acta* richiede l'intervento del genio militare e, in caso di indisponibilità di quest'ultimo, affida l'esecuzione delle relative attività ad imprese specializzate ed inserite nell'elenco di cui al comma 8.

8. È istituito l'elenco delle imprese specializzate a cui affidare, nel rispetto della vigente normativa in materia di appalti, l'esecuzione delle attività di demolizione delle opere edilizie abusive, di ripristino dello stato dei luoghi e di trasporto a discarica dei materiali di risulta. Con delibera di giunta regionale sono stabiliti i requisiti soggettivi ed oggettivi, le modalità di selezione delle imprese interessate all'inserimento nell'elenco e le modalità di aggiornamento su base annuale dello stesso e sono individuati gli interventi di cui al presente articolo da effettuare in via prioritaria.

9. La riqualificazione ambientale delle aree sottoposte a vincolo a seguito della demolizione delle opere abusive e del ripristino dello stato dei luoghi è effettuata secondo le modalità prescritte dalle amministrazioni a cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo stesso.

10. Gli oneri economici derivanti dall'esecuzione delle attività di cui ai commi 6, 7 e 9 sono posti a carico dei responsabili degli abusi. In caso di mancato adempimento si procede a mezzo di recupero coattivo delle somme dovute.

11. Le spese ed i compensi spettanti al commissario *ad acta* sono posti a carico del comune inadempiente. In caso di intervento sostitutivo il commissario *ad acta*, completate le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, trasmette tutti gli atti alla Procura della Repubblica ed alla Procura generale presso la Corte dei conti - sezione giurisdizionale per la Campania - per gli accertamenti di competenza.

Art. 11.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

18 novembre 2004

BASSOLINO

(*Omissis*)

04R0756

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 11 agosto 2004, n. 19.

Legge finanziaria regionale adottata in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006.

(*Pubblicata nel suppl. str. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 15 del 16 agosto 2004*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Le variazioni da apportare nello stato di previsione della spesa del bilancio 2004 in relazione a leggi regionali di spesa la cui quantificazione è demandata alla legge finanziaria - approvata con legge regionale 16 marzo 2004, n. 8 (tabella C) - sono disposte, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale 2004-2006, nelle misure indicate nella tabella allegata alla presente legge.

2. Alle maggiori spese derivanti dalle variazioni di cui al precedente comma 1 determinate in € 39.603.325,41 - si provvede, per la quota parte corrispondente, con le maggiori risorse rese disponibili dalla manovra di assestamento al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e al bilancio pluriennale 2004-2006 approvata contestualmente alla presente legge ed attuata ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

Art. 2.

1. La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 11 agosto 2004

CHIARAVALLOTI

(*Omissis*).

04R0520

LEGGE REGIONALE 11 agosto 2004, n. 20.

Assesamento del bilancio di previsione della Regione Calabria per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006 a norma dell'art. 22 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

(Pubblicata nel suppl. str. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 15 del 16 agosto 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Residui attivi e passivi

1. Sulla base della ricognizione dei residui attivi e passivi effettuata a norma degli articoli 41 e 52 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, e dei dati definitivi risultanti dal rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2003, approvato con deliberazione della giunta regionale n. 283 del 26 aprile 2004, è disposto l'aggiornamento dei dati presunti relativi ai residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2004 - approvati con l'art. 3 della legge regionale 16 marzo 2004, n. 9 - come di seguito specificato:

il totale dei residui attivi delle unità previsionali di base al 1° gennaio 2004, comprese le contabilità speciali, è determinato definitivamente in € 4.314.929.518,32;

il totale dei residui passivi delle unità previsionali di base al 1° gennaio 2004, comprese le contabilità speciali, è determinato definitivamente in € 1.513.722.445,65;

2. Le differenze tra l'ammontare dei residui definitivi dell'esercizio finanziario 2003 e l'ammontare dei residui presunti riportato negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2004, approvato con la citata legge regionale n. 9/2004, sono indicate a livello di UPB nelle allegate tabelle «A» e «B», prima colonna.

Art. 2.

Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2003

1. Per effetto degli aggiornamenti di cui ai commi precedenti, il saldo finanziario positivo alla chiusura dell'esercizio finanziario 2003 è determinato definitivamente in € 2.976.382.111,62.

Art. 3.

Residui perenti

1. L'importo complessivo da iscrivere nelle apposite UPB dello stato di previsione della spesa 8.3.01.01 (parte corrente) e 8.03.01.02 (parte in conto capitale), degli impegni di spesa regolarmente assunti negli esercizi precedenti, in perenzione amministrativa alla chiusura dell'esercizio 2003 e riaccertati a norma dell'art. 52 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, che si prevede possano essere reclamati dai creditori nel corso dell'esercizio finanziario 2004, determinato definitivamente in € 290.792.359,58, di cui € 108.671.096,90 di parte corrente (capitolo 7003101) ed € 182.121.262,68 di parte in conto capitale (capitolo 7003201).

2. Le economie di spesa derivanti dalla ricognizione dei residui passivi perenti agli effetti amministrativi attuata ai sensi dell'art. 52 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 di cui al precedente comma 1 - quantificate in complessivi € 98.368.941,47 - incrementano per un importo pari a € 74.449.587,46 la quota in libera disponibilità dell'avanzo di amministrazione relativo all'esercizio finanziario 2003 da applicare al bilancio di previsione per l'anno 2004 attraverso la presente legge di assesamento, al netto delle economie accertate su impegni regolarmente assunti negli esercizi precedenti a carico di capitoli di spesa correlati ad entrata con vincolo di destinazione - quantificate in € 23.919.354,01 - che sono riprodotte negli stanziamenti di competenza dei capitoli di provenienza, così come dimostrato analiticamente nelle allegate tabelle «A» e «B», seconda colonna.

Art. 4.

Bilancio annuale stato di previsione dell'entrata e della spesa

1. Nello stato di previsione di competenza e di cassa delle unità previsionali di base della parte entrata e della parte spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2004 approvato con legge regionale 16 marzo 2004, n. 9 - sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabelle «A» e «B», seconda colonna.

Art. 5.

Bilancio pluriennale

1. Nella parte entrata e spesa del bilancio pluriennale 2004-2006, approvato con l'art. 6 della legge regionale 16 marzo 2004, n. 9, sono introdotte, per il triennio 2004-2006, le variazioni di cui alle annesse tabelle «A» e «B» del bilancio pluriennale.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 11 agosto 2004

CHIARAVALLOTTI

(Omissis).

04R0521

LEGGE REGIONALE 13 ottobre 2004, n. 21.

Istituzione dei distretti rurali e agroalimentari di qualità - Istituzione del distretto agroalimentare di qualità di Sibari.

(Pubblicato nel supplemento straordinario n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 19 del 16 ottobre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, con la presente legge, valorizza, sostiene e promuove il consolidamento e lo sviluppo di sistemi produttivi locali, individuati quali distretti rurali e quali distretti agroalimentari di qualità, ai sensi dell'art. 13, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo, 2001, n. 57).

2. La Regione, a questo scopo e coerentemente con l'art. 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo, 2001, n. 57) e la legge regionale 16 aprile 2002, n. 19: «Norme per la tutela, governo ed uso del territorio — Legge urbanistica della Calabria», interviene mediante politiche finalizzate a:

- valorizzare la produzione agricola ed agro-alimentari enfatizzando la relazione tra prodotto e territorio;
- favorire la concentrazione dell'offerta in logica di filiera e di multifiliera;
- predisporre condizioni infrastrutturali di servizio e alle esigenze delle produzioni agricole ed agro-alimentari;
- garantire la sicurezza degli alimenti;
- sostenere la proiezione sui mercati nazionali ed internazionali delle imprese;

f) migliorare la qualità territoriale, ambientale e paesaggistica dello spazio rurale;

g) predisporre strumenti tecnici che favoriscono investimenti aventi quali precìpuo obiettivo l'ispessimento delle relazioni tra imprese dell'agro-alimentare;

h) contribuire al mantenimento ed alla crescita dell'occupazione.

3. La Regione pertanto realizza, attraverso strumenti di programmazione negoziata, il coordinamento degli strumenti di politica agraria e rurale, con il coinvolgimento delle altre istituzioni e soggetti operanti nel territorio del distretto.

Art. 2.

Individuazione - Definizioni

1. Si definiscono distretti rurali i sistemi produttivi locali di cui all'art. 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese), caratterizzati da identità storica e territoriale omogenee derivante dall'integrazione tra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni e servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali.

2. Si definiscono distretti agro-alimentari di qualità i sistemi produttivi locali, caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agro-alimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate, ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche.

3. Si definisce filiera agro-alimentare un insieme costituito da imprese operanti nelle diverse fasi di valorizzazione di un prodotto agro-alimentare, e cioè della produzione, trasformazione e commercializzazione, distribuzione di un prodotto agro-alimentare.

4. Si definisce segmento di filiera agro-alimentare un insieme costituito da imprese operanti almeno su due fasi della valorizzazione di un prodotto agro-alimentare.

Art. 3.

Requisiti per l'individuazione dei distretti rurali

1. Ai fini della loro individuazione, i distretti rurali devono possedere i seguenti requisiti:

a) che la produzione agricola realizzata nell'area distrettuale risulti coerente con le vocazioni naturali dei territori e sia significativa in rapporto con l'economia locale;

b) che vi sia la presenza di un sistema consolidato di relazioni tra le imprese agricole e le imprese locali operanti in altri settori;

c) che parte rilevante dell'innovazione tecnologica ed organizzativa delle imprese agricole, nonché dell'assistenza tecnica ed economica e della formazione professionale sia soddisfatta dall'offerta locale;

d) che vi sia integrazione tra produzione agricola e fenomeni culturali e turistici;

e) che le imprese agricole possiedano le risorse aziendali necessarie per attività di valorizzazione dei prodotti agricoli e del patrimonio rurale e forestale, nonché di tutela del territorio e del paesaggio rurale;

f) che vi sia forte interesse delle istituzioni locali verso la realtà distrettuale a stabilire rapporti di tipo collaborativo e convenzionale con le imprese agricole e con quelle di altri settori locali.

Art. 4.

Requisiti per l'individuazione dei distretti agro-alimentari di qualità

1. Ai fini della loro individuazione i distretti agro-alimentari di qualità devono possedere i seguenti requisiti:

a) che siano realizzati uno o più prodotti merceologicamente omogenei, certificati e tutelati, ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale, tradizionali o tipici, la cui produzione risulti significativa a livello dell'economia agro-alimentare regionale;

b) che vi sia la presenza di un sistema consolidato di relazioni tra le imprese agricole ed agro-alimentari;

c) che parte rilevante dell'innovazione tecnologica ed organizzativa delle imprese agricole e delle imprese agro-alimentari, nonché dell'assistenza tecnica ed economica e della formazione professionale, sia soddisfatta dall'offerta locale;

d) che vi sia integrazione tra produzione agro-alimentare e fenomeni culturali e turistici;

e) che vi sia forte interesse delle istituzioni locali verso la realtà distrettuale, al fine stabilire rapporti di tipo collaborativo e convenzionale con le imprese agricole e agro-alimentari.

Art. 5.

Individuazione dei distretti rurali e dei distretti agro-alimentari di qualità

1. I distretti rurali e i distretti agro-alimentari di qualità sono individuati dal consiglio regionale, su proposta:

a) delle O.O.P.P. provinciali nel cui territorio ricade il distretto;

b) delle O.O.P.P. regionali qualora il distretto comprenda territori di diverse province;

c) dei soggetti di cui all'art. 1 legge regionale 5 aprile 1983, n. 13.

Art. 6.

Società di distretto

1. Gli imprenditori agricoli, agro-alimentari, agrituristici e agro-industriali rappresentativi del distretto, di concerto con le O.O.P.P., con i rappresentanti delle filiere organizzate, con le O.P. di riferimento predispongono un soggetto giuridico — società di distretto — rappresentativo della economia del distretto che avrà il compito di:

a) rafforzare i legami, le relazioni e gli scambi tra le imprese del distretto in una logica di filiera e di multi filiera favorendone l'orientamento alla qualità ed al mercato;

b) predisporre strumenti tecnici che favoriscano investimenti nel distretto finalizzati all'ispessimento delle relazioni tra imprese dell'agro-alimentare e fra queste il mercato;

c) agevolare la caratterizzazione dell'area quale ambito territoriale per produzioni di qualità;

d) favorire una condizione del lavoro coerente con i contratti nazionali del settore, che contribuisca alla creazione di un quadro di convenienza per l'emersione del lavoro non regolarizzato;

e) favorire la specializzazione dell'area anche nell'ambito scientifico e del trasferimento tecnologico al fine della creazione di specifiche professionalità a sostegno del settore agricolo e agro-alimentare;

f) sostenere domande aggregate, intercomunali, per infrastrutture che abbiano tra gli obiettivi prioritari la facilitazione delle mobilità delle produzioni agro-alimentari esitate nel distretto;

g) favorire allocazione nel distretto di aziende della produzione e dell'indotto dell'agro alimentare e dell'agro-industriale;

h) realizzare, con il concorso regionale, nazionale e comunitario, politiche di comunicazione e di marketing finalizzate a sostenere le produzioni esitate nel distretto;

i) quant'altro sarà ritenuto utile al perseguimento degli obiettivi di crescita economica, sociale e culturale delle popolazioni del distretto;

j) predisporre una relazione annuale sull'attività svolte da inoltrare al comitato di distretto di cui al successivo art. 7.

Art. 7.

Comitato di distretto

1. Al fine di assicurare unicità d'intenti e coordinamento politico amministrativo è costituito un comitato di indirizzo del distretto, di seguito denominato comitato di distretto.

2. Il comitato di distretto è costituito da:

un rappresentante indicato dalla Coldiretti provinciale;

un rappresentante indicato dalla Unione agricoltori provinciale;

un rappresentante indicato dalla Confederazione italiana agricoltori provinciale;

un rappresentante indicato dall'ordine degli Agronomi provinciale;

un rappresentante indicato dalla Camera di commercio;

un rappresentante indicato dall'Istituto commercio estero;

un rappresentante indicato dall'Unical e/o dall'Università degli studi di Reggio Calabria;

un rappresentante indicato dalla CGIL, UIL e CISL;

un rappresentante indicato dall'amministrazione provinciale;

tre rappresentanti indicati dai comuni del distretto.

3. Il comitato di distretto avrà la responsabilità:

a) di determinare politiche, proposte, progetti finalizzati a garantire un generale quadro di convenienza e proficua agibilità alle imprese agricole, agrituristiche, agro-alimentari, agro-industriali del distretto;

b) di predisporre politiche, proposte, progetti per la infrastrutturazione del distretto coerentemente con le esigenze di qualità delle produzioni esitate, di salvaguardia ambientale e paesaggistica;

c) di supportare tutte quelle attività che favoriscano il consolidamento di politiche intersettoriali tra produzione agricola, produzione agro-alimentare, ospitalità rurale agriturismo, artigianato, valorizzazione dei beni storico-culturali;

d) predisporre politiche finalizzate a saldare gli elementi storico-culturali del distretto con le produzioni sottese con l'obiettivo di un comune processo identitario;

e) a dare, per quanto di propria competenza, unicità nei tempi e nelle metodologie amministrative, al fine di velocizzare gli investimenti che si proporranno;

f) di accettare e verificare la relazione annuale, di cui all'art. 6 punto g) della presente legge, predisposta dalla società di distretto;

g) di predisporre una relazione annuale in cui sintetizzare le attività economiche e istituzionali svolte nel distretto da trasmettere al presidente della giunta regionale e al presidente del consiglio regionale.

Art. 8.

Istituzione distretto agro-alimentare di Sibari

1. Al fine di rendere immediatamente operativa la presente legge, la regione Calabria per le finalità di cui all'art. 1 istituisce, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 18 marzo 2001, n. 228 (orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001 n. 57) il distretto agro-alimentare di qualità di Sibari, di seguito denominato distretto.

Art. 9.

Organizzazione funzionale del distretto agro-alimentare di qualità di Sibari

1. Il distretto è costituito dai territori ricadenti nei comuni di:

Paludi;
 Rossano;
 Corigliano Calabro;
 S. Giorgio Albanese;
 Vaccarizzo Albanese;
 S. Cosmo Albanese;
 S. Demetrio Corone;
 Firmo;
 Frascineto;
 Lungro;
 Roggiano Gravina;

S. Marco Argentano;
 Tarsia;
 Terranova da Sibari;
 Cassano allo Ionio;
 Spezzano Albanese;
 S. Lorenzo del Vallo;
 Altomonte;
 Saracena;
 Castrovillari;
 Francavilla Marittima;
 Cerchiara di Calabria;
 Villapiana;
 Trebisacce;
 Amendolara;
 Roseto Capo Spulico;
 Rocca Imperiale;
 Montegiordano;
 Albidona;
 Civita;
 Plataci;
 San Basile;

In quanto presentano caratteristiche:

a) di rilevante presenza di attività agricole di qualità;

b) di presenza di produzioni certificate, tutelate ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale;

c) di significative presenze di imprese agricole, agro-alimentari, agrituristiche ed agroindustriali in relazione, interrelazione e interdipendenza tra loro;

d) di rilevante PLV agricola, agro-alimentare e agro-industriale di qualità organizzata in forma di filiera e orientata al mercato;

e) radicata presenza di realtà organizzate (Coop. O.P. macro organizzazioni commerciali, MOC, società controllate da produttori, ecc.) tra operatori della filiera.

2. Gli imprenditori agricoli, agro-alimentari, agrituristici e agro-industriali rappresentativi del distretto, di concerto con le O.O.P.P., con irappresentati delle filiere organizzate, con le O.P. di riferimento avranno cura di costituire una società di distretto con le finalità di cui all'art. 6 della presente legge.

3. I comuni di cui al punto 1 del presente articolo avranno cura di costituire un comitato distretto di cui all'art. 7 della presente legge.

Art. 10.

Disposizioni finali

1. La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, 13 ottobre 2004

CHIARAVALLOTTI

04R0630

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	ACIREALE (CT)	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	APRILIA (LT)	CARTOLIBRERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
83100	AVELLINO	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	BARI	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	BRESSO (MI)	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	FOLIGNO (PG)	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	FROSINONE	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	MILANO	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	MOLFETTA (BA)	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	NAPOLI	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	NOCERA INF. (SA)	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	PADOVA	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	PALERMO	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	ROMA	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	ROMA	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	ROVIGO	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	SASSARI	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	SIRACUSA	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	VARESE	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	VERONA	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € 400,00 - semestrale € 220,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € 285,00 - semestrale € 155,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € 780,00 - semestrale € 412,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € 652,00 - semestrale € 342,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00) € **320,00**

Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00) € **185,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni € **180,00**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 5 0 1 2 9 *

€ **4,00**